

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 461° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....                   | <i>Pag.</i> | 4   |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | »           | 18  |
| 3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....                           | »           | 19  |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa .....                                  | »           | 25  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio .....                                | »           | 27  |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....                        | »           | 33  |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione .....                              | »           | 36  |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....          | »           | 41  |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | »           | 44  |
| 10 <sup>a</sup> - Industria .....                              | »           | 52  |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro .....                                 | »           | 57  |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....                        | »           | 104 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | »           | 129 |

### Commissione speciale

|                          |             |     |
|--------------------------|-------------|-----|
| Materia d'infanzia ..... | <i>Pag.</i> | 144 |
|--------------------------|-------------|-----|

### Giunte

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| Affari Comunità europee .....          | <i>Pag.</i> | 147 |
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | »           | 3   |

### Organismi bicamerali

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali .....    | <i>Pag.</i> | 153 |
| RAI-TV .....                 | »           | 155 |
| Sul ciclo dei rifiuti .....  | »           | 156 |
| Anagrafe tributaria .....    | »           | 157 |
| Riforma amministrativa ..... | »           | 172 |
| Infanzia .....               | »           | 195 |
| Consorzi agrari .....        | »           | 196 |

### Sottocommissioni permanenti

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri ..... | <i>Pag.</i> | 198 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....              | »           | 202 |

---

|                    |             |     |
|--------------------|-------------|-----|
| CONVOCAZIONI ..... | <i>Pag.</i> | 204 |
|--------------------|-------------|-----|

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

187<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma*

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0091<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, ricordando che il 6 maggio 1999 è stata deferita alla Giunta la lettera con la quale il senatore Angelo Giorgianni ha comunicato che nei suoi confronti risulta pendente presso l'Ufficio della Procura Generale della Cassazione un procedimento disciplinare per fatti che, a suo avviso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, 1 comma, della Costituzione. Con tale lettera il senatore Giorgianni solleva alcune questioni attinenti le incolpazioni elevate nei suoi confronti dalla suddetta Procura con riferimento a comportamenti da lui tenuti successivamente alla sua elezione a parlamentare.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Angelo GIORGIANNI, al quale rivolgono domande i senatori FASSONE, PELLEGRINO, MUNGARI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Giorgianni, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**413<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Sinisi e Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

**(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio e rinviato nella seduta del giorno 11 maggio 1999.

Il relatore FISICHELLA annuncia preliminarmente che nella formulazione del parere sugli emendamenti egli intende attenersi all'indirizzo di evitare ogni modifica sostanziale all'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale si è registrato presso quel ramo del Parlamento un ampio consenso delle forze politiche. Conseguentemente invita il proponente a ritirare gli emendamenti 1.15, 1.14 e 1.12, sui quali altrimenti formula un parere contrario. Esprime un parere contrario anche sugli emendamenti 1.10, 1.2 e 1.7. Quanto all'emendamento 1.1, considera l'intento perseguito da questa proposta emendativa meglio realizzato dal successivo emendamento 1.8, sul quale formula un parere favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore GUERZONI che, condividendo l'orientamento del relatore, ritira l'emendamento 1.1 e dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.8 del senatore Rotelli, il relatore FISICHELLA formula un parere contrario sull'emendamento 1.4 e sul connesso emendamento 1.6, ritenendo preferibile e sufficientemente chiara la locuzione utilizzata nel testo. Invita invece ad una riformulazione dell'emendamento 1.3, che si limiti a sostituire la parola «decentrate» con l'altra «delegate». Quanto all'emendamento 1.5, pronuncia un parere contrario, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.9, recante disposizione consequenziale a quella prevista dall'emendamento 1.8.

Venendo a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un parere negativo sull'emendamento 2.36, del quale peraltro dichiara di cogliere l'intento e in particolare la previsione, contenuta nell'ultimo comma della disposizione proposta, ove si stabilisce che i componenti della Giunta non possano essere scelti fra i consiglieri regionali e i candidati non eletti al Consiglio regionale; previsione quest'ultima oggetto di autonome proposte emendative.

Il senatore ROTELLI ricorda come l'emendamento 2.36 riproduce sostanzialmente un'analogia previsione contenuta nel disegno di legge di revisione del Titolo V della Costituzione presentato dal Governo ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Riprendendo quest'ultimo rilievo, il relatore FISICHELLA sottolinea la necessità di procedere in modo coordinato, fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, nell'esame di iniziative volte alla revisione di disposizioni costituzionali.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.10; invita invece il senatore Pastore a riformulare l'emendamento 2.1 evitando di utilizzare l'espressione «assessore».

Il senatore PASTORE, nell'accogliere quest'ultimo rilievo, riformula l'emendamento 2.1, il cui intento è solo quello di chiarire che il Presidente è a pieno titolo componente della Giunta regionale (2.1 nuovo testo).

Il relatore FISICHELLA formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.14, 2.19 e 2.26.

Il senatore ROTELLI chiarisce come intento di quest'ultimo emendamento sia quello di riservare alla fonte statutaria la disciplina elettorale e quella delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Al riguardo, il presidente VILLONE, nel ritenere comunque poco chiara la formulazione dell'emendamento, rileva come sia preferibile non irrigidire la disciplina della materia, lasciandola più opportunamente alla potestà legislativa ordinaria delle singole regioni. Il senatore MANZELLA richiama invece l'attenzione sulla opportunità di interpretare la disposizione proposta con quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in

esame, che definisce l'oggetto e l'ambito di competenza dello statuto regionale, mentre il senatore ROTELLI riformula l'emendamento 2.26 così da esplicitarne meglio il contenuto.

Il relatore FISICHELLA esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 2.24 come anche sul successivo emendamento 2.33, del quale tuttavia dichiara di comprendere ed apprezzare l'intento: caratterizzare nel senso del «governo di legislatura» la forma di governo regionale. Si tratta comunque, a suo avviso, di scelta che il testo in esame rimette all'autonomia delle singole regioni e che pertanto non dovrebbe essere resa vincolante. Dopo un intervento del presidente VILLONE che dichiara di concordare con quest'ultimo rilievo, il senatore ROTELLI, recependo l'indicazione del relatore, riformula l'emendamento 2.33 eliminando la parola «contemporanea» e motiva il nuovo testo in ragione della possibile distinzione fra organi elettivi, in quanto derivanti da elezione popolare diretta ovvero da altra forma di elezione.

Quanto all'emendamento 2.27, il relatore FISICHELLA, nell'apprezzarne il contenuto formula tuttavia un parere contrario, ritenendo non opportuna la sede in cui la disposizione è collocata. Formula altresì un parere contrario sugli emendamenti 2.11 e 2.23. Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.12 di identico contenuto.

Il senatore ROTELLI, rilevando la inopportunità della eliminazione di ogni riferimento costituzionale alla presidenza e all'ufficio di presidenza dei consigli regionali, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.28 a sua firma.

Interviene quindi il senatore PIERONI che, dichiarando di condividere quest'ultimo rilievo, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.28.

Dopo un breve dibattito sulla opportunità di mantenere o meno in Costituzione un riferimento alla presidenza dei consigli regionali, in cui intervengono il presidente VILLONE e i senatori PIERONI, MANZELLA e GUERZONI, il senatore PASTORE trasforma l'emendamento 2.2, a sua firma, in un emendamento sostitutivo, diretto a mantenere, seppur in una forma più semplificata, il riferimento costituzionale alla presidenza dei consigli regionali.

Il relatore FISICHELLA esprime quindi un parere positivo su quest'ultimo emendamento e un parere contrario sul 2.13, mentre formula un parere favorevole sugli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40 di identico contenuto.

Il senatore PASTORE dichiara di ritirare l'emendamento 2.3.

Il relatore FISICHELLA formula un parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.22 e 2.34 di identico contenuto, mentre invita il senatore

Rotelli a ritirare l'emendamento 2.29, sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, che si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti a sua firma nel caso di un espresso invito in tal senso del relatore o del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIGNERI invita quindi i proponenti a ritirare quegli emendamenti riferiti all'articolo 1 che non hanno ottenuto un parere positivo da parte del relatore; altrimenti, formula un parere contrario. Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 1.8; quanto all'emendamento 1.3 (nuovo testo), richiama l'attenzione sulla distinzione tra funzione delegate e funzioni decentrate, rilevando come queste ultime siano funzioni proprie dell'ente che ne è titolare e dunque non possano essere oggetto, a suo avviso, di istruzioni del Governo.

Dopo un intervento del presidente VILLONE, che osserva come la sostituzione del riferimento alle «funzioni delegate» con quello a «funzioni decentrate» possa implicare un'estensione dell'ambito delle istruzioni governative e, conseguentemente, una compressione della sfera di attribuzioni delle regioni, prendono la parola il senatore BESOSTRI, il quale segnala la connessione tra gli emendamenti 1.3 ed 1.5, e il senatore ROTELLI, ad avviso del quale il rapporto di delega non può implicare la formulazione di «istruzioni» in senso proprio.

Il presidente VILLONE propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.3, 1.3 (nuovo testo) ed 1.5.

La Commissione consente.

Il sottosegretario VIGNERI formula un parere favorevole sul successivo emendamento 1.9 ed invita al ritiro degli emendamenti da 2.36 a 2.29, sui quali altrimenti esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore ROTELLI, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo ritira gli emendamenti 1.14, 1.12 e 1.10.

Per assenza del proponente l'emendamento 1.2 decade.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la sussistenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.7, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.4 è ritirato dal proponente mentre l'emendamento 1.6, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione che approva invece, con successiva votazione, l'emendamento 1.8.

Accantonati gli emendamenti 1.3 e 1.5, l'emendamento 1.9 viene approvato dalla Commissione.

Il senatore ROTELLI, aderendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.36, rammentando che si tratta di una disposizione che riproduce sostanzialmente il testo di un'analogha previsione contenuta nel disegno di legge di revisione del titolo V della Costituzione presentato dallo stesso Governo ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

I successivi emendamenti 2.5 e 2.10 decadono per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 2.1 (nuovo testo), posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Per assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.9 e 2.14 mentre l'emendamento 2.19 viene respinto dalla Commissione.

Posto ai voti risulta altresì respinto l'emendamento 2.26 (nuovo testo).

L'emendamento 2.24 decade per assenza dei proponenti mentre il senatore ROTELLI dichiara di ritirare il successivo emendamento 2.33 (nuovo testo). Posto ai voti, l'emendamento 2.27 viene respinto dalla Commissione, mentre i successivi emendamenti 2.11 e 2.23 decadono per assenza dei proponenti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUERZONI sull'emendamento 2.12, l'emendamento stesso, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.2 (nuovo testo) motiva il proprio voto favorevole il senatore PASTORE. Posto ai voti, tale emendamento viene approvato dalla Commissione risultando conseguentemente precluso il successivo emendamento 2.28.

L'emendamento 2.13 decade per assenza del proponente. A una richiesta di chiarimenti del senatore MANZELLA, sull'intento degli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40 di identico contenuto, risponde il presidente VILLONE, che sottolinea la inopportunità di prevedere forme di immunità per l'attività dei componenti degli esecutivi regionali, in particolare per i voti dati in quella sede.

Il senatore MANZELLA considera eccessiva la soluzione proposta dagli emendamenti in esame, perché tale da esporre un presidente eletto a suffragio universale a ogni possibile imputazione di responsabilità per opinioni rese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il senatore PIERONI dichiara, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sui citati emendamenti, a condizione che vengano ap-

provate le proposte emendative volte ad affermare l'appartenenza al Consiglio regionale del Presidente della Giunta. Per questa via potrà, a suo avviso, essere adeguatamente garantita l'immunità per le opinioni espresse dal Presidente medesimo.

Dopo un intervento della senatrice BUCCIARELLI, che segnala come anche molti degli atti del Consiglio regionale siano di carattere amministrativo avendo ad oggetto la destinazione di risorse pubbliche, il presidente VILLONE conferma il proprio dissenso da ogni ipotesi di immunità per i voti dati dai componenti della Giunta regionale e propone l'accantonamento degli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.40.

La Commissione consente.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.6 e 2.22, mentre l'emendamento 2.34 viene ritirato dal proponente. Posto ai voti, l'emendamento 2.29 viene invece respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C01<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio 1999.

Il relatore BESOSTRI, nel condividere i rilievi formulati dalla omologa Commissione della Camera dei deputati nel parere reso il giorno precedente, dichiara di accogliere anche le osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle comunità europee. Aggiunge, ai citati rilievi, una sollecitazione a rimuovere ogni forma di trattamento deteriore per i cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea, rispetto agli altri stranieri, anche in conformità ai contenuti di un ordine del giorno accolto dal Governo il 6 giugno 1997. In particolare, occorre garantire la concessione di una carta di soggiorno a tempo indeterminato, alle stesse condizioni previste per gli stranieri non comunitari; inoltre, è necessario unificare le procedure per il permesso di soggiorno e per quello di residenza. Nei termini indicati, propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0171<sup>o</sup>)

Il presidente Precisa, che nella seduta di domani proseguirà la trattazione degli emendamenti ai disegni di legge costituzionale concernenti l'elezione popolare diretta del Presidente della Giunta regionale.

Avverte, inoltre, che il disegno di legge n. 3774 (trasparenza e neutralità dell'informazione statistica) rimane all'ordine del giorno non più in sede referente ma in sede deliberante, in forza della nuova assegnazione disposta dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Villone avverte che la Commissione è convocata, per una seduta ulteriore, domani, giovedì, 27 maggio 1999, alle ore 8,30, con l'ordine del giorno già diramato ed integrato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3859****Art. 1.**

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

**1.15**

ROTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

**1.14**

ROTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 121 – Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo Statuto approvato è sottoposto a *referendum* popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli”».

**1.12**

ROTELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:* «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo ed internazionale; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative decentrate dallo Stato alla Regione».

**1.10**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «della Giunta», con le altre: «dell'organo di governo regionale».*

**1.2**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «rappresenta la Regione», inserire le seguenti: «nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale».*

**1.7**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, rigo secondo, dopo la parola: «Regione;» inserire le seguenti: «esercita il potere regolamentare;».*

**1.1**

GUERZONI

*Al comma 1, capoverso, rigo secondo, sopprimere le parole: «dirige la politica della Giunta e ne è responsabile».*

**1.4**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, rigo secondo, sostituire le parole: «dirige la politica della Giunta e ne è responsabile», con le seguenti: «dirige l'attuazione delle politiche pubbliche della Regione».*

**1.6**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «promulga le leggi e i regolamenti regionali», con le seguenti: «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».*

**1.8**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «dirige le funzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dirige le funzioni amministrative decentrate dallo Stato alla Regione».*

**1.3**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «delegate» con l'altra: «decentrate».*

**1.3** (Nuovo testo)

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».*

**1.5**

ROTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole "e regolamentari"».

**1.9**

ROTELLI

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 2.**

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. – Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale e il Governo regionale;

b) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum* abrogativo e costitutivo;

e) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo Statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta, che non possono essere scelti fra i consiglieri regionali e i candidati non eletti al Consiglio regionale”».

**2.36**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.*

**2.5**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente: «Sono disciplinati con legge della regione la struttura, il funzionamento, la composizione, il numero, le norme elettorali del proprio o dei propri organi legislativi e di governo».*

**2.10**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «dei componenti della Giunta regionale» con le altre: «degli assessori».*

**2.1**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire la parola: «dei» con le parole: «degli altri».*

**2.1** (Nuovo testo)

PASTORE

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «Giunta regionale», con le altre: «organo di governo della regione».*

**2.9**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole da: «con legge della Regione» fino alla fine del comma.*

**2.14**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole: «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti».*

**2.19**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole da: «nei limiti», fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: «nei limiti della Costituzione, dello statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi».*

**2.26**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole da: «con legge della Regione», fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: «dallo Statuto regionale nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi».*

**2.26** (Nuovo testo)

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», con le seguenti: «principi fondamentali della Repubblica stabiliti dalla Costituzione».*

**2.24**

GASPERINI, SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «la durata degli organi elettivi», con le seguenti: «la contemporanea durata in carica degli organi eletti con suffragio universale e diretto».*

**2.33**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «la durata degli organi elettivi», con le seguenti: «la durata in carica degli organi eletti con suffragio universale e diretto».*

**2.33** (Nuovo testo)

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Da tali principi sono determinati i vincoli minimi di congruenza fra il sistema di elezione del Consiglio regionale e la forma di governo adottata».*

**2.27**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «Consiglio o una Giunta regionale», con le seguenti: «organo legislativo o di governo regionale».*

**2.11**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sopprimere le parole: «ovvero al Parlamento europeo».*

**2.23**

GASPERINI, SPERONI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo comma.*

**2.2**

PASTORE

**2.12** (Identico all'em. 2.2)

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza».*

**2.2** (Nuovo testo)

PASTORE

*Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «per i propri lavori», con le seguenti: «per l'esercizio delle funzioni previste dallo statuto della Regione».*

**2.28**

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sostituire le parole: «I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale», con le seguenti: «I componenti degli organi legislativi e di governo regionali».*

**2.13**

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole: «, il Presidente e i componenti della Giunta regionale».*

**2.15**

BESOSTRI

**2.16** (Identico all'em. 2.15)

PASTORE

**2.40** (Identico all'em. 2.15)

ELIA, ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole: «, il Presidente».*

**2.3**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.*

**2.6**

MARCHETTI

**2.22** (Identico all'em. 2.6)

GASPERINI, SPERONI

**2.34** (Identico all'em. 2.6)

ROTELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente: «La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo, nell'ambito dei seguenti principi coerentemente alternativi:*

*a)elezione del presidente della giunta regionale con votazione contemporanea e distinta rispetto a quella per il consiglio regionale, secondo le norme della legge regionale, in armonia con i principi fissati dalla legge dello Stato, a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo turno; oppure elezione del presidente della giunta regionale da parte del consiglio regionale, tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;*

*b)nomina della giunta regionale da parte del presidente della Regione; oppure nomina della giunta regionale da parte del consiglio regionale, entro o fuori del proprio seno, su proposta del presidente della giunta;*

*c)facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del consiglio; oppure facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto dal consiglio stesso, esclusivamente mediante approvazione di mozione concernente l'indicazione del nuovo presidente della giunta».*

**2.29**

ROTELLI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**430<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CALLEGARO*La seduta inizia alle ore 14,35.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0138<sup>o</sup>)*

Il presidente CALLEGARO avverte che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, alle ore 15 con l'esame del disegno di legge n. 4038, di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente CALLEGARO avverte che la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**211<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1834) BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio 1997.

Il senatore PIANETTA, nell'annunciare la presentazione di un disegno di legge del gruppo di Forza Italia sullo stesso argomento, chiede di rinviare l'esame del provvedimento all'ordine del giorno affinché si possa discutere congiuntamente sui due testi.

Il senatore BOCO si compiace per l'interesse di altri gruppi parlamentari al problema della deducibilità fiscale delle erogazioni a favore dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e concorda con il suggerimento testé esposto.

Si dichiarano favorevoli la relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario SERRI.

Il presidente MIGONE rinvia pertanto il seguito dell'esame.

*(3944) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998*

(Esame)

Il relatore VOLCIC introduce l'accordo con il governo della Repubblica slovacca in tema di promozione e protezione degli investimenti, segnalando la rapidità con cui esso è pervenuto all'esame del Parlamento, segno dell'interesse che il Governo italiano accorda alla sua ratifica. Si tratta in realtà di un atto non di *routine*, idealmente collegato alla nuova generazione dei trattati economici stipulati con i paesi dell'Est europeo e volto a rappresentare un punto di riferimento concreto per gli investitori stranieri. Dopo aver ricordato brevemente l'evoluzione della storia della Repubblica slovacca e della sua industrializzazione sin dall'epoca dello Stato cecoslovacco, osserva che il nuovo governo si è impegnato fortemente a rilanciare gli investimenti stranieri ispirandosi a quanto sta avvenendo nella vicina Ungheria, unico paese che è riuscito finora a sviluppare in modo soddisfacente la propria ricostruzione economica.

Passando ai contenuti dell'accordo, sottolinea che esso sancisce la garanzia di trattamenti giusti ed equi indipendentemente dalla nazionalità dell'investitore, prevede adeguati ed effettivi risarcimenti in caso di nazionalizzazione o di esproprio, offre garanzie del trasferimento dei capitali e degli utili e prevede procedure arbitrali in caso di controversie. Non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato e pertanto raccomanda l'approvazione del provvedimento con sollecitudine, sottolineando l'interesse che l'Italia avrà nello sfruttare l'apertura di un nuovo mercato.

Il sottosegretario SERRI concorda con il Relatore e si rimette alla Commissione.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore Volcic a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C03<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE dà lettura di una lettera da lui indirizzata al Presidente del Senato, a proposito dell'opportunità dell'invio di parlamentari in veste di osservatori al processo che si aprirà tra pochi giorni a Imrali contro Abdullah Ocalan.

**IN SEDE DELIBERANTE****(3729) Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta del 18 febbraio si sono svolte la relazione del senatore Volcic e la discussione generale. Successivamente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera, si è svolta l'audizione degli amministratori del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana. La discussione del disegno di legge è poi ripresa nella seduta del 7 aprile scorso, che si concluse con l'invito del Relatore al Governo a chiarire numerosi dubbi emersi nella discussione e nell'audizione. Nella successiva seduta dell'11 maggio il Governo, rappresentato dal sottosegretario Toia, chiese il rinvio del seguito della discussione per l'esigenza di acquisire il parere di tutte le amministrazioni pubbliche interessate all'attività dell'ente.

Informa poi che il Relatore ha presentato un ordine del giorno e tre emendamenti, strettamente connessi. Lo invita quindi ad illustrare l'ordine del giorno.

Il relatore VOLCIC illustra il seguente ordine del giorno:

La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 3729, recante «Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma», pone in risalto la posizione singolare dell'ente beneficiario di tale finanziamento, che dal 1981 percepisce contributi statali che coprono la quasi totalità delle spese di funzionamento. Contemporaneamente riceve, come tante altre organizzazioni non governative, anche finanziamenti per i suoi programmi da parte di vari Ministeri ed enti locali.

Considerato che l'attività dell'ente rientra solo in parte nella sfera di attribuzione del Ministero degli affari esteri, mentre la parte di gran lunga prevalente attiene a materie di competenza del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'interno e soprattutto della Presidenza del Consiglio (dipartimento per gli affari sociali), la Commissione

impegna il Governo

ad evitare per il futuro qualsiasi commistione tra il Ministero degli affari esteri e il Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, fatta eccezione per l'eventuale finanziamento di programmi rientranti in controvertibilmente nelle competenze di tale dicastero;

e, ove si ritenga di prevedere dopo il 1999 ulteriori contributi a carico di altri ministeri, invita il Governo stesso:

a valutare se sussistano fondate ragioni per continuare a coprire integralmente le spese di funzionamento di un ente morale, che non è

certo la sola organizzazione non governativa a operare nei settori delle adozioni internazionali, dell'assistenza agli immigrati e del sostegno ai rifugiati;

a rendere esplicite, nell'ambito della politica di riforma del pubblico impiego, le motivazioni per cui si intenda imputare al bilancio dello Stato i costi del personale di un ente privato, che verrebbe così a godere di una stabilità del rapporto di lavoro tipica del pubblico impiego, senza averne i correlativi obblighi.

0/3729/1/3

IL RELATORE

Il significato dell'ordine del giorno, che presuppone l'approvazione dei tre emendamenti da lui presentati, è del tutto chiaro: una volta trasformato il contributo ordinario al SSI - Sezione italiana in un contributo *una tantum*, si invita il Governo a valutare, sotto la sua responsabilità, se sussistano fondate ragioni per prevedere ulteriori finanziamenti pubblici, a carico di altri dicasteri, per gli esercizi finanziari successivi al 1999.

Ritiene con ciò di avere illustrato anche i tre emendamenti al testo del disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario SERRI comunica che i Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, nonché l'ufficio del Ministro per la solidarietà sociale hanno inviato tre note firmate dai rispettivi capi di Gabinetto, in cui si esprime una valutazione positiva circa l'attività del SSI - Sezione italiana. Ritiene pertanto di dover esprimere parere contrario sull'ordine del giorno e sui tre emendamenti presentati dal Relatore, ma prospetta altresì l'opportunità di rinviare il seguito della discussione affinché sia presente il sottosegretario Toia, che ha seguito finora il provvedimento.

Il relatore VOLCIC fa presente di aver presentato l'ordine del giorno e gli emendamenti prima che pervenissero le risposte dei Ministeri ai quesiti indirizzati loro dal sottosegretario Toia. Ritiene quindi opportuno accogliere la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente MIGONE prende atto dell'orientamento espresso dal Sottosegretario e dal Relatore, auspicando che sia l'ultima volta in cui la Commissione è costretta a rinviare la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge, per il quale sono state attivate tutte le possibili procedure informative. Rileva poi che le note fatte pervenire dagli altri Ministeri - le quali comunque dovrebbero essere firmate dai responsabili politici - sarebbero più credibili se gli stessi dicasteri fossero disposti ad accollarsi, almeno per i prossimi anni, l'onere finanziario del contributo ordinario che il Governo intende riconoscere al SSI - Sezione italiana.

Infine ricorda che il Ministero degli affari esteri può contare su uno stanziamento pari appena allo 0,25 per cento del bilancio statale e non può, quindi, accollarsi oneri impropri per le spese

di funzionamento di un ente la cui attività riguarda in massima parte altri comparti della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario SERRI si impegna a promuovere tutti i necessari approfondimenti, affinché il Governo nella prossima occasione possa esprimere una posizione univoca e definitiva.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3729

### Art. 1.

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,».*

**1.1**

IL RELATORE

### Art. 2.

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e a lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,».*

**2.1**

IL RELATORE

### Titolo

*Sopprimere la parola: «ordinario».*

**Tit. 1**

IL RELATORE

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**163<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO*La seduta inizia alle ore 15,20.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C04<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il presidente DI BENEDETTO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della discussione dell'Indagine conoscitiva. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»**  
(R048 000, C04<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Intervengono i senatori GUBERT, NIEDDU, LORETO, DOLAZZA e AGOSTINI.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il senatore PALOMBO sollecita la conclusione dell'Indagine conoscitiva con un voto sulla bozza di relazione finale.

Dopo interventi dei senatori LORETO e SEMENZATO e del PRESIDENTE, si conviene di definire l'intera questione in una seduta della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**194ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429)**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevoli con condizioni)

(R139 b00, C12ª, 0012º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente COVIELLO, nel rilevare che è in distribuzione una bozza di parere del relatore propone, al fine di uniformarsi all'*iter* temporale della Commissione di merito, di svolgere un unico dibattito sullo schema di decreto e sulla proposta del relatore.

Conviene la Commissione.

Il relatore MORANDO, nell'illustrare la proposta di osservazioni allo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, sottolinea preliminarmente alcuni aspetti che, pur non riguardando direttamente le misure di riorganizzazione in esame, risultano rilevanti ai fini di una complessiva impostazione della politica finanziaria in materia sanitaria: al fine di escludere l'eventualità dei disavanzi di bilancio e del correlato ripiano, è necessario pervenire ad una intesa tra Governo e Regioni nella quale le risorse assegnate alla Sanità siano corrispondenti ai previsti livelli essenziali delle prestazioni, in un quadro di piena responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati; occorre, inoltre, compensare le minori risorse affluite ai bilanci regionali a causa del gettito IRAP per il 1998 inferiore rispetto alle previsioni.

Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione espliciti alcuni aspetti di particolare rilievo, che, in quanto specificamente riferiti al te-

sto, dovrebbero costituire condizioni per la formulazione di osservazioni positive sul provvedimento. Si sofferma, segnatamente, sulla necessità di riformulare l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al fine di prevedere una contestualità – politica, logica e temporale – tra individuazione delle risorse e definizione dei livelli di assistenza. È opportuno, inoltre, chiarire che la valutazione comparativa tra qualità e costi dei servizi offerti deve essere il criterio fondamentale per la assegnazione delle quantità, evidenziando che il combinato disposto della programmazione del numero di prestazioni assegnate ad ogni struttura e l'eliminazione degli elementi di concorrenza tra le strutture sul piano delle tariffe, porterebbe ad un sistema caratterizzato dal finanziamento a consuntivo. Occorre, peraltro, rivedere le norme sul personale sanitario, sia in relazione al trattamento retributivo sia alla utilizzabilità, al fine di consentire che le regioni abbiano il controllo diretto ed esclusivo del fattore lavoro, assumendosi in tal modo la relativa responsabilità finanziaria.

Nel ricordare che l'articolo 10 del provvedimento collegato, relativo al federalismo fiscale, prevede il superamento del vincolo di destinazione delle risorse assegnate alle Regioni, ritiene debba essere promosso un coordinamento tra il testo dello schema di decreto legislativo in esame e la legge recentemente approvata, prevedendo la rimozione, entro i 3 anni previsti per la transizione al nuovo sistema, dei vincoli inerenti la gestione del Servizio sanitario. In relazione all'articolo 9 relativo ai fondi integrativi, infine, propone che esso sia riformulato in modo tale da escludere un significativo aumento del ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con conseguente aumento degli oneri di funzionamento del servizio pubblico.

Illustra infine brevemente alcuni rilievi più puntuali relativi al testo del provvedimento che, pur tenendo conto di quanto esposto nella nota trasmessa dal Ministero del tesoro, richiedono un'ulteriore riflessione; rileva, in particolare, l'opportunità che in relazione all'articolo 3, comma 1-ter, sia indicato, eventualmente in modo esplicito, un obiettivo programmatico di risparmio al fine di valutare *ex-post* l'efficacia della innovazione. Dopo aver evidenziato che non risulta comprensibile per quale motivo alcune organizzazioni che non presentano i requisiti per usufruire dei benefici fiscali destinati alle organizzazioni non lucrative possano ricevere un trattamento privilegiato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sottolinea l'utilità di escludere esplicitamente le organizzazioni indicate dall'articolo 1, comma 16, dai benefici fiscali previsti per le ONLUS. Nel ricordare brevemente la prassi della Commissione bilancio in relazione agli aspetti di copertura, evidenzia l'opportunità di meglio esplicitare quando si tratta dell'introduzione di obblighi da parte dello Stato o di previsione di facoltà per le Regioni; osserva, peraltro, che nel settore sanitario l'intervento a integrazione, anche in disavanzo, da parte dello Stato mediante il Fondo sanitario nazionale non consente di valutare se la definizione di disposizioni quali facoltà per le Regioni abbia o meno dato luogo a sfondamenti di spesa. Ricorda quindi la richiesta delle aziende sanitarie di maggiore autonomia nella gestione del patrimonio.

Indica infine che in relazione all'articolo 8, comma 2, il Tesoro stesso precisa che la disposizione deve essere modificata al fine di prevedere che l'inquadramento dei medici della medicina dei servizi e di guardia medica non venga effettuata in soprannumero, ma nei limiti dei posti disponibili e nell'ambito delle risorse liberate dalla soppressione dei relativi rapporti convenzionali; in relazione agli incentivi relativi all'esclusività del rapporto di lavoro, ritiene utile ricordare che le recenti esperienze in relazione ai rinnovi contrattuali suggeriscono di non prevedere quale copertura di oneri finanziari certi gli effetti finanziari di ristrutturazioni, dall'esito incerto. Per ciò che concerne le misure relative all'età di pensionamento, nel sottolineare di non condividere le osservazioni contenute nella nota del Tesoro e dopo aver ricordato che la 12<sup>a</sup> Commissione ha evidenziato disagi che potrebbero derivare dall'elevato numero di pensionamenti anticipati, rileva che gli oneri a carico degli enti previdenziali, a meno di non prevedere esplicitamente un trasferimento di risorse, non possono essere compensati dai risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, in quanto si tratta di soggetti distinti, pur appartenendo al settore pubblico. Ritiene opportuno, infine, osservare che dalla istituzione della figura del dirigente infermieristico, che richiede l'attivazione di specifici corsi di laurea da parte delle università, derivano oneri non quantificati e non coperti.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRANTE, nel prendere atto che la proposta del relatore raccoglie in modo organico le osservazioni emerse nel corso dell'esame finora svolto, dichiara di condividerne pienamente il contenuto.

Il senatore PIZZINATO, nel condividere anch'egli l'impostazione della proposta del relatore, segnala, con riferimento al punto 1), l'opportunità di definire l'«anno zero», trovandosi altrimenti di fronte al rischio di una crescita della spesa sanitaria non prevista in tempo utile. Riterebbe altresì opportuno sottolineare come gli effetti sul *deficit* derivanti in gran parte da autonome scelte regionali finiscano poi per gravare sul bilancio statale, nonché indicare la necessità che le ONLUS considerate nel decreto non sono escluse dall'applicazione delle norme in materia previdenziale. Infine, esprime l'avviso che debba essere rafforzato il rilievo formulato dal relatore alla lettera a).

Il senatore DE MARTINO sollecita una più chiara distinzione fra i rilievi che costituiscono osservazioni e quelli ai quali è invece condizionata l'espressione di un avviso favorevole. In particolare, dopo aver sottolineato l'esigenza di esplicitare il contenuto della lettera a), con riferimento al rapporto tra Piano sanitario nazionale e Documento di programmazione economico-finanziaria, condivide il contenuto del punto 2), del quale va sottolineata l'importanza.

Il senatore MORO esprime l'avviso che dal parere dovrebbe evincersi con chiarezza la contrarietà della Commissione bilancio su talune parti del decreto, qualora esse non vengano modificate secondo le indicazioni della Commissione stessa.

Il presidente COVIELLO, nel rilevare che la Commissione ha compiuto un proficuo lavoro sullo schema di decreto in esame, secondo una linea di carattere generale che è funzionale al reperimento di risorse da destinare in modo prioritario a spese effettivamente produttive, dichiara di condividere la proposta formulata dal relatore, che appare fedele a tale impostazione e che sottolinea con molta chiarezza la necessità di giungere a risolvere definitivamente il problema del debito storico accumulatosi finora nel comparto sanitario. Nel prospettare l'opportunità di chiarire, nell'ambito della lettera *a*), che la domanda di prestazioni e servizi sanitari deve essere coerente con le scelte effettuate nel Documento di programmazione, esprime un giudizio favorevole sul contenuto del punto *b*) affermando, con riferimento al punto *d*) che la coerenza fra il decreto sanitario e le scelte compiute sul piano del federalismo fiscale può essere perseguita in modo programmatico. Dopo aver proposto di recuperare tra le osservazioni proposte la preoccupazione, esposta nella relazione, che i risparmi ipotizzati nel decreto saranno realizzati in un momento successivo rispetto alle spese, che sono invece immediate, esprime l'avviso che ad una lettura più attenta del testo sui fondi integrativi, il secondo periodo della lettera *e*) possa essere soppresso.

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che occorrerebbe concludere in giornata l'esame dello schema di decreto, per trasmettere le osservazioni in tempo utile alla 12ª Commissione, propone di sospendere la seduta per riprenderla in serata.

Concorda la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 19,15.*

Il senatore VEGAS esprime insoddisfazione sul testo dello schema di decreto il quale, oltre a recare norme di spesa, ad esempio attraverso l'istituzione di organismi dei quali solo in futuro sarà possibile definire il costo effettivo, non è idoneo a individuare una soluzione efficace per evitare il ripetersi dei tradizionali scostamenti tra la spesa prevista e quella erogata, che hanno da sempre costituito il principale problema del settore sanitario. In relazione all'articolo 1, sarebbe necessario a suo avviso compiere una scelta molto chiara nel senso o di fissare il livello essenziale delle prestazioni sanitarie, ovvero il loro livello minimo dando contestualmente più margini di autonomia alle Regioni. Personalmente, preferirebbe quest'ultima ipotesi, tuttavia il sistema sanitario è costruito sulla base di costi che sono già determinati e sarebbe pertanto di difficile realizzabilità; in ogni caso, anche la scelta della prima ipotesi dovrebbe necessariamente accompagnarsi a meccanismi di definizione della spesa sanitaria che non siano basati esclusivamente sui costi storici, atte-

nendosi in qualche modo anche alle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dopo aver manifestato la non condivisione della remunerazione a tariffa, che non consente fisiologicamente di ridurre i costi ma può solo portare ad un contenimento delle prestazioni sul piano quantitativo o qualitativo, giudica negativamente la scelta compiuta nel decreto di scoraggiare l'assistenza indiretta che, invece, potrebbe risultare molto vantaggiosa per la spesa sanitaria pubblica. Nel sollecitare poi una disciplina dei fondi integrativi che li renda realmente accessibili a tutti i cittadini e che li configuri quale strumento che agevola la traslazione del costo della sanità sulla spesa privata e non per recare benefici ai gestori, esprime l'avviso che nel suo complesso il provvedimento tende a far aumentare le spese sanitarie dando un servizio meno efficiente. Per queste ragioni, condivide le osservazioni e le condizioni formulate nella proposta del relatore, ritenendo tuttavia che esse avrebbero dovuto tradursi più coerentemente in un avviso contrario.

Il senatore MANTICA, nell'esprimere la propria contrarietà sullo schema di decreto legislativo in materia sanitaria, condivide l'esposizione del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta illustrata, sottolineando in particolare le osservazioni relative all'articolo 8-*quinquies*, sui criteri per la scelta delle strutture erogatrici, e quelle relative alla non coerenza – che rischia di vanificare l'impegno effettuato per introdurre una maggiore autonomia per le Regioni – tra lo schema in titolo con quanto deliberato in relazione al federalismo nell'articolo 10 del provvedimento collegato in materia fiscale. Per quanto riguarda il primo aspetto, in particolare, ritiene che la considerazione dei costi e dell'efficienza di produzione delle strutture costituisce il criterio che deve indirizzare il Servizio sanitario nazionale nella scelta degli erogatori, come del resto avviene in Lombardia.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver condiviso l'intervento del senatore Vegas, pur esprimendo apprezzamento per numerose osservazioni formulate dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta illustrata, poiché ritiene che l'articolazione dei rilievi evidenzia elementi di critica tali, sia sull'impostazione generale dello schema di decreto legislativo sia in relazione ad aspetti di dettaglio, che dovrebbe concludersi con una posizione contraria sul provvedimento. In particolare, ritiene che la riforma proposta privilegi, ancora una volta, misure di contenimento che pongono limitazioni al servizio e alle prestazioni e non interviene sulla struttura del servizio pubblico, che risulta sovradimensionata rispetto alle prestazioni che deve fornire. Nell'osservare che la redazione di bilanci civilistici da parte delle aziende sanitarie ha consentito l'emergere di tale errata ed esorbitante utilizzazione dei fattori produttivi, sottolinea come lo schema in esame preveda, come del resto evidenziato anche nell'esposizione del relatore, l'istituzione di ulteriori organismi e commissioni, aumentando la rigidità, anche amministrativa, della struttura per l'erogazione delle prestazioni.

Il senatore MORO ribadisce di non condividere la proposta illustrata, che contiene tante osservazioni e condizioni, da rendere più ragionevole l'espressione di una complessiva contrarietà.

Il presidente COVIELLO propone di far precedere le osservazioni dalla sottolineatura degli aspetti positivi del decreto.

Il relatore MORANDO fa presente che il parere reso dalla Commissione bilancio, riferendosi ai profili finanziari, non può che articolarsi in rilievi – qualora non sia un parere favorevole semplice – correndosi altrimenti il rischio di invadere la competenza della Commissione di merito; illustra poi le modifiche che intende apportare allo schema di parere a seguito del dibattito svoltosi. Ritiene opportuno inserire una nuova lettera tra le condizioni al fine di richiedere una riformulazione che escluda che le disposizioni onerose esplichino il loro effetto finanziario nell'immediato, al contrario di quelle volte a realizzare risparmi. Anche la lettera *d*) potrebbe essere riformulata nel senso di prevedere una convergenza programmatica tra il decreto legislativo e il contenuto dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 (collegato fiscale), mentre la lettera *e*) potrebbe essere attenuata limitandosi al primo periodo. Dopo aver invece espresso l'avviso che non è possibile fissare una data per l'«anno zero», accoglie un suggerimento del presidente Coviello volto a puntualizzare meglio il percorso previsto per la definizione delle risorse nell'ambito del decreto.

Il presidente COVIELLO dà notizia che alla Camera dei deputati le Commissioni investite dell'esame dello schema di decreto sono giunte alla determinazione di rinviare l'emissione del parere alla prossima settimana, tenendo conto delle modifiche che il Governo si è impegnato a recepire in base ai suggerimenti di alcuni soggetti coinvolti, quali le Regioni e i sindacati.

Il senatore PIZZINATO fa presente che anche recenti notizie di stampa danno per certa la modifica dei contenuti del decreto legislativo.

I senatori FERRANTE e MANTICA fanno presente che tali modifiche non potranno che essere concretamente accolte in sede di approvazione finale del decreto, così come le osservazioni formulate in sede parlamentare.

Il relatore MORANDO conviene, evidenziando altresì che è opportuno concludere nei tempi previsti l'esame del decreto, dal momento che il Parlamento non potrebbe essere investito formalmente dell'esame di uno schema di decreto modificato.

La Commissione, a maggioranza, accoglie quindi la proposta del relatore Morando, come riformulata nel senso da lui testé illustrato.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**267<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi» (n. 449)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)

(R144 003, C06<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale fa presente che il provvedimento è stato emanato dal Governo in esercizio della delega prevista dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997. Infatti, il provvedimento attua la direttiva comunitaria 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi. Dal recepimento di tale direttiva deriva l'esigenza di apportare una serie di modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, peraltro di carattere prevalentemente formale. Passando ad esaminare analiticamente il contenuto del provvedimento, il relatore fa presente che l'articolo 1 (modificativo dell'articolo 1 del Testo unico) prevede l'inserimento nel novero delle autorità di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita con il decreto legislativo n. 124 del 1993. Sempre all'articolo 1 definisce le «autorità competenti» come le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento

collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.

Sempre in tema di definizioni, il comma 4 dell'articolo 1 aggiunge al Testo unico bancario il concetto di «stretti legami», individuati come i rapporti di controllo e di partecipazione tra una banca, o i soggetti del gruppo di appartenenza, e un altro soggetto, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Tale ultima definizione, prosegue l'oratore, è finalizzata ad esplicitare il contenuto dell'ulteriore requisito aggiunto all'articolo 14 del Testo unico, in materia di autorizzazione all'attività bancaria. Si prevede, infatti, con l'articolo 3 del provvedimento in esame che l'autorizzazione della Banca d'Italia sia condizionata alla insussistenza tra le banche o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti di «stretti legami», che possono essere di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Un ulteriore intervento in materia di procedura autorizzatoria della Banca d'Italia riguarda poi il recepimento del requisito della coesistenza nello stesso Stato membro della sede statutaria e dell'amministrazione centrale della società da autorizzare.

L'articolo 2 dello schema di decreto, invece, contiene alcune modifiche in materia di segreto di ufficio e collaborazione tra autorità. Da un lato si amplia il novero delle autorità italiane con le quali la Banca d'Italia è tenuta a collaborare, anche mediante scambio di informazioni (COVIP e UIC), dall'altro si prevede una deroga al segreto di ufficio nei confronti del Ministro del tesoro. Per quanto riguarda, invece, lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e autorità competenti di Stati extracomunitari, si definiscono le condizioni perché tale scambio di informazioni possa avvenire: esistenza nello Stato extracomunitario di un regime del segreto di ufficio almeno equivalente a quello italiano, preordinazione dello scambio all'esercizio di funzioni di vigilanza, assenso delle autorità competenti di Stati comunitari al trasferimento di informazioni dalle stesse eventualmente fornite alla Banca d'Italia e svolgimento dello scambio nel contesto di un accordo di cooperazione.

L'ultimo articolo (articolo 4) prevede l'abrogazione di una disposizione del Testo unico bancario allo scopo di coordinare il regime di collaborazione tra Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi alla luce dei mutati compiti e della mutata qualificazione giuridica di tale ultimo organismo.

L'oratore conclude, sottolineando la piena corrispondenza allo schema di decreto ai principi e ai criteri contenuti nella legge di delega e propone pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale richiama l'attenzione sul ritardo con il quale vengono recepite le direttive comunitarie nell'ordinamento italiano. Nel merito, egli ritiene opportuno un ampliamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi, così come giudica positivamente l'aver inserito tra le autorità competenti il Comitato di vigilanza sui fondi pensione. Per questi motivi, la propria parte politica voterà a favore della proposta di parere favorevole.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, prende la parola il sottosegretario Pinza, il quale dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0056<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS avverte che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione procederà alla deliberazione di proposta di indagine conoscitiva sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione, analogamente a quanto è in procinto di fare anche la Commissione finanze della Camera dei deputati. Le audizioni previste per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva potrebbero già essere programmate per mercoledì e giovedì della prossima settimana.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0056<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS avverte che è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge n. 3663, recante norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, già approvato dalla Commissione in sede referente. Egli comunica quindi che l'ordine del giorno delle restanti sedute della settimana è integrato con la discussione di tale disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**313<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra il provvedimento in titolo, recante modifiche alla legge n. 113 del 1991, osservando anzitutto come già all'inizio degli anni '90 fosse all'attenzione del legislatore l'esigenza di potenziare l'organizzazione della ricerca scientifica e di favorire l'istituzione di nuovi centri a ciò preposti. Il disegno di legge ora all'esame del Senato, prosegue il relatore, muove dalla consapevolezza di dover aggiornare i principi ispiratori della legge del 1991. In particolare egli si sofferma sui punti salienti dell'articolato, tra cui il comma 1 dell'articolo 1 che reca la definizione di cultura «tecnico-scientifica», intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate; il comma 2 indica invece gli obiettivi strategici, fra cui la costruzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici, nonché il potenziamento – anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali – dei musei civici di storia naturale e dei musei scientifici di interesse naturale; il comma 4 sancisce infine la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge stessa. Il relatore illustra poi il contenuto dell'articolo 2 (relativo al finanziamento delle iniziative per un ammontare pari a lire 20 miliardi

annui a decorrere dal 1999), dell'articolo 3 (che riserva almeno il 60 per cento di tale cifra al finanziamento ordinario di enti, fondazioni, strutture e consorzi che presentino una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'anno precedente), dell'articolo 4 (che prevede un bando annuale a cura del Ministero con l'indicazione delle modalità di presentazione delle domande) e dell'articolo 5 (che istituisce un comitato tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e coordinamento, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato).

Conclusa la disamina del testo, il relatore osserva peraltro che esso si attesta su una concezione di cultura scientifica tributaria di una distinzione ormai ampiamente superata: da tempo è infatti emersa la consapevolezza che non è possibile istituire gerarchie dei saperi e che la cultura scientifica non attiene solo alle scienze esatte, matematiche e naturali. Al contrario, qualunque osservazione del reale basata su una metodologia scientifica, che preveda l'elaborazione di ipotesi e la verifica dei processi cognitivi, può legittimamente ambire al riconoscimento di carattere scientifico. È quindi inaccettabile, sia sul piano delle argomentazioni che in sede di dibattito intellettuale, accogliere il concetto di cultura scientifica esclusivamente tecnico, sotteso al disegno di legge in esame. Conclusivamente egli esprime pertanto un giudizio sostanzialmente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, purché ad esso siano apportati emendamenti migliorativi tali da restituire al termine «scientifico» tutta la ricchezza dei suoi plurimi significati.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI esprime, in via preliminare e con riserva di successivi approfondimenti, favore per lo sforzo, profuso con il disegno di legge in esame, di rendere più efficace la legge n. 113 del 1991, a suo tempo accolta con viva soddisfazione perché dava riconoscimento di dignità e valorizzazione alla cultura scientifica, sino allora negletta. In ordine a specifiche puntuali variazioni al dispositivo di quella legge, proposte con il provvedimento in discussione, ritiene positivo il fatto che l'impegno alla valorizzazione sia ora riferito a un ambito nazionale, non più circoscritto quindi al solo Mezzogiorno, così come reputa rilevante il riferimento alle iniziative capaci di favorire la comunicazione (peraltro inquadrato, in modo a suo avviso riduttivo, nell'ottica della sola incidenza sulla vita quotidiana, non già sulla cultura in generale).

Richiamate talune iniziative (quali le Settimane della cultura scientifica) che hanno avuto impulso e diffusione proprio per effetto della citata legge del 1991, si sofferma su taluni aspetti della esposizione del relatore, in particolare l'auspicio che la definizione di cultura tecnico-scientifica (presente nell'articolo 1 del disegno di legge) sia ampliata. Tale posizione gli appare sostanzialmente condivisibile, purché sia prestata, in essa, precipua attenzione al profilo metodologico, vale a dire a una definizione del metodo scientifico e a una sua piena valorizzazione in termini di cultura generale. Quest'ultima sembra di contro, nei tempi odierni, volersi affrancare dal rigore classificatorio che è proprio, appunto, della scienza, ivi comprese le branche umanistiche, per le quali l'ap-

plicazione del metodo sperimentale, da Galileo in poi, presenta aspetti di peculiare problematicità. L'appello del relatore a un ampliamento della definizione della cultura scientifica è dunque da accogliere, a condizione che esso conduca a una considerazione globale di tutte le metodologie della scienza, la quale va intesa non secondo una concezione utilitaristica ma alla stregua di mezzo di cultura, quale ricerca della verità, scongiurando altresì possibili separatezze tra versanti disciplinari diversi.

Conclusivamente dichiara di condividere lo spirito del disegno di legge, pur riservandosi di presentare emendamenti, nonché l'impostazione sposata dal relatore, peraltro con i distinguo sopra formulati.

Il senatore ASCIUTTI ravvisa, nel sostanziale favore espresso dal relatore al provvedimento, velata critica, da ciò traendo lo spunto per evidenziare elementi di forte perplessità, presenti in un provvedimento che ha, in definitiva, il suo epicentro esclusivamente nell'aumento – da dieci a venti miliardi – delle risorse. In particolare, non può dirsi certo migliorativa la sostituzione del riferimento alla cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti, con la nuova dicitura recata dall'articolo 1; inoltre la norma sulla promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado non tiene in alcun conto la competenza del Dicastero della pubblica istruzione e l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ancora, l'articolo 3 destina almeno il 60 per cento delle risorse (senza dunque nemmeno predeterminare una percentuale fissa) al finanziamento – ordinario, è da sottolineare – di enti, fondazioni, strutture e consorzi, senza alcuna ulteriore specificazione. Se la proposta originaria recata dal disegno di legge in avvio del suo *iter* presso la Camera dei deputati recava, giusta o sbagliata che fosse nel merito, l'individuazione di cinque poli di ricerca, il prosieguo della discussione presso quel ramo del Parlamento ha condotto a una formulazione di contro eccessivamente generica. Riguardo infine alle perplessità suscitate dalle disposizioni relative al comitato tecnico-scientifico (la cui istituzione è prevista dall'articolo 5 del disegno di legge), è sufficiente richiamare il rilievo della Commissione affari costituzionali circa la incerta congruenza di questo nuovo apparato amministrativo con quanto previsto nei provvedimenti di attuazione della delega legislativa sulla riforma dell'amministrazione centrale dello Stato.

Rileva da ultimo come la speditezza dell'*iter* intrapreso sin qui presso il Senato induca a ritenere che questo disegno di legge, invero importante, sia dalla maggioranza considerato addirittura fondamentale, con il risultato ultimo, a ben vedere, di una complessiva perdita di tempo, dal momento che sarebbe stato sufficiente, e ben più opportuno, il mero rifinanziamento della legge del 1991.

Per il senatore RESCAGLIO il disegno di legge presenta talune disposizioni che, pur con talune manchevolezze, presentano ampio respiro, tanto più se si tiene conto delle difficoltà in cui versano le istituzioni scolastiche per molti dei profili richiamati dal medesimo provvedimento. Così, se è da chiarire il riferimento al patrimonio tecnico scientifico di

interesse storico, al pari di quello alle attività di formazione ed aggiornamento professionale, risulta sicuramente apprezzabile e innovativo l'impegno a sviluppare un'efficace didattica della storia della scienza, laddove proprio la storia della conoscenza e delle idee non è adeguatamente curata nell'insegnamento scolastico. Interessante è inoltre l'intento di promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo un'evoluzione che dovrebbe condurre al superamento di arretratezze, le quali fanno considerare come sperimentali applicazioni che dovrebbero ormai essere acquisite in via ordinaria. Peraltro le disposizioni a questo riguardo omettono di fare riferimento agli insegnanti e al loro aggiornamento. Richiama conclusivamente le disposizioni concernenti i musei e i centri scientifici, la possibilità per il Ministro di promuovere accordi con enti privati nonché la configurazione del comitato tecnico-scientifico, esprimendo per quest'ultimo riguardo l'auspicio ch'esso sia composto da uomini di ricerca.

Il senatore MASULLO si richiama alla legge n. 113 del 1991, che fu provvedimento all'insegna dell'ambiguità e quindi dell'equivoco, con il quale i presentatori probabilmente intendevano perseguire finalità identica a quella ora perseguita con il provvedimento in esame. Oggi come allora, si ha presente un'accezione di cultura scientifica intesa in senso specifico e restrittivo, con elisione del suo profilo umanistico. Entra qui in gioco una curvatura scorretta della cultura italiana, consistente nel non sapere cosa sia scienza. È infatti ben radicata la tendenza a confondere retorica e scienza umanistica, a far coincidere scienza con le scienze esatte ed empiriche, nonché a relegare la cultura umanistica a un ambito di premi letterari o finanziamenti di enti culturali variamente produttivi. Contro tale orientamento dovrebbe valere, più ancora del suggerimento di Melantone di studiare il greco, l'intero processo di trasformazione che ha investito le scienze umane, da quelle linguistiche (da Humboldt in poi), etnologiche, storiche (si pensi alle *Annales* e al superamento di una tradizione storicistica classica, avente sì carattere scientifico filologico ma anche carattere politico e quindi retorico, come tecnica del persuadere) alle stesse scienze economiche, le quali hanno attraversato una evoluzione metodologica e, in senso proprio, tecnica, nell'accezione di τῆχνη.

Rileva pertanto che il disegno di legge, al pari già della legge del 1991, sottintende – ciò che risponde al vero – che le scienze positivisticamente intese come esatte o empiriche o naturali siano poco diffuse, e che a fronte di questa ignoranza vi sia invece una grande dottrina nelle scienze umanistiche – ciò che è di contro sicuramente falso. Ritiene pertanto che una iniziativa legislativa a favore della diffusione della cultura scientifica nel senso «tecnico» intanto possa essere accettato, in quanto vi sia al contempo analoga iniziativa volta alla promozione della cultura scientifica intesa nella sua accezione latamente umanistica. L'assenso al disegno di legge in discussione risulta pertanto condizionato alla formulazione di un altro disegno volto al sostegno rigoroso della diffusione di una coscienza di massa delle scienze umanistiche. Poiché sono qui in questione due specie del genere scienza, avere attenzione solo per una

specie implicherebbe ingiustamente ignorare, o peggio associare alla mera chiacchiera, l'altra specie, secondo impostazione in nessun modo condivisibile. Infine si sofferma sul richiamo alle città-centri delle scienze (recato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge), che pare mero ossequio al mito della città-scienza, nonché sulla partecipazione – che ritiene non spiegabile – del rappresentante della Conferenza dei rettori nel comitato tecnico-scientifico (previsto dall'articolo 5).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA*

(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0035<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta odierna della Commissione, è posticipata a domani, giovedì 27 maggio, alle ore 9,15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**292ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

**(80) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** – *Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato*

**(693) MARINO ed altri.** – *Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri*

**(1349) MACERATINI ed altri.** – *Riconoscimento ai pensionati delle Ferrovie dello Stato degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro*

**(2074) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Riconoscimento degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro ai pensionati delle Ferrovie dello Stato*

**(2112) VERALDI ed altri.** – *Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato*

**(3395) CALVI.** – *Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale*

– e **petizione n. 350 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore BORNACIN – che ieri si era riservato – si è pronunciato favorevolmente sulla questione di competenza negativa sollevata dal presidente Petruccioli, la Commissione unanime conviene sulla opportunità di declinare la competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C08ª, 0005º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, fa presente che, rispetto al testo dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri, possono essere accolte alcune osservazioni pervenute dai Gruppi. In particolare appare condivisibile che il Ministero delle comunicazioni riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della direttiva n. 97/67/CE nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva stessa. Si dichiara quindi favorevole all'osservazione che nella concessione di finanziamenti specifici per il fornitore del servizio universale, qualora gli oneri dello stesso risultino eccessivi, si effettui tale valutazione considerando un operatore efficiente. Ritiene infine di condividere il fatto che nella gestione del servizio universale sia necessario avere riguardo principalmente alla fruibilità del servizio da parte di tutti gli utenti, ciò significando che devono essere attentamente considerate tutte le condizioni relative alle prestazioni con particolare riferimento alle aree disagiate da un punto di vista economico, territoriale, orografico e del sistema dei trasporti.

Il senatore LAURO propone di cambiare il parere alla lettera *b*), punto 2, sostituendo il termine di 12 mesi con il termine di 18.

Il relatore VISERTA COSTANTINI e il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario sulla proposta del senatore Lauro.

Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere avanzata dal relatore Viserta Costantini innanzi tutto perché ritiene non giustificabile l'esistenza di un gestore unico del servizio universale. In secondo luogo la trasparenza contabile riguardante la gestione del servizio universale è assai scarsa e poco condivisibile, in quanto penalizza gli operatori privati del settore, appare la definizione della riserva. Fa infine presente come non sia stato possibile accertare in modo soddisfacente il costo del servizio universale.

Il senatore ERROI esprime il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare.

Il senatore BORNACIN, dopo aver dato atto al relatore di aver tentato di migliorare, attraverso i suggerimenti contenuti nel parere che ha accolto in parte anche quelli avanzati dalla sua parte politica, il testo dello schema di decreto di recepimento della direttiva n. 97/67/CE, annuncia tuttavia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale in quanto il provvedimento rappresenta un blocco al processo di liberalizzazione del settore postale.

Il senatore FIRRARELLO, pur esprimendo un giudizio negativo sulla previsione di un gestore unico del servizio universale e nel riaffermare la necessità di una liberalizzazione, esprime tuttavia il proprio voto favorevole sul parere elaborato dal relatore auspicando un ripensamento dell'Esecutivo circa la possibilità di un ampliamento della concorrenza nel settore postale.

Il senatore FALOMI esprime il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra in quanto il provvedimento si colloca perfettamente nello spirito della direttiva n. 97/67/CE.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI per ringraziare tutti i membri della Commissione che si sono impegnati e hanno fortemente contribuito ai processi di liberalizzazione attivati in molti dei settori di competenza della Commissione stessa. Grande attenzione è stata riservata all'efficacia degli interventi, diversi a seconda dei settori disciplinati. A tal proposito fa presente che la direttiva n. 97/67/CE, che il provvedimento in esame ha il compito di recepire, rappresenta soltanto una tappa nel processo di liberalizzazione del settore postale che ha lo scopo di mettere il gestore del servizio universale in grado di poter concretamente competere con gli altri operatori europei attraverso un incremento e una riconquista dei livelli di efficienza.

Verificata quindi la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore con le integrazioni sopra illustrate che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**262ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le politiche agricole, De Castro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C09ª, 0012ª)

Il presidente SCIVOLETTO avverte che da parte del senatore Germanà è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle iniziative a favore del settore della pesca nel Mare Adriatico, in conseguenza degli effetti delle operazioni belliche nei Balcani**  
(R046 001, C09ª, 0009ª)

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il ministro De Castro per la disponibilità dimostrata ad intervenire tempestivamente per informare la Commissione sulla tematica oggetto dell'odierna audizione, sottolinea che tale problema suscita enorme interesse nel Parlamento, ricordando

in particolare che la Commissione è impegnata nell'esame dell'A.S. 3358 (recante modifiche alla legge 14 luglio 1965, n.963, alla quale sono già stati presentati i relativi emendamenti), formulando l'auspicio che – essendo buona parte di questi emendamenti frutto di un largo accordo fra le forze politiche – il provvedimento possa essere presto esaminato e discusso in sede deliberante; ricorda inoltre che è stato altresì avviato l'esame dei disegni di legge in materia di riforma del settore della pesca, il cui *iter* auspica possa essere altrettanto rapido, al fine di fornire risposte immediate alle esigenze del settore.

Il ministro DE CASTRO ringrazia il presidente Scivoletto per l'occasione offerta di informare il Parlamento sugli esiti della riunione odierna – svoltasi nella mattinata con la partecipazione dello stesso Presidente del Consiglio – nell'ambito del tavolo agricolo ed alimentare (formalizzato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). A tale riguardo informa che, a seguito di molte altre riunioni *ad hoc*, si è concordato il testo di una disposizione legislativa per il settore della pesca che potrà costituire oggetto di apposito decreto-legge, presumibilmente da adottare nella prossima seduta del Consiglio dei ministri, precisando che l'adozione della disposizione attraverso la decretazione d'urgenza è indispensabile per attribuire immediata esecutività alla norma (preannuncia altresì che tale disposizione potrebbe anche essere presentata, quale emendamento, allo stesso A.S. 3358 all'esame della Commissione).

Il ministro De Castro, dato conto delle istanze emerse nei vari incontri tecnici svoltisi sul tema, ricorda che le ricadute sulla pesca e i problemi collegati al ritrovamento di ordigni bellici nel mare Adriatico sono stati oggetto di un suo immediato intervento nel Consiglio agricolo, al fine di segnalare la gravità della situazione degli operatori nazionali della pesca nel mare Adriatico, tale da esigere un impegno diretto della stessa Unione Europea: a tale riguardo precisa che l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 prevede la possibilità di conferire un indennizzo a uno Stato membro per compensare le misure di sostegno al settore per le perdite connesse ad operazioni di arresto temporaneo delle attività di pesca motivate da eventi non prevedibili (indennizzo, da concedere secondo modalità analoghe a quello del fermo biologico, a favore degli armatori e degli operatori del settore). Precisa che il commissario Fischler ha già provveduto ad informare della richiesta il Commissario competente e che dovrebbero sussistere tutti i presupposti per consentire l'applicazione dell'articolo 14, informa che i primi di giugno potrà pervenire la risposta ufficiale dell'Unione Europea in ordine al cofinanziamento della disposizione (di cui darà conto nel prosieguo). In linea generale precisa che il calcolo finanziario dello stanziamento (che dovrebbe prevedere un'erogazione, per quarantacinque giorni di un totale di sessanta miliardi) è stato basato sull'ipotesi estrema che tutte le circa 7.400 imbarcazioni dell'Adriatico possano beneficiare del cosiddetto «fermo bellico» che – nell'ipotesi di immediata entrata in vigore della decretazione d'urgenza – dovrebbe saldarsi, senza soluzione di continuità, con l'avvio del

fermo biologico, pur sottolineando che sono limitate le aree in cui il rischio è maggiore (e fa al riguardo riferimento a tutte le informazioni pervenute dalla NATO in ordine ai siti oggetto dello sganciamento di ordigni bellici).

Nel ricordare l'importanza anche di assicurare una celere approvazione dell'A.S. 3358 (in materia di modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima) recentemente sollecitato anche dal ministro Dini, osserva che appare difficile immaginare che sia opportuno bloccare tutta l'attività di pesca nell'Adriatico, ricordando che le bombe dovrebbero essere tutte disinnescate, invitando comunque tutti a esplicitare i massimi sforzi per tranquillizzare gli operatori. Richiamato quindi il dibattito svoltosi in ordine al carattere obbligatorio o volontario del fermo da prevedere, informa che si è deciso di istituire una Unità di crisi presso il MIPA per valutare tutte le necessità del caso.

Passa quindi a dare conto della proposta normativa (elaborata al termine della odierna riunione conclusiva), precisando che si prevede, in applicazione delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, un fermo temporaneo dell'attività di pesca nel mare Adriatico, in conseguenza dell'avvenuto rinvenimento di ordigni esplosivi; si prevede altresì la corresponsione alle imprese di pesca di un premio, rapportato ai massimali di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento, e di una indennità giornaliera per ciascun membro dell'equipaggio, a parziale rimborso alle imprese del minimo monetario garantito e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali, con l'adozione da parte del Ministro per le politiche agricole di un decreto di attuazione del fermo temporaneo e disciplinante l'attività istruttoria demandata alle Capitanerie di Porto; il fabbisogno finanziario occorrente, tenendo conto anche della quota di partecipazione comunitaria, in attesa del perfezionamento dell'*iter* per il cofinanziamento, verrà anticipato con risorse nazionali a disposizione del settore della pesca. Fornite ulteriori precisazioni in ordine ai criteri già citati di determinazione del fabbisogno finanziario globale e dei parametri da assumere per il fabbisogno giornaliero, il Ministro precisa che all'onere derivante dall'attuazione del fermo, in attesa della definizione e della erogazione del contributo comunitario, si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge n. 41/82 (la cui dotazione attualmente è di circa 90.000 milioni). A tale ultimo riguardo precisa ulteriormente di aver comunque assunto l'impegno a rimpinguare le risorse utilizzate già stanziare per il settore della pesca.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BARRILE, ringraziato il ministro De Castro per l'ampia esposizione, prende atto con soddisfazione che il Governo ha mostrato ampia sensibilità e senso di responsabilità nei confronti di un settore che attraversa comunque una fase di crisi, pur sottolineando che occorre tenere conto della volontà manifestata dai pescatori di continuare a svolgere un ruolo produttivo. Nel segnalare l'esigenza della massima vigilanza per garantire agli operatori del settore piene condizioni di sicurez-

za, il senatore Barrile osserva che anche la scelta di istituire un'apposita Unità di crisi con il compito di coordinare le competenze dei Ministeri e garantire una corretta informazione appare una scelta opportuna. Rivolge infine una raccomandazione al Ministro affinché, una volta stabilite le procedure di intervento, venga seguito con la massima attenzione il flusso di informazioni e di dati provenienti dalle zone a rischio, al fine di potenziare conseguentemente l'attività dei mezzi impegnati nell'attività di sminamento. Osservato che il teatro di crisi è certo identificabile nel mare Adriatico, sottolinea l'esigenza di prevedere un adeguato sostegno anche alle altre attività produttive, che hanno subito gli inevitabili e gravi contraccolpi della crisi in atto.

Il senatore BISCARDI rileva preliminarmente che nessuno può disconoscere la tempestività dell'intervento preannunciato dal Governo, e nel convenire con le osservazioni del senatore Barrile, invita a tenere nel massimo conto tutti i profili attinenti alla sicurezza degli operatori della pesca, esprimendo altresì soddisfazione per l'annuncio della prossima istituzione di una Unità di crisi per seguire l'andamento della situazione. A tale riguardo chiede preliminarmente quale sia l'effettivo intendimento del Governo nel tenere conto della situazione generale di sicurezza del mare Adriatico nel suo complesso, ricordando il recentissimo episodio, occorso nel medio Adriatico ad alcuni pescatori molisani che, avendo ripreso l'operatività, hanno reperito un ordigno assai voluminoso e sottolineando che l'intervento del Governo deve essere equo e paritario per tutto l'Adriatico. Dopo avere altresì chiesto quale sia la copertura del salario giornaliero per gli operatori, rispetto allo stanziamento previsto per ogni giorno di fermo bellico, rileva conclusivamente che la scelta operata dal Governo costituisce un esempio di intervento tempestivo e opportuno.

Il senatore MINARDO, ringraziato il ministro De Castro per le informazioni fornite alla Commissione, osserva preliminarmente che lo sganciamento delle bombe in mare Adriatico ha costituito un atto imprudente, pur nella consapevolezza di quanto previsto in questi casi dalle regole belliche. Nell'osservare che è comunque importante acquisire informazioni in ordine a quale distanza dalla costa e a quale profondità le bombe sono state rilasciate, il senatore Minardo richiama l'attenzione sulle importanti e preoccupanti ricadute economiche determinatesi per il settore della pesca e del turismo. Osserva altresì che pur a fronte delle assicurazioni fornite in ordine alla non ripetitività di tali circostanze, sembra sussistere comunque il pericolo del rilascio di ulteriori ordigni. Di fronte ad una situazione di tale complessità da destare così serie preoccupazioni, il senatore Minardo conclusivamente osserva che i fondi dell'Unione Europea dovrebbero essere erogati in misura ancora maggiore di quella ipotizzabile.

Il senatore ANTOLINI, nel rilevare che non si può non essere d'accordo con l'esigenza degli interventi preannunciati dal Governo, ritiene che sia opportuno accogliere gli inviti avanzati dal ministro De

Castro a evitare eccessive drammatizzazioni. Nel ricordare comunque il reperimento di ordigni bellici nel lago di Garda, si chiede quale credito possa essere dato alle assicurazioni fornite dai comandi militari, alla luce della circostanza che le ammissioni sui rilasci di ordigni bellici sono intervenute solo dopo la scoperta dei medesimi, invitando conclusivamente ad adoperarsi per salvaguardare la vita dei pescatori.

Il senatore CUSIMANO dichiara di avere ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Ministro, che ritiene esigano qualche chiarimento: in particolare si chiede per quali ragioni, se il Governo è intenzionato ad adottare la preannunciata disposizione sotto forma di decretazione d'urgenza, si intende altresì presentare la medesima proposta anche quale emendamento all'A.S. 3358. Esprime quindi preoccupazione per le affermazioni del Ministro dalle quali si potrebbe quasi evincere il pericolo di ulteriori rilasci di ordigni bellici in mare.

Dopo che il ministro DE CASTRO ha precisato che la NATO ha escluso tale eventualità, il senatore CUSIMANO, riprendendo il suo dire, osserva che, a suo avviso, nessuna zona di mare può considerarsi esclusa dai rischi e ricorda che in Sicilia sono dislocate ben due basi aeree (Sigonella-Catania e Birgi-Trapani) dalle quali partono aerei militari, il che induce a ritenere che anche nel Mediterraneo e nel Canale di Sicilia possano sussistere rischi, pur esprimendo l'auspicio di una tempestiva conclusione degli eventi bellici in corso.

Osserva quindi che l'ipotizzata norma di decretazione d'urgenza prevederebbe una definizione dei compartimenti marittimi interessati identificati in quelli del mare Adriatico ma ribadisce non può escludersi che anche altre zone di mare possano essere eventualmente interessate da tali interventi. Poiché la previsione finanziaria preannunciata dal Ministro prevede uno stanziamento di sessanta miliardi, ritiene che sussistano gli spazi finanziari per soddisfare eventuali altre situazioni di emergenza in altre zone di mare, tanto più in quanto è prevedibile che alcuni operatori possano decidere di proseguire l'attività di pesca, trattandosi di fermo su base volontaria: si tratta quindi di evitare di fissare in via legislativa tali limiti territoriali, per rendere possibili eventuali ulteriori interventi.

Il presidente SCIVOLETTO osserva che - ove si verifichi un orientamento unanime e convergente in ordine all'*iter* del preannunciato decreto-legge sul fermo bellico - si potrebbe ipotizzare una conversione in legge in tempi assai ravvicinati.

Ha quindi la parola il senatore GERMANÀ il quale pur esprimendo apprezzamento per il ministro De Castro, fa osservare che il settore della pesca è stato assai «maltrattato» dal Ministro e dall'Amministrazione pubblica di settore e dichiara di non poter assolutamente convenire con il senatore Biscardi sulla tempestività dell'intervento governativo, visto che già un mese fa (il 29 aprile) aveva presentato un'apposita interrogazione (n. 3-02783) sulle difficoltà della pesca in relazione al per-

durare del conflitto. Quanto all'*iter* dell'A.S. 3358, ricorda che l'assenso alla sede deliberante è stato ritirato sulla base di una valutazione in ordine al carattere meramente sanzionatorio sul piano penale delle disposizioni ivi contenute. Osserva altresì che l'intervento preannunciato dal Governo – se si tiene conto delle varie tipologie delle imbarcazioni e dei tipi di pesca praticati in Adriatico – sembra più volto ad aiutare i pescatori a superare la paura, tenuto conto che oltre le trenta miglia, a suo avviso, difficilmente potranno essere pescati ordigni. Nel rilevare che gli eventi bellici hanno colpito anche gli altri operatori economici, osserva che i giorni di fermo (previsti dal Governo in quarantacinque) si ridurranno in realtà a soli quaranta giorni il che dovrebbe implicare uno stanziamento non utilizzato per otto miliardi, che potrebbero essere utilmente utilizzati secondo diverse modalità. Nel richiamare le circostanze che possono rendere difficili grandi spostamenti degli ordigni rilasciati, osserva in merito all'Unità di crisi che già sussistono le attribuzioni previste in capo ai Dicasteri competenti e alle Capitanerie di porto. Nel chiedere infine chiarimenti su quale sia la profondità alla quale si possono trovare le bombe, si chiede quali siano le finalità reali del Governo nello stanziare le somme preannunciate a soli quindi giorni dalle elezioni.

Il PRESIDENTE fa rilevare che l'interrogazione presentata dal senatore Germanà (n. 3-02783) non fa riferimento al rinvenimento delle bombe bensì alle difficoltà, legate alla guerra, per la pesca, specie in alto mare.

Ha quindi la parola il senatore GAMBINI il quale, espressa soddisfazione per le soluzioni concordate nell'ambito dell'odierna riunione del Tavolo agricolo (relative anche all'opportuna scelta di un momento di coordinamento dell'attività di governo in relazione alla grave crisi in atto), sottolinea che va comunque data prevalente attenzione ai profili della sicurezza. Nel dare quindi conto delle varie riunioni intervenute anche alla presenza del sottosegretario Brutti con gli operatori della pesca del mare Adriatico, osserva che c'è un'esigenza di acquisire ragionevoli certezze sulle zone di rilascio delle bombe e tempestive informazioni anche in ordine ai futuri, possibili rilasci di ordigni bellici. Occorre quindi corrispondere a queste richieste di sicurezza da parte degli operatori, che pure hanno dimostrato l'intenzione di proseguire le proprie attività economiche, tanto più in un momento come quello attuale in cui i canali naturali di assorbimento dell'attività di pesca sono sostenuti dalle grandi offerte turistiche. Nel sostenere l'esigenza di sviluppare una riflessione sulle zone in cui è necessario prevedere l'obbligatorietà del fermo da quelle in cui può essere facoltativo, sottolinea l'opportunità di mantenere il collegamento fra l'attività di pesca e il consumo di pesce, sviluppando anche un'azione straordinaria di promozione del turismo in Adriatico sui mercati nazionali ed esteri.

Il senatore BEDIN sottolinea preliminarmente l'importanza, sul piano politico, di un coinvolgimento – indispensabile anche sotto il profilo

economico – dell'Unione Europea nei confronti delle esigenze degli operatori italiani, appartenenti ad un Paese chiamato ad operare in prima linea rispetto agli eventi bellici. Altrettanto importante è a suo avviso l'impegno assunto dal Governo di rimpinguare le risorse finanziarie già destinate al settore della pesca ed ora utilizzate per tale imprevedibile emergenza, prendendo atto anche delle ulteriori assicurazioni fornite in tal senso dal ministro De Castro. Nel richiamarsi anche alle considerazioni svolte dal senatore Gambini, ritiene che l'Unità di crisi sia indispensabile per gestire la fase dell'emergenza, tale da richiedere uno sforzo straordinario di coordinamento, per garantire, con informazioni tempestive, la sicurezza degli operatori. In ordine al decreto preannunciato si augura che tutti i Gruppi si impegnino a garantirne la immediata conversione, anche se non fa così sperare il dibattito testé svoltosi che ha visto alcuni esponenti dell'opposizione favorevoli ad una estensione territoriale delle misure da adottare ed altri che sembrano convinti trattarsi di misure a carattere elettorale.

Il senatore BIANCO, espresso apprezzamento per l'attenzione e la tempestività degli interventi preannunciati a favore del settore, rileva che il fermo bellico era atto sostanzialmente dovuto ma condivide anche la preoccupazione per il fermo delle attività turistiche e commerciali ugualmente compromesse dagli eventi bellici. Nel ritenere comunque insufficienti le somme stanziata ed espressa preoccupazione per le speculazioni verificatesi in passato in relazione ai fermi precedentemente disposti (per esempio per effetto dei criteri legati alla stazza dei navigli) auspica che nell'attuale circostanza vengano disposti adeguati controlli per evitare il ripetersi di tali gravi fenomeni. Osservato altresì che va prestata maggiore attenzione alle zone ove i rischi di rilascio delle bombe sono maggiori, auspica che il mare Adriatico non diventi una discarica delle bombe americane.

Il ministro DE CASTRO, replicando ai senatori intervenuti, precisa che non potrà entrare nel merito delle situazioni a rischio, assicurando però che tutti i dettagli richiesti dai senatori sono stati comunque comunicati dalla NATO, che ha inoltre ribadito l'impegno a evitare fatti eccezionali, quali quelli verificatisi nei giorni passati, di rilascio di ordigni bellici che, oltretutto, sono assai costosi. Nell'assicurare che sono in corso le indispensabili e urgenti attività di bonifica da parte dei mezzi necessari, precisa che alcuni rilasci in particolari aree di mare sono da ricollegare alle zone di navigazione delle porta-aeree. Nel sottolineare che tali quesiti sono comunque di competenza del Dicastero della difesa, precisa che l'adozione delle disposizioni (di cui ha dato precedentemente conto e che formeranno oggetto del decreto-legge sul fermo bellico preannunciato) si rendono indispensabili per far scattare l'inizio del fermo medesimo. Ritiene peraltro estremamente opportuno presentare tale normativa quale proposta emendativa anche all'A.S. 3358, che contiene numerose importanti disposizioni in materia di pesca, largamente attesa anche da molti Paesi stranieri, quali gli Stati Uniti, e recentemente sollecitate anche dal Ministero degli affari esteri. Ritiene infine che sussista-

no le condizioni per far scattare l'applicabilità dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 2468/98 citato, ricordando le problematiche attinenti agli aiuti di Stato. Quanto infine all'Unità di crisi prevista, si tratta di una importante sede di coordinamento infragovernativo, indispensabile per un efficace adempimento dei compiti previsti.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa l'audizione odierna, ringrazia il ministro De Castro per tutte le informazioni che ha voluto offrire alla Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, L09ª, 0119ª)

Il PRESIDENTE precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3832 (in materia di disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), già fissato nella seduta di ieri è da intendersi riferito a giovedì 3 giugno, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**241ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1073) CIMMINO.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

**(2537) CAPONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore ZILIO ribadisce l'esigenza di giungere ad una nuova definizione normativa delle attività oggetto dei disegni di legge in titolo, così come indicato in sede europea e dalla giurisprudenza amministrativa. Ciò corrisponde, del resto, anche ad una precisa sollecitazione delle categorie interessate. Auspica, pertanto, che la Commissione possa concludere rapidamente il proprio esame.

Il presidente CAPONI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 3 giugno alle ore 13.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: esame e rinvio)  
(L014 078, C10ª, 0021º)

Il relatore MACONI propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo: il *curriculum* dal candidato dimostra, infatti, come siano presenti tutti i requisiti per la conferma dello stesso quale presidente della stazione sperimentale per la seta.

Su un piano più generale, occorrerebbe, a suo avviso, riflettere sull'opportunità di attivare un maggior coinvolgimento delle regioni nel funzionamento delle stazioni sperimentali, nonché sulla idoneità di tali organismi a svolgere i compiti di aggiornamento tecnologico cui sono preposti e per i quali possono essersi determinate nuove esigenze in conseguenza delle innovazioni nell'assetto produttivo.

Il senatore TRAVAGLIA si associa al relatore sulla esigenza prospettata di approfondire il ruolo svolto dalle stazioni sperimentali. Osserva, inoltre, che le proposte di nomina dovrebbero essere corredate di una documentazione omogenea sui candidati e sull'attività degli enti, al fine di consentire una valutazione più completa delle proposte avanzate dal Governo.

Il senatore DEMASI esprime apprezzamento per gli interrogativi formulati dal relatore, che, a suo avviso, richiederebbero di rinviare l'esame della proposta di nomina al fine di ottenere le relative risposte.

Il relatore MACONI precisa di aver distinto nella sua relazione tra una valutazione positiva della proposta di nomina formulata dal Governo ed una esigenza di riflessione di carattere generale, che non va considerata in contraddizione con la necessità di assicurare il pieno funzionamento delle stazioni sperimentali.

Il sottosegretario CARPI ritiene che una riflessione sul ruolo delle stazioni sperimentali in relazione alle nuove e diverse esigenze che è possibile rinvenire nel mondo produttivo appare opportuna. Ciò, però, non deve impedire che tali enti possano svolgere pienamente la funzione attualmente prevista dalla legge e che ad essi siano preposti responsabili capaci e in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso di specie, sottolinea le eccellenti qualità di competenza e di esperienza del candidato proposto dal Governo per la conferma quale presidente della stazione sperimentale della seta di Milano.

Il PRESIDENTE, prendendo atto del venir meno del numero legale per lo svolgimento della votazione sulla proposta di nomina, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3946) DENTAMARO ed altri.** – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

**(3951) SPECCHIA ed altri.** – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

**(3972) SPECCHIA ed altri.** – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra dei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella sua seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DEMASI in via preliminare fa presente che la Commissione dovrebbe esaminare sollecitamente i disegni di legge in titolo finalizzati a prevedere misure di sostegno per le popolazioni della regione Puglia, particolarmente nel settore del turismo, in considerazione degli oneri derivanti per la forte esposizione alle vicende della guerra nei Balcani. Si tratterebbe di un importante segnale di attenzione e di disponibilità nei confronti di tali popolazioni.

Il presidente CAPONI assicura che la Commissione procederà alla trattazione di tale materia in modo approfondito e, al tempo stesso, sollecito, corrispondendo ai tempi previsti per l'esame in assemblea.

Riservandosi di integrare la propria relazione nel corso di una prossima seduta, illustra quindi il disegno di legge n. 3946 soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute agli articoli 1 e 2, che concernono la sospensione dei termini per i versamenti di natura previdenziale, assistenziale e tributaria e sull'articolo 4, relativo a sgravi contributivi per le imprese della regione. Osserva che il disegno di legge non quantifica l'ammontare dei danni, limitandosi ad indicare un tetto di spesa per le agevolazioni previste: a suo avviso, sarebbe opportuno approfondire tale aspetto al fine di definire le misure di intervento in modo puntuale.

Precisa, infine, di rinviare la propria valutazione sul contenuto del disegno di legge n. 3946, nonché dei disegni di legge n. 3951 e 3972 ad un momento successivo, al fine di poter compiere una riflessione complessiva della materia.

Il senatore DEMASI prende atto delle considerazioni svolte dal presidente Caponi e ribadisce l'esigenza di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto viene infine rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario D'AMICO risponde alla interrogazione n. 3-02558 presentata dal senatore Mungari, ricordando che risale al 20 novembre 1995 la delibera del CIPE che ha approvato l'aggiornamento del contratto di programma per la Pertusola Sud di Crotone e che in seguito alle vicende intercorse, si è giunti nell'aprile del 1998 alla liquidazione della società divenuta inevitabile sia per ragioni produttive sia in seguito alla decisione della Commissione dell'Unione Europea, che ha ritenuto incompatibile con il mercato comune i versamenti di capitale effettuati nel 1997. Nel gennaio dell'anno in corso è stato siglato un accordo con il potenziale acquirente per la cessione del ramo d'azienda in base al quale viene conferito un diritto di esclusiva per la negoziazione del contratto di cessione. Tale cessione è comunque subordinata all'esito positivo, in sede nazionale e comunitaria, delle verifiche di compatibilità, nonché al rilascio da parte degli enti locali delle necessarie autorizzazioni per la gestione in proprio di una discarica. Recentemente, il Governo ha assicurato il proprio impegno per il reperimento dei finanziamenti previsti nel progetto dell'acquirente, utilizzando a tal fine gli strumenti per la programmazione negoziata. Come è noto, il progetto prevede la costruzione di un moderno impianto per la produzione di zinco e l'occupazione di tutto il personale oggi al lavoro nello stabilimento. Se, viceversa, la cessione dovesse fallire circa un terzo del personale potrebbe essere collocato in mobilità lunga o incentivato all'esodo e il personale rimanente dovrebbe essere avviato ad attività sostitutive così come previsto dal contratto di programma risalente al 1995.

Il senatore MUNGARI dichiara la propria assoluta insoddisfazione per le risposte fornite dal rappresentante del Governo. Ricorda che l'ENI non ha provveduto a suo tempo alla valorizzazione produttiva dello stabilimento Pertusola Sud di Crotone, determinando così le condizioni di un progressivo declino industriale, tanto più grave in quanto preceduto dalla chiusura negli ultimi anni delle altre attività produttive gestite dall'ENI nella stessa area, che nel loro insieme costituivano uno dei più importanti poli chimici industriali del Paese. Dopo essersi richiamato agli impegni assunti dal Governo anche rispondendo a sue precedenti interrogazioni, il senatore interrogante sottolinea l'evidente e sorprendente contraddizione rilevabile nella combinazione tra la richiesta dell'ENI di sovvenzioni europee per lo smantellamento dell'impianto e la successiva utilizzazione di fondi necessari per il suo rilancio attraverso la privatizzazione. In tale condizione si sono ingenerate le difficoltà ricordate dal sottosegretario D'Amico in sede europea. Esprime quindi grave preoccupazione per le prospettive produttive ed occupazionali della Pertusola Sud e di tutta l'area di Crotone, imputando all'azione dell'ENI e quindi dello Stato la responsabilità di aver creato condizioni di arretratezza economica e di crisi occupazionale cui oggi si aggiunge la allarmante

situazione di oltre quattrocento unità lavorative e di altrettanti occupati nell'indotto.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 15,30 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**347<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

**(2852) MULAS ed altri.** – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 maggio 1999.

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa la Commissione che il senatore Mulas, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna ed a quella di domani della Commissione, a causa di improrogabili impegni di natura politica precedentemente assunti, ha chiesto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. La Presidenza, considerata l'opportunità di procedere nell'esame di un provvedimento da tempo iscritto all'ordine del giorno della Commissione, ritiene di non poter aderire alla richiesta del senatore Mulas. Infatti la temporanea assenza del senatore Mulas non pregiudica la possibilità della sua parte politica di partecipare all'esame, tenuto presente che, al di là della possibilità di sostituzione individuale prevista dal Regolamento, il Gruppo politico di Alleanza nazionale è rappresentato in Commissione da altri due componenti. Tuttavia, per riguardo al richiedente, la Presidenza ritiene possibile che nella seduta odierna ven-

ga espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, senza procedere a votazioni e che le stesse abbiano luogo nella seduta di domani, in modo da consentire a tutti i Gruppi politici di disporre del tempo necessario a organizzare la loro partecipazione ai lavori della Commissione.

Concordando il relatore BATTAFARANO e non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che nell'ultima seduta è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 2389, adottato a suo tempo come testo base, giungendo fino alla votazione dell'emendamento 4.34. Invita quindi il relatore ad esprimere il proprio parere a partire dall'emendamento 4.35.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.35, 4.449 e 4.660, soppressivi del numero 11 del comma 1 dell'articolo 4. Raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 4.1008, e invita conseguentemente i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.291, 4.361 e 4.603, annunciando, ove tale invito non sia accolto, un parere contrario. Ritira l'emendamento 4.362.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.38, 4.450 e 4.661, soppressivi del numero 12 mentre è favorevole all'emendamento 4.363.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.323, 4.330, 4.514, 4.621 e 4.64: a tale proposito egli ricorda che tutte le questioni afferenti all'ordinamento e alle competenze dell'INAIL dovrebbero essere trattate in sede di esercizio della delega conferita al Governo nel collegato alla legge finanziaria per il 1999 cosiddetto «ordinamentale», e per tale motivo si riserva di invitare al ritiro di tutti gli altri emendamenti di analogo tenore, preannunciando, ove tale invito non sia accolto, un parere contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti 4.39, 4.451 e 4.662, soppressivi del numero 13, mentre è favorevole all'emendamento 4.364, e contrario agli emendamenti 4.452 e 4.663, soppressivi del numero 14, e 4.83. Parere favorevole viene invece espresso sull'emendamento 4.365, insieme alla raccomandazione ad accogliere il subemendamento 4.365/1, ad esso riferito.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore esprime parere contrario agli emendamenti 4.86 e 4.453 mentre è favorevole agli emendamenti 4.366, 4.664, 4.454 e 4.515, di identico contenuto; invita conseguentemente al ritiro dell'emendamento 4.572, che risulterebbe assorbito ove i precedenti fossero accolti, e si esprime in senso contrario agli emendamenti 4.40, 4.455, 4.569, 4.456 e 4.665 entrambi soppressivi del numero 17. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.570 e si pronuncia a favore degli emendamenti 4.367, conseguentemente invitando al ritiro degli emendamenti 4.516, 4.571, 4.331 e 4.622, sui quali, ove l'invito non venisse accolto, il parere sarebbe contrario.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.41, 4.457, 4.517 e 4.666, soppressivi del numero 18, nonché sull'emendamento 4.42. È favorevole all'emendamento 4.368, il cui eventuale accoglimento comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento 4.573, del quale propone il ritiro. Il relatore si dichiara quindi favorevole alla soppressione del numero 19, prevista dagli emendamenti 4.43, 4.369, 4.667, 4.458 e 4.519 ed è conseguentemente contrario agli emendamenti 4.574, 4.518 e 4.631 che invita a ritirare.

È invece contrario alla soppressione del numero 20, quale risulta dagli emendamenti 4.93, 4.459, 4.520 e 4.671, mentre è favorevole all'emendamento 4.721 che precluderebbe l'emendamento 4.44, del quale propone il ritiro.

Espresso quindi parere contrario sugli emendamenti 4.460 e 4.672, soppressivi del numero 21, nonché sugli emendamenti 4.94 e 4.95, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 4.1004 e invita conseguentemente i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.332, 4.623, 4.521 e 4.522, preannunciando, ove tale invito non venga accolto, un parere contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.575, 4.96 e 4.461, entrambi soppressivi del numero 24, nonché sugli emendamenti 4.630, 4.97, 4.594, 4.462 e 4.673. Espresso invece parere favorevole sugli emendamenti 4.372 e 4.371, il relatore invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.523 e si pronuncia in senso favorevole agli emendamenti 4.722 e 4.370, mentre è contrario agli emendamenti 4.463 e 4.674, entrambi soppressivi del numero 25, mentre è favorevole agli emendamenti 4.98, 4.305 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.373, mentre è contrario all'emendamento 4.99.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.374 e, conseguentemente, agli emendamenti 4.100, 4.464 e 4.675, tutti soppressivi del numero 26. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.525, 4.629, 4.524, 4.595, 4.101, 4.333, 4.624, 4.103, 4.102 e 4.104, preannunciando, ove tale invito non venga accolto, un parere contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti 4.465 e 4.676, soppressivi del numero 27, nonché sull'emendamento 4.632. Si pronuncia invece in senso favorevole all'emendamento 4.375, nonché all'emendamento 4.526, che dovrebbe essere interpretato come subemendamento all'emendamento 4.375 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.105. È favorevole alla soppressione del numero 28, quale risulta dagli emendamenti 4.376, 4.467 e 4.677 ed è conseguentemente contrario agli emendamenti 4.527, 4.334, 4.528 e 4.625, dei quali suggerisce il ritiro. È favorevole agli emendamenti 4.107, 4.468 e 4.678, soppressivi del numero 29, ed è conseguentemente contrario agli emendamenti 4.109, 4.596, 4.106, 4.108, 4.111 e 4.110, dei quali auspica il ritiro.

Dopo essersi pronunciato in senso contrario agli emendamenti 4.112, 4.469, 4.679, soppressivi del numero 30, nonché all'emendamento 4.113, il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 4.377, invitando conseguentemente i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.115, 4.116, 4.114 e 4.117; si esprime in senso contrario all'emenda-

mento 4.118 e, dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 4.1010 si esprime in senso favorevole agli emendamenti 4.680, 4.81 e 4.470, soppressivi del numero 32, sollecitando conseguentemente il ritiro degli emendamenti 4.119, 4.378 e 4.121. Il relatore si dichiara quindi contrario agli emendamenti 4.124, 4.125, 4.122, 4.123, 4.668 e invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.335, 4.529 e 4.626, richiamandosi alle argomentazioni esposte in sede di espressione del parere su altri precedenti emendamenti aventi ad oggetto le competenze dell'INAIL.

Espressosi in senso favorevole all'emendamento 4.379, il relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.604, 4.605, 4.606, 4.607 e 4.608, preannunciando, ove il suo invito non venga accolto, un parere contrario. Esprime invece parere favorevole all'emendamento 4.381, dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 4.380. Espresso parere contrario sull'emendamento 4.126, il relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.293, 4.292, 4.609, nonché gli emendamenti 4.127 e 4.576 e 4.306, essendosi pronunciato a favore dell'emendamento 4.382, soppressivo del numero 35.

Favorevole all'emendamento 4.383, il relatore è invece contrario agli emendamenti 4.471, 4.681, 4.129, 4.128, 4.130 e 4.131, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.384 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.307, 4.577, 4.336 e 4.530, preannunciando, ove tale invito non sia accolto, un parere contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.80, 4.472 e 4.682, entrambi soppressivi del numero 37, e sugli emendamenti 4.532, 4.633, 4.326, del quale invita il proponente al ritiro; è invece favorevole all'emendamento 4.385 e conseguentemente suggerisce ai proponenti il ritiro degli emendamenti 4.132, 4.531, 4.337, 4.627 e 4.287, preannunciando, ove il suo invito non venga accolto, l'espressione di un parere contrario. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.669, mentre si invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.324 ritenendo il relatore preferibile la formulazione proposta dagli emendamenti 4.386, 4.533 e 4.578, di identico contenuto, sui quali il parere è favorevole. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.635, 4.133, 4.134, nonché sugli emendamenti 4.4, 4.473, 4.534 e 4.683, tutti soppressivi del numero 40. In relazione al parere favorevole espresso sull'emendamento 4.387, il relatore invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.325 e 4.579, annunciando, nel caso in cui il suo invito non venga accolto, l'espressione di un parere contrario. Parere contrario viene quindi espresso anche sugli emendamenti 4.5, 4.2, 4.1, 4.3, 4.723, 4.136, 4.535, 4.637, 4.137, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.388 e contrario agli emendamenti 4.338, 4.536 e 4.628, per i quali suggerisce ai proponenti il ritiro.

Espresso un parere favorevole sull'emendamento 4.597, il relatore si esprime in senso contrario agli emendamenti 4.147, 4.148, 4.149, 4.150 e 4.152 e, dopo aver invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 4.308, preannunciando parere contrario nel caso in cui l'invito non venga accolto, si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.389, conseguentemente invitando il proponente a ritirare l'emendamento 4.151, sul quale il parere è contrario. Con le motivazioni già espresse in

precedenza con riferimento ad emendamenti aventi ad oggetto le competenze dell'INAIL, il relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.339 e 4.537; si esprime quindi in senso contrario agli emendamenti 4.154 e 4.474 mentre è favorevole agli emendamenti 4.153, 4.538, 4.390, 4.475 e 4.684, di identico contenuto. È contrario agli emendamenti 4.76, 4.155, 4.79, nonché agli emendamenti 4.78, 4.476 e 4.685, soppressivi del numero 50, e agli emendamenti 4.581 e 4.139. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.580, preannunciando, ove il suo invito non sia accolto, l'espressione di un parere contrario e si esprime favorevolmente sugli emendamenti 4.391 e 4.539, che, peraltro, è assorbito nel precedente.

Il sottosegretario CARON esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, e si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dallo stesso, relativamente a quelli riferiti ai numeri da 11 a 50 del comma 1 dell'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389****Art. 4.**

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.35**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.449**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.660**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 11 con il seguente: «prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro consistente nell'adozione di tutte le misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione dell'emergenza previste al n. 10, nonchè di tutte le misure stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica».*

**4.1008**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «a carico del datore di lavoro».*

**4.36**

MANFROI

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole da: «e consistente nell'adozione» fino a: «di cui al numero 10),».*

**4.37**

MANFROI

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.291**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.361**

GRUOSSO, PILONI, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.603**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «anche se non espressamente previste da disposizioni di legge o di regolamento.».*

**4.362**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.38**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.450**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.661**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 12), sopprimere le parole: «e per l'ambiente».*

**4.363**

DUVA, DE LUCA Michele, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo a tale scopo l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei grandi rischi di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.323**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.330**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.514**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.621**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato a totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici;».

**4.64**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.39**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.451**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.662**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 13), sostituire le parole da: «l'individuazione di tutte le misure» fino alla fine del numero con le seguenti: «l'indicazione delle misure adottate nonchè il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;».*

**4.364**

MONTAGNINO, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 14).*

**4.452**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 14).*

**4.663**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) le aziende che, dopo ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro, risultino prive di rischio, vengono escluse dall'applicazione dei doveri formali derivanti dagli obblighi della presente legge;».

**4.83**

MANFROI

*All'emendamento 4.365, sostituire le parole da: «stabilendo che» fino a: «riscontrabili» con le seguenti: «definendo per l'adempimento procedure standardizzate tali da rendere, in ogni caso, facilmente verificabile la valutazione dei rischi effettuata».*

**4.365/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) prevedere che, in deroga ai principi generali, le piccole imprese procedano all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati, stabilendo che i criteri di autocertificazione siano fondati su dati obiettivi, specifici per singole imprese e facilmente riscontrabili;».

**4.365**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) estendere l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, a tutte le imprese aventi più di 100 dipendenti, formulando la norma in modo che i criteri di autocertificazione si fondino su dati obiettivi, concreti e facilmente verificabili e su elementi che consentano di accertare l'eventuale sussistenza di obiettive difficoltà, in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'impresa;».

**4.86**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 15).*

**4.453**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti di lavoro a tempo determinato».*

**4.366**

PELELLA, DE LUCA Michele, DUVA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.664**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.454**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.515**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 15), sopprimere le parole: «, per le piccole e medie imprese,» nonché le seguenti: «e alle dimensioni dell'azienda».*

**4.572**

MANZI

*Al comma 1, sopprimere il numero 16).*

**4.40**

MANFROI

*Al comma 1, numero 16), sopprimere le parole da: «alle aziende rientranti nel campo di» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.455**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, ai numeri 16), 24) e 25), dopo le parole: «polveri, munizioni» sopprimere le seguenti: «alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277»; dopo le parole: «agenti cancerogeni o biologici» sopprimere le seguenti: «, di sostanze o preparati pericolosi.».*

**4.569**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 17).*

**4.456**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 17).*

**4.665**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «la documentazione o» con le seguenti: «la documentazione e».*

**4.570**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sostituire il numero 17) con il seguente:*

«17) disporre che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;».

**4.367**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «inviata all'organo di vigilanza territorialmente competente» con le seguenti: «conservata e disponibile presso la sede aziendale per l'organo di vigilanza territorialmente competente».*

**4.516**

NAPOLI Roberto

*Al numero 17), sostituire le parole: «inviata all'» con le seguenti: «tenuta a disposizione dell'».*

**4.571**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».*

**4.331**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».*

**4.622**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.41**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.457**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.517**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.666** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 18), sopprimere le parole da: «prima dell'inizio dell'attività» fino a: «dell'opera e».*

**4.42** MANFROI

*Al comma 1, numero 18), sostituire le parole da: «deve essere effettuata» fino alla fine del numero, con le seguenti: «venga effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività e che la valutazione venga aggiornata ogni volta che si pongono in essere rilevanti modifiche del processo produttivo;».*

**4.368** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 18), dopo le parole da: «delle scelte tecniche» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed adeguata in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».*

**4.573** MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.43** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.369** SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.667** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.458** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.519**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 19) con il seguente:*

«19) prevedere che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, sia tenuto a trasmettere una notifica preliminare di inizio attività conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto all'organo di vigilanza territorialmente competente. L'organo di vigilanza può, entro trenta giorni dalla data della notifica, chiedere ulteriori dati e prescrivere modifiche dei locali, degli impianti e delle modalità delle lavorazioni per l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;».

**4.574**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».*

**4.518**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».*

**4.631**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.93**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.459**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.520**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.671** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 20) con il seguente:*

«20) semplificare tutte le procedure di comunicazione, di notificazione e di invio di documentazione agli organi della pubblica amministrazione, definendo i rapporti necessari tra i diversi uffici della stessa amministrazione e tra le diverse amministrazioni pubbliche al fine di ridurre le fasi procedurali e di uniformare e accorpate i procedimenti amministrativi che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;».

**4.721** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 20), sopprimere le parole: «o delle sostanze impiegate nell'attività lavorativa».*

**4.44** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 21).*

**4.460** SCHIFANI, NOVI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 21).*

**4.672** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 21), sostituire le parole: «e dei preposti» con le seguenti: «, dei preposti e dei lavoratori».*

**4.94** MANFROI

*Al comma 1, numero 21), sopprimere le parole da: «, mantenendo in capo» fino alla fine del numero.*

**4.95** MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 22 con il seguente: «stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, la elaborazione del documento relativo alle valutazioni effettuate, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di attuazione di tutte le misure necessarie, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi propri del datore di lavoro».*

**4.1004**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».*

**4.332**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».*

**4.623**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla».*

**4.521**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 22), dopo la parola: «imprenditoriali;» aggiungere le seguenti: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, o da altre strutture convenzionate, in possesso dei requisiti previsti da specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.522**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 23), dopo le parole: «deve essere conferita» inserire le seguenti: «in forma scritta e in data attestata».*

**4.575**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 24).*

**4.96**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 24).*

**4.461**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 24) con il seguente:*

«24) confermare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione come sancite dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

**4.630**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «chiaramente: che» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito al numero 37) del presente comma per il medico competente,».*

**4.372**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «all'interno delle aziende» inserire le seguenti: «di medie e grandi dimensioni».*

**4.371**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole: «, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».*

**4.97**

MANFROI

*Al comma 1, numero 24), sostituire le parole: «previa consultazione» con le seguenti: «previo assenso».*

**4.594**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «polveri, munizioni» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.462**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «, per le aziende rientranti nel campo di applicazione» fino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.673**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni relative al servizio di prevenzione e protezione introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni».*

**4.523**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, infine, per le piccole imprese che non corrispondano alle sopraindicate caratteristiche di particolare pericolosità, qualora l'azienda si avvalga di consulenti esterni, venga individuato all'interno dell'azienda stessa un incaricato per garantire il necessario raccordo tra i professionisti esterni e le strutture aziendali».*

**4.722**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità di avvalersi di competenze esterne all'azienda per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione;».*

**4.370**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 25).*

**4.463**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 25).*

**4.674** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 25), sostituire la parola: «ridefinire» con l'altra: «definire».*

**4.98** MANFROI

*Al comma 1, numero 25), sopprimere le seguenti parole: «per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso».*

**4.305** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 25), sopprimere le parole da: «escludendo, in ogni caso», fino a: «17 maggio 1988, n. 175».*

**4.99** MANFROI

*Al comma 1, numero 25), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;».*

**4.373** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere i numeri 26), 29) e 32).*

**4.374** SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.100** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.464** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.675** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

**4.525** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

**4.629** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

**4.524** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 26), dopo la parola: «siano» aggiungere la seguente: «periodicamente».*

**4.595** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «siano avviati» con le seguenti: «possono essere avviati».*

**4.101** MANFROI

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».*

**4.333**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «necessari e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».*

**4.624**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro ed al di fuori dell'orario di lavoro».*

**4.103**

MANFROI

*Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro».*

**4.102**

MANFROI

*Al comma 1, numero 26), sopprimere le parole da: «anche in relazione» fino alla fine del numero.*

**4.104**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 27).*

**4.465**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 27).*

**4.676**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sostituire i numeri 27) e 28) con il seguente:*

«27) prevedere l'individuazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, di specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi, nonché del numero minimo degli operatori interni addetti al servizio di prevenzione e protezione. I soggetti e i servizi esterni certificati sulla base degli specifici requisiti, modalità e procedure di cui al precedente periodo sono iscritti in un elenco nazionale, tenuto ed aggiornato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;».

**4.632**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 27) con il seguente:*

«27) stabilire che, per lo svolgimento in conto proprio o per conto di società dell'attività di assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, sono necessari requisiti professionali e *standard* di qualità, da definirsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; prevedere altresì un apposito tariffario per lo svolgimento delle suddette attività; stabilire sanzioni amministrative per coloro che svolgono delle attività senza il possesso dei requisiti o al di fuori delle tariffe».

**4.375**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 27), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.526**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 27), dopo le parole: «eventuale cancellazione dall'albo» inserire le seguenti: «ed alle responsabilità civili e penali dovute a imperizie o ad errata valutazione dei rischi».*

**4.105**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.376**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.467**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.677**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 28), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.527**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.334**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.528**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.625**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.107**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.468**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.678** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole da: «alla garanzia della propria» fino a: «lavorativa e».*

**4.109** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), sostituire la parola: «garanzia» con la seguente: «tutela».*

**4.596** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 29), sostituire le parole: «integrità psicofisica e morale» con le seguenti: «integrità fisica».*

**4.106** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole: «e morale».*

**4.108** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza adottare le precauzioni descritte sulle confezioni sull'uso di dette sostanze».*

**4.111** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza le opportune misure di sicurezza».*

**4.110** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.112** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.469** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.679** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «prestazione lavorativa,» inserire le seguenti: «previo diretto consenso e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».*

**4.113** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sostituire le parole da: «ampliandolo» fino a: «vi sia un», con le seguenti: «in tutti i casi in cui sussista un».*

**4.377** DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «accertata».*

**4.115** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «evidente».*

**4.116** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sopprimere le parole da: «in cui, comunque» fino a: «in una situazione».*

**4.114** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sostituire la parola: «ragionevole» con l'altra: «evidente».*

**4.117** MANFROI

*Al comma 1, numero 31), dopo le parole: «abbia rifiutato la» inserire la seguente: «accertata».*

**4.118** MANFROI

*Al comma 1, numero 31, sopprimere la seconda parte del testo, da: «e predisporre» fino alla fine.*

**4.1010**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.680**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.81**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.470**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 32), sostituire le parole: «del lavoratore» con le seguenti: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».*

**4.119**

MANFROI

*Al comma 1, numero 32), sopprimere le parole: «e dell'autorità giudiziaria».*

**4.378**

DUVA, PILONI, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 32), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sancire le responsabilità civili e penali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per eventuali danni procurati al datore di lavoro a causa di imperizia o errata valutazione dei rischi».*

**4.121**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 33).*

**4.124**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo nel caso in cui il datore di lavoro disponga di altra mansione non ricoperta».*

**4.125**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo in caso di disponibilità di una mansione idonea».*

**4.122**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «connessi alle condizioni di lavoro» aggiungere le seguenti: «per responsabilità non dovute al lavoratore».*

**4.123**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), sopprimere le parole da: «stabilendo altresì» fino alla fine del numero.*

**4.668**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere, in fine, le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi in materia di sicurezza del lavoro».*

**4.335**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 33), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale;».*

**4.529**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale».*

**4.626**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) prevedere per il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro, la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e, per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego, la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende, contrattate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;».

**4.379**

SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore, che entri *in situ* per motivi di lavoro, siano garantite, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10) del presente comma, lettere *q*) ed *r*), informazione, formazione, istruzione ed addestramento idonee, adeguate, comprensibili ed esaustive, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare, su:

*a*) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

*b*) procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

*c*) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

*d*) le possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

*e*) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

*f*) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;».

**4.604**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 33-...) del presente comma, anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e ripetuti periodicamente:

- a) sulla base della valutazione delle prestazioni;
- b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;
- c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;
- d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;
- e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) comunque almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- g) comunque ogni sei mesi per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) comunque almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

**4.605**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari accidentali ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori *in situ* devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;».

**4.606**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) definire, in attuazione del numero 33-...) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

- a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;
- b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
- c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
- d) risponda ad eventuali quesiti e acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;
- e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori;».

**4.607**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33) inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che il datore di lavoro:

- a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;
- b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento, che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137;».

**4.608**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 34), sostituire le parole: «integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare» con le seguenti: «definire i compiti del datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, prevedendo altresì l'attivazione di».*

**4.380**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire», inserire le seguenti: «, sulla base di apposite convenzioni,».*

**4.381**

PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori», inserire le seguenti: «, senza costi aggiuntivi per il datore di lavoro».*

**4.126**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:*

«34-bis) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore sia garantita, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10), lettere *q*) e *r*) del presente comma, una informazione, una formazione, una istruzione ed un addestramento idonei, adeguati, comprensibili ed esaustivi, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare una adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare:

*a*) sull'uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

*b*) sulle procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

*c*) su specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

*d*) sulle possibili conseguenze derivanti da inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

*e*) sui benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

f) sui contenuti generali del piano di emergenza interno e i dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) su ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;

34-ter) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 34-bis), anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e da ripetersi periodicamente:

a) sulla base della valutazione delle prestazioni;

b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;

c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;

d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;

e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) comunque, almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

g) comunque, ogni sei mesi, per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

h) comunque, almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

34-quater) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari infortunistici ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;

34-quinquies) definire, in attuazione del numero 34-bis) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;

b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;

c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;

d) risponda ad eventuali quesiti ed acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;

e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori.

34-*sexies*) assicurare che il datore di lavoro:

a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;

b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso imprenditore provvederà ad individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.175, copia della scheda di cui all'allegato I della legge 19 maggio 1997, n.137;

34-*septies*) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formative per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola, sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro».

**4.293**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire il seguente:*

«34-...) stabilire che i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con appositi provvedimenti, definiscano:

a) le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

b) le condizioni per cui, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le uni-

versità, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modifiche e le integrazioni da apportare ai programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

d) i criteri per stabilire il numero di ore e l'agibilità minima, per le scuole di ogni ordine e grado, necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

**4.292**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:*

«34-bis) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formativa per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro;

34-ter) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con loro appositi provvedimenti, modifichino ed integrino i programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

34-quater) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano il numero di ore e l'agibilità minima per le scuole di ogni ordine e grado necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

34-quinquies) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro è valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

34-*sexies*) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni;».

**4.609**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 35).*

**4.382**

DUVA, PELELLA, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 35), sostituire le parole: «sia destinata all'attività» con le seguenti: «sia destinata a totale copertura dell'attività».*

**4.127**

MANFROI

*Al comma 1, numero 35), dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e che tale attività possa essere effettuata in collaborazione con gli organismi di vigilanza;».*

**4.576**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 35), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine le Aziende sanitarie locali istituiscono un apposito capitolo di bilancio cui sono destinati i fondi trasferiti dal Fondo sanitario nazionale finalizzati all'attività di informazione e di formazione di cui al numero 34) del presente comma. Le risorse stanziare e non utilizzate ai fini del bilancio dell'anno successivo saranno riassegnate, per il 50 per cento del totale, alla medesima ASL e per il restante 50 per cento destinate ad altre ASL della medesima regione di appartenenza, con vincolo di utilizzo per le stesse finalità. Le risorse non impegnate per due anni successivi saranno riassegnate con decreto del Ministro della sanità ad altra regione con vincolo di utilizzo per le stesse finalità;».*

**4.306**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 35), inserire il seguente:*

«35-...) prevedere che con appositi provvedimenti dei Ministri competenti siano introdotte nelle scuole di ogni ordine e grado attività didattico-formative obbligatorie, finalizzate all'acquisizione della capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro, e siano integrati i piani di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei diplomi e dei corsi di laurea con attività didattiche volte alla preparazione sulle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'attività oggetto del programma di studio;»

**4.383** DUA, MONTAGNINO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 36).*

**4.471** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole da: «stabilire che» fino a: «attività svolta e che».*

**4.681** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che».*

**4.384** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 36), dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.129** MANFROI

*Al comma 1, numero 36) dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «, previo consenso dei lavoratori stessi,».*

**4.128** MANFROI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «pericolosi o».*

**4.130**

MANFROI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «e mirata ai rischi ai quali sono esposti».*

**4.131**

MANFROI

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche successivamente alla cessazione dall'impiego, per un periodo da stabilire in base al tempo di esposizione agli agenti nocivi e pericolosi e ai materiali usati durante il periodo lavorativo;».*

**4.307**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con revisione della tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, alla luce delle attuali conoscenze su rischi in precedenza non tabellati; definire un periodismo non superiore a quello annuale per i rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni; prevedere che la sorveglianza sanitaria nei confronti di apprendisti e minori sia a carico del medico competente aziendale in caso di presenza di rischi tabellati, mentre negli altri casi debba essere assicurata dalla ASL secondo le modalità di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;».*

**4.577**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».*

**4.336**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».*

**4.530**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«i datori di lavoro non sono responsabili nè soggettivamente nè effettivamente per le ritardate o omesse visite mediche di competenza degli istituti di previdenza (INPS-INAIL)».

**4.80**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 37).*

**4.472**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 37).*

**4.682**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

**4.532**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

**4.633**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva e periodica di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata esclusivamente da medici competenti in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia il rapporto di lavoro con il datore di lavoro».

**4.326**

MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, o titolari di un rapporto di lavoro libero professionale o di un rapporto di lavoro subordinato;».

**4.385**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole da: «dipendenti da struttura» fino alla fine del numero.*

**4.132**

MANFROI

*Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole: «dipendenti da struttura esterna pubblica, ovvero». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di dipendenza da struttura esterna pubblica del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL».*

**4.531**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».*

**4.337**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».*

**4.627**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 37), aggiungere in fine, le seguenti parole: «il controllo sanitario è a totale carico del Servizio sanitario nazionale;».*

**4.287**

MANFROI

*Al comma 1, numero 38), sopprimere, in fine, le parole: «nell'ambito della stessa provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico».*

**4.669**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 38), sostituire le parole: «provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico» con le seguenti: «regione in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico e che detta attività debba essere svolta esclusivamente fuori dell'orario di lavoro del rapporto di dipendenza».*

**4.324**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.386**

GRUOSSO, PILONI, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.533**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.578**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere i numeri 39) e 40).*

**4.635**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 39).*

**4.133**

MANFROI

*Al comma 1, numero 39), sostituire le parole: «e i mezzi necessari» con la seguente: «necessarie».*

**4.134**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.4**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.473**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.534**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.683** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:*

«40) stabilire che, avverso il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso;».

**4.387** SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:*

«40) in analogia con quanto previsto all'articolo 4, comma 1, numero 27) della presente legge, prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un Albo dei medici competenti al quale dovranno essere obbligatoriamente iscritti tutti i medici che, in possesso dei titoli richiesti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, intendano svolgere, in conto proprio o per conto di società o enti, attività di consulenza e di assistenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con l'obbligo di rispettare, a pena di nullità del contratto e di eventuale cancellazione dall'albo, le tariffe minime stabilite dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici approvate con decreto del Ministro della sanità;».

**4.325** MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro sia comunque» fino a: «in tal caso,».*

**4.5** MANFROI

*Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro» fino a: «in tal caso,».*

**4.579** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «previo consenso del datore di lavoro,».*

**4.2**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «previo accordo con il datore di lavoro,».*

**4.1**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,».*

**4.3**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «alle cartelle cliniche,».*

**4.723**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 41), sopprimere le parole da: «, su proposta del Ministro» fino a: «sanitaria speciale,».*

**4.136**

MANFROI

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.535**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.637**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 41, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale,».*

**4.137**

MANFROI

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole da: «; definendo altresì,» fino alla fine del numero, con le seguenti: «, prevedendo altresì la raccolta di tutti i dati, secondo criteri generali per la registrazione delle informazioni, in un unico documento sanitario personale;».*

**4.388**

SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.338**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.536**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.628**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 42), sostituire la parola: «aggiornato» con le seguenti: «periodicamente verificato e aggiornato».*

**4.597**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 43).*

**4.147**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari», inserire le seguenti: «, senza oneri per il datore di lavoro,».*

**4.148**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale,».*

**4.149**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), sopprimere le parole da: «ad assicurare al medico» fino a: «conoscenze, nonchè».*

**4.150**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su domanda dei lavoratori interessati».*

**4.308**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 44).*

**4.152**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 44) con il seguente:*

«44) stabilire che i lavoratori assumendi, visitati dal medico competente e ritenuti non idonei sulla base di un giudizio motivato e reso noto, nella sua interezza, solo all'interessato, possano ricorrere all'organo di vigilanza;».

**4.389**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 44), sostituire le parole da: «prevedendo che al datore di lavoro» fino a: «suddetto sistema» con le seguenti: «prevedendo che i risultati siano comunicati al datore di lavoro».*

**4.151**

MANFROI

*Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

**4.339**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

**4.537**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 49).*

**4.154**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 49).*

**4.474**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».*

**4.153**

MANFROI

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».*

**4.538**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.390**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le seguenti parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.475**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.684** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «dei rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «che devono sempre agire in accordo e previa informazione del datore di lavoro».*

**4.76** MANFROI

*Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «e dei Comitati paritetici territoriali».*

**4.580** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «ridefinire comunque» fino alla fine del numero.*

**4.155** MANFROI

*Al comma 1, numero 49), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in caso di affidamento di lavori a ditte esterne, lavoratori autonomi, imprese a contratto d'opera o cooperative, le ditte appaltatrici si assumono tutte le responsabilità civili e penali per infortuni o danni causati in corso d'opera al datore di lavoro;»*

**4.79** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.78** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.476** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.685** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 50), sostituire la parola: «committente» con le seguenti: «coordinatore in fase di progettazione» e sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.581**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole da: «che l'adozione del piano di sicurezza» fino alla fine del numero.*

**4.139**

MANFROI

*Al comma 1, numero 50), sopprimere, in fine, le parole: «e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.391**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.539**

NAPOLI Roberto

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**250<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla sanità Bettoni Brandani, e Mangiacavallo.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(579) LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio 1998.

Il relatore CAMERINI riferisce in ordine ai lavori del comitato ristretto che, dopo avere svolto le audizioni di autorevoli esponenti della comunità scientifica operanti nel campo delle malattie metaboliche, ha altresì ascoltato funzionari del Ministero della sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità in relazione al regolamento che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1998, il Ministro della sanità deve emanare sulle malattie rare. In effetti da queste ultime audizioni è emerso che lo schema di decreto redatto dal Ministero recepisce buona parte dei contenuti del disegno di legge n. 579, prevedendo tra l'altro l'istituzione di una rete nazionale articolata in centri di riferimento per la diagnosi, la cura e la riabilitazione, nonché un registro nazionale delle malattie rare per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le disposizioni contenute nello schema di decreto si pongono in linea con le indicazioni del vigente Piano sanitario nazionale e con la recente normativa adottata in materia in ambito comunitario. Non è invece compresa nello schema di decreto la normativa concernente l'aspetto socio-sanitario collegato alle patologie metaboliche, ma al riguardo occorre considerare che

tale aspetto potrebbe risultare disciplinato dal decreto delegato di razionalizzazione del sistema sanitario di imminente emanazione.

Tenendo presente che il decreto ministeriale sulle malattie rare dovrebbe essere sicuramente emanato entro breve, il senatore Camerini propone, per quanto concerne l'*iter* del disegno di legge in esame, di rinviarne la trattazione al fine di verificare eventuali carenze del testo ministeriale che eventualmente richiedano un intervento legislativo.

La Commissione concorda.

**(1397-B) MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio 1999.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati.

I senatori BERNASCONI, MONTELEONE, IULIANO e MANARA rinunciano ad illustrare gli emendamenti da loro presentati all'articolo 1.

Il senatore ZILIO fa proprio l'emendamento 1.3 che rinuncia ad illustrare come pure l'emendamento 1.6.

Il senatore CAMPUS, illustrati gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, fa proprio ed illustra l'emendamento 1.4, volto a precisare che dai benefici recati dal provvedimento in esame non devono essere esclusi i farmacisti che in tempi lontani hanno goduto di una sanatoria riguardante altra farmacia. Tale emendamento è forse ultroneo, data la formulazione dell'articolo 1 nonché degli emendamenti 1.1 e 1.2 interamente sostitutivi, ed egli si dichiara pertanto disponibile a ritirarlo qualora il rappresentante del Governo confermi che la corretta interpretazione del testo è nel senso di non escludere i soggetti sopra indicati.

Il relatore MONTELEONE invita la senatrice Bernasconi a modificare l'emendamento 1.1 nel senso di sostituire, al comma 1, le parole «da almeno cinque anni» con le altre «da almeno tre anni»: ove tale suggerimento fosse accolto, egli convergerebbe su tale proposta emendativa che, se approvata, assorbirebbe gli altri emendamenti presentati all'articolo 1. In ordine all'emendamento 1.4 il relatore si rimette al Governo.

La senatrice BERNASCONI modifica l'emendamento 1.1 nel senso testè indicato dal relatore.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO, concordando per il resto con il relatore, dichiara in riferimento all'emendamento 1.4 che l'interpretazione suggerita dal senatore Campus dovrebbe essere corretta, stante la chiara formulazione del testo; tuttavia si riserva un ulteriore approfondimento al riguardo.

La senatrice BERNASCONI osserva che l'intento perseguito dall'emendamento 1.4 può risultare accettabile – nello spirito di contenere la portata derogatoria del disegno di legge in esame e nello stesso tempo di far sì che nel futuro non si introducano nuovi provvedimenti di sanatoria – soltanto a condizione di estendere il beneficio esclusivamente a quei farmacisti già titolari di farmacia che abbiano ottenuto una sanatoria da più di dieci anni.

Il senatore CAMPUS trasforma pertanto l'emendamento 1.4 nel seguente subemendamento:

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie».*

1.1/1

CAMPUS

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva il subemendamento 1.1/1 e l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo modificato ed emendato.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono preclusi o assorbiti.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La senatrice BERNASCONI presenta i seguenti emendamenti, miranti ad accelerare i tempi di assegnazione delle sedi farmaceutiche per le quali sono già stati espletati i concorsi:

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria».

2.1

BERNASCONI

*Al comma 2 sostituire le parole: «di farmacie rurali sussidiate» con l'altra: «farmaceutiche».*

2.2

BERNASCONI

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 i quali, posti ai voti, sono approvati.

È quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Il presidente CARELLA presenta il seguente emendamento, dettato da ragioni di coordinamento:

*Sopprimere gli articoli 3 e 4.*

3.1

CARELLA

L'emendamento 3.1 – sul quale il relatore e il rappresentate del Governo esprimono parere favorevole – è approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di redigere una relazione favorevole per l'Assemblea sul disegno di legge nel testo modificato.

**(2000) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta.**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore AGOSTINI sollecita la trattazione del disegno di legge in titolo, il cui rilievo del resto è stato riconosciuto dall'intera Commissione che a suo tempo ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Agostini che, tenuto conto dei pressanti impegni della Commissione relativi in particolare al parere sullo schema di decreto legislativo n. 429, il disegno di legge non potrà prevedibilmente essere esaminato prima della prossima settimana.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419: seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio 1999.

Intervenendo in sede di replica, il senatore DI ORIO rileva che lo schema di decreto in esame presenta senza dubbio molti aspetti positivi

– basti ricordare le disposizioni concernenti la prevenzione, i distretti, la formazione e, in generale, il superamento di una visione troppo economicistica del Servizio sanitario nazionale, pur prestando la dovuta attenzione alle esigenze di razionalizzazione – ma nel contempo occorre riconoscere che alcune osservazioni critiche formulate nel corso della discussione generale non sono prive di fondamento. In particolare il provvedimento appare ispirato ad un eccessivo centralismo, con specifico riferimento ai poteri sostitutivi previsti in caso di inadempienze delle regioni, e reca altresì in diversi casi norme troppo di dettaglio. La pletoricità delle norme concernenti le professioni sanitarie ha in effetti determinato nelle categorie interessate, in particolare in quella dei medici, l'impressione che la riforma sia animata da una sorta di spirito punitivo nei loro confronti. Si tratta però senza dubbio di un fraintendimento, giacché l'intesa con le professioni sanitarie non può non essere un elemento imprescindibile di ogni riforma del Servizio sanitario nazionale: in questa prospettiva appare peraltro necessario salvaguardare un ambito proprio all'azione delle parti sociali e, di conseguenza, riservare alla contrattazione la definizione di una serie di aspetti che invece sono normati dallo schema di decreto.

La scelta di ridurre l'età pensionabile, in sé giusta, dovrebbe essere attuata con maggiore gradualità, prevedendo correttivi rispetto agli attuali meccanismi di contribuzione previdenziale ed evitando che la contemporanea uscita obbligatoria dalla professione di numerosi classi determini gravi problemi gestionali agli enti previdenziali.

Il rapporto tra sanità privata e sanità pubblica è stato oggetto di numerosi interventi in discussione generale, con particolare riferimento ai senatori Tomassini, Monteleone e Bruni. Al riguardo va in primo luogo osservato che la disciplina delle sperimentazioni gestionali risulta eccedente rispetto alla legge di delega, oltre ad essere nel merito invasiva dell'autonomia regionale, in ordine alla quale l'esigenza prioritaria è quella di rispettare comunque, indipendentemente dalle mutevoli situazioni politiche, precisi criteri di demarcazione tra l'intervento statale e gli ambiti di autonomia assicurati alle regioni. In generale va ribadito che se è fuori discussione la centralità delle strutture pubbliche, d'altra parte questo non significa non prestare la giusta attenzione alle realtà private, le quali indubbiamente svolgono un ruolo non marginale nell'ambito del complessivo sistema sanitario: ove tali realtà operino in condizioni di efficienza e di trasparenza è pertanto opportuno riconoscere loro un ruolo importante ed in questa prospettiva è da salutare con favore un sistema di accreditamento basato essenzialmente su criteri di carattere oggettivo.

Per quanto concerne i fondi sanitari integrativi, appare necessario svolgere una attenta riflessione che parta dal riconoscimento della rilevanza di tali istituti, i quali trovano nella contrattazione la sede istitutiva e rispondono ad esigenze certamente avvertite dai cittadini: non può pertanto sottacersi il rischio che un incremento degli oneri fiscali a carico dei fondi possa avere come conseguenza quella di trasferire il soddisfacimento di tali esigenze su un sistema pubblico

che potrebbe in alcuni casi non essere nelle condizioni di rispondere in maniera adeguata a tale incremento di domanda.

Il relatore richiama poi l'attenzione sulla esigenza di procedere ad una radicale riforma degli istituti centrali, prevedendo anche l'istituzione di una Agenzia nazionale per la salute che svolga i compiti e le funzioni tecnico-scientifiche e di coordinamento attualmente attribuite all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL.

In conclusione il relatore Di Orio sottolinea l'importanza di dare più compiuta attuazione alla esigenza – segnalata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge di delega – di incrementare la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi sanitari, e ciò al fine di realizzare un più avanzato e democratico modello di sanità pubblica.

Il relatore dà quindi lettura della seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime una valutazione ampiamente positiva sull'impostazione complessiva del provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo, infatti, coerentemente con la delega legislativa, corregge opportunamente la visione eccessivamente economicistica del decreto legislativo n. 502 del 1992, in quanto appare finalizzato ad assicurare la tutela effettiva del diritto alla salute, da una parte attraverso la garanzia dei livelli essenziali di assistenza uniformi a livello nazionale, e dall'altra mediante la ricerca di condizioni di efficienza nell'uso delle risorse economiche impiegate per la promozione della salute.

Tra le linee strategiche attraverso le quali si punta alla realizzazione di questo ultimo obiettivo, vanno positivamente sottolineate il compimento del processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali – in particolare attraverso l'introduzione del vincolo di bilancio previsto dal comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 dello schema – e il rafforzamento degli strumenti diretti all'attività di prevenzione e, più in generale, alla demedicalizzazione della tutela della salute pubblica.

A questo proposito risultano particolarmente apprezzabili le norme di cui all'articolo 7, relative all'istituzione, alle funzioni e all'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione – corrispondenti agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 – nonché all'integrazione fra politiche sanitarie e ambientali, alla zooprofilassi – in proposito si osserva l'opportunità di definire in modo articolato le funzioni afferenti alla sanità pubblica veterinaria – alla profilassi internazionale e alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, corrispondenti agli articoli 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies. Il quadro istituzionale disegnato da queste norme costituisce uno strumento giuridico idoneo alla realizzazione delle politiche di prevenzione previste dal vigente Piano sanitario nazionale; si può quindi affermare che per la prima volta, a ormai venti anni dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale, si dà concreta attuazione alla prevenzione, che la legge n. 833 del 1978 poneva, insieme alla riabilitazione e alla cura, come una delle finalità del Servizio sanitario stesso.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 7-*octies*, si valuta con grande favore la previsione di un atto di indirizzo per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro; ma proprio per questo si rileva che sia la rubrica che il riferimento al coordinamento con le competenze degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, sono assai riduttive. Occorre distinguere, rispetto al piano nazionale per la prevenzione, gli indirizzi e il coordinamento relativo alla vigilanza, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sugli indirizzi ed i criteri generali, nonché di quanto emerge dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 febbraio 1995 che affida la funzione di coordinamento alle regioni, ed infine ribadendo con chiarezza che la competenza primaria, in tema di vigilanza, spetta alle ASL, e che pertanto il coordinamento con gli altri organismi è da prevedere in relazione specifica alle competenze loro assegnate dalle leggi vigenti con le precipe finalità di assicurare interventi programmati, coordinati ed efficaci, senza sovrapposizioni spesso dannose.

Nella stessa logica va espressa una valutazione complessivamente molto positiva sui nuovi articoli 3-*quater*, 3-*quinqies*, 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotti dall'articolo 3, relativi da una parte all'introduzione del distretto – che costituisce uno strumento essenziale per l'ottimizzazione sia delle attività di prevenzione e di quelle di assistenza domiciliare, sia dello sviluppo delle attività della medicina di base, la cui valorizzazione rappresenta anche un ulteriore importante fattore di razionalizzazione della spesa sanitaria – e dall'altra all'integrazione socio-sanitaria, strumento questo idoneo a migliorare la qualità della vita in particolare degli anziani, dei disabili e dei portatori di patologie psichiatriche, e a liberare il sistema sanitario di oneri impropri che in passato gli sono stati spesso attribuiti.

La Commissione rileva peraltro che l'articolo 3-*septies* potrebbe essere opportunamente modificato, ridefinendo, al comma 1, le prestazioni socio-sanitarie – nel senso di prevedere che esse richiedano percorsi assistenziali integrati così da garantire continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione – e individuando, al comma 2, le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria come quelle che presentano particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria, e che si collocano prevalentemente nelle aree materno-infantile, geriatria, psichiatrica, dell'*handicap*, dei malati affetti da patologie in fase terminale, dei soggetti inabili o disabili in conseguenza di patologie cronico-degenerative, e degli interventi per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze.

Nel quadro della promozione dei servizi territoriali è sicuramente apprezzabile la valorizzazione del ruolo dei comuni non in quanto enti di gestione diretta della sanità ma come essenziale elemento di programmazione nel territorio e di verifica della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Sempre nell'ottica di una razionalizzazione dell'uso delle risorse, deve essere valutato positivamente il tentativo, perseguito dal nuovo ar-

articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 introdotto dall'articolo 8 dello schema, di delineare un sistema di remunerazione delle prestazioni che consenta, fermo restando il principio del pagamento dei servizi effettivamente resi, di superare le distorsioni che si sono verificate nella prima fase dell'applicazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi.

Sono altresì apprezzabili le disposizioni di cui al testo degli articoli 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinquies* e 16-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, proposto con l'articolo 13 dello schema, in materia di formazione, intesa come un processo diretto a migliorare le conoscenze, la capacità operativa ed il comportamento professionale per tutto l'arco della vita lavorativa. Si osserva peraltro che la Commissione nazionale dovrebbe limitarsi ad elaborare una politica nazionale della formazione continua, definendo gli obiettivi generali e specifici ed i criteri per gli accreditamenti, mentre dovrebbe venire demandato ai comitati regionali il compito di definire i programmi regionali e la verifica dell'idoneità delle strutture degli accreditamenti, sia delle istituzioni che delle manifestazioni collettive a carattere regionale. Si rileva inoltre l'utilità di una maggiore partecipazione dell'ordine dei medici.

La Commissione ritiene peraltro che lo schema di decreto debba essere rivisto sotto più punti di vista.

È infatti necessaria, in primo luogo, un'accurata revisione dello schema sotto il profilo tecnico-legislativo, non risultando sempre univoche le definizioni adottate né sempre chiara la portata dell'effetto abrogativo delle norme. Sotto questo aspetto giuridico, comunque, risulta essenziale la verifica della congruità dello schema con la delega legislativa. Ciò vale, evidentemente, soprattutto per i casi in cui si configura un eccesso rispetto alla delega, tale cioè da esporre il testo in esame a fondate censure di legittimità costituzionale.

In particolare ciò si verifica per quanto riguarda le norme sulla determinazione del fabbisogno di personale sanitario di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, e la ricerca biomedica e le sperimentazioni cliniche, di cui all'articolo 11.

Premesso che le norme relative alla definizione e al fabbisogno del personale sanitario dovrebbero essere riviste alla luce dell'esigenza di non esasperare il carattere centralizzato della programmazione, va ricordato, in primo luogo, che il Senato della Repubblica aveva soppresso, alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 419 del 1998, l'inserimento delle iscrizioni ai corsi di laurea tra gli accessi da programmare sulla base del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie determinato dal Ministero della sanità. È necessario pertanto che, ove il Governo intenda disciplinare la questione, intervenga nella sede opportuna, che è quella della delega prevista dall'articolo 6 della legge n. 419 del 1998; va tenuto comunque conto del fatto che questo ramo dal Parlamento ha ritenuto improprio istituire una programmazione degli accessi ai corsi di laurea collegata non alle risorse e alle potenzialità didattiche delle università, ma alla valutazione del fabbisogno del sistema sanitario nazionale – che è certamente il più importante ma non l'unico sbocco di lavoro di un percorso di laurea di cui va comunque valorizza-

to il carattere di formazione culturale e professionale – e va altresì osservato che appare addirittura incomprensibile il conferimento al Ministero della sanità di un ruolo nella programmazione degli accessi a corsi di laurea, quali chimica o fisica, per i quali lo sbocco professionale nel sistema sanitario nazionale è del tutto marginale.

Anche per quanto riguarda le norme introdotte dall'articolo 11 in materia di ricerca e alle sperimentazioni cliniche, fermo restando il più vivo apprezzamento per l'attenzione finalmente assicurata allo sviluppo della ricerca, se ne raccomanda una revisione coerente con gli stretti limiti della delega e si rileva comunque l'opportunità di non accedere ad una visione totalizzante del ruolo del Ministero della sanità nell'ambito della ricerca biomedica.

Un'altra disposizione che appare fuori delega è quella adottata con il nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, proposto con l'articolo 10 dello schema di decreto in esame, in materia di sperimentazioni gestionali. Anche su questo punto, nel raccomandarne lo stralcio, sembra opportuno sottolineare le perplessità che la normativa proposta suscita nel merito. Vi è l'impressione infatti che, nello sforzo di definire l'ambito in cui le regioni possono operare per la sperimentazione di forme e collaborazione con soggetti privati, si finisca col vincolare eccessivamente la loro autonomia operativa.

La Commissione osserva poi che lo schema di decreto legislativo appare su taluni punti carente rispetto alla delega legislativa, in particolare per quanto riguarda le questioni relative alla partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione dei servizi sanitari e all'attuazione della Carta dei servizi, previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge delega, nonché alle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo quanto previsto dalla lettera qq).

La Commissione ritiene poi che vada profondamente rivisto il rapporto tra Stato e Regioni configurato dallo schema di decreto.

All'asserita volontà di completare il processo di regionalizzazione del Sistema sanitario nazionale, infatti, non corrisponde sempre un impianto normativo conseguente. In particolare è stato da più parti osservato che lo schema di decreto legislativo introduce poteri sostitutivi del Governo molto ampi. La Commissione è consapevole che tale scelta prende atto di una realtà in cui le regioni appaiono spesso carenti per più versi rispetto alle disposizioni di legge; tuttavia l'esercizio di poteri sostitutivi – la cui opportunità è peraltro riconosciuta anche dalla stessa Conferenza unificata – deve essere limitato ai casi di mancata realizzazione di adempimenti essenziali previsti dalla legge, in assenza dei quali vengono meno le condizioni per il funzionamento delle istituzioni sanitarie e per la fornitura dei livelli essenziali di assistenza; tali ad esempio sono i casi della mancata approvazione del Piano sanitario regionale, della mancata approvazione del provvedimento sulla partecipazione dei comuni alla programmazione e sul rapporto tra Piano sanitario regionale e piani attuativi locali, o della mancata nomina dei direttori generali. È invece inopportuno allargare l'ambito dei poteri sostitutivi e prevedere

addirittura che lo Stato si sostituisca alle regioni, in via ordinaria, per quanto concerne la sorveglianza ed il controllo sulle aziende sanitarie.

In ogni caso appare indispensabile un'accurata valutazione del complesso delle norme sul completamento della regionalizzazione, in modo da evitare qualsiasi conflitto con il sistema delineato dall'articolo 10 della legge 133 del 1999 in materia di federalismo fiscale.

La Commissione ritiene altresì necessaria una semplificazione ed una più puntuale configurazione delle figure istituzionali di governo delle aziende sanitarie introdotte dallo schema di decreto.

In particolare si formulano riserve sull'opportunità dell'istituzione del direttore socio-sanitario, nonché sulle qualifiche richieste per la nomina dei componenti del collegio sindacale, che dovrebbero essere individuati solo tra gli iscritti agli elenchi dei revisori dei conti, anche per evitare che insorgano problemi in relazione alle norme sulla responsabilità professionale.

La Commissione più in generale – mentre condivide la filosofia della programmazione dei servizi e delle prestazioni e del controllo sulla loro appropriatezza quali strumenti per assicurare un'efficiente allocazione delle risorse e il diritto alla salute dei cittadini in un comparto come quello sanitario ontologicamente caratterizzato da peculiarità che vanificano in questo campo gli effetti razionalizzatori dei meccanismi di mercato – ritiene necessario evitare il rischio di dirigismo che sembra emergere da alcune disposizioni.

Occorre inoltre evitare che le pur condivisibili esigenze di razionalizzazione del sistema sia ospedaliero che della medicina territoriale ambulatoriale siano perseguite con criteri tali da ridurre la possibilità di concorrenza virtuosa tra soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. In proposito va evitato il rischio di declassare a presidi ospedalieri anche aziende ospedaliere di grandissimo rilievo scientifico che, sorgendo nelle regioni più popolate, finiscono per avere un'utenza quasi esclusivamente endoregionale e non posseggono quindi il requisito di interregionalità previsto dalla lettera f) del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.

Pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo sul fatto che il decreto renda maggiormente significativo l'istituto dell'accreditamento - che finalmente dispiega il suo intervento sia nel settore pubblico che nel settore privato, a tutela della qualità delle strutture e dei servizi sanitari resi ai cittadini – si ritiene opportuno prevedere che, con l'atto di indirizzo e coordinamento indicato dal comma 3 dell'articolo 8-*quater*, ci si limiti a stabilire i criteri uniformi dei requisiti ulteriori richiesti, rimettendo alle regioni la disciplina delle modalità di applicazione dei criteri uniformi stessi, sulla base dei principi indicati dal suddetto comma alle lettere da b) a i). Sarebbe poi opportuno chiarire la portata della distinzione tra le strutture private non lucrative e quelle che sarebbe più corretto definire come strutture private imprenditoriali.

Va peraltro osservato che le condizioni dettate per l'esercizio di attività sanitaria, sono formulate in termini che, facendo riferimento unicamente alle «strutture» sanitarie, non sembrano includere l'attività libero-professionale individuale, apparendo limitative nei confronti dello svolgimento ordinario delle professioni sanitarie – specialmente per quelle attività che si svolgono normalmente nella forma organizzativa dello studio professionale privato – e tali da indebolire il carattere liberale di queste professioni con potenziali ripercussioni sul rapporto fiduciario tra medico e paziente.

Sarebbe inoltre auspicabile una minore rigidità della normativa concernente la dirigenza del ruolo sanitario e la professione medica. Pur esprimendo vivo apprezzamento per la conferma della scelta in favore dell'esclusività del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale, infatti, la Commissione ritiene opportuno stabilire che i percorsi, le gradualità, nonché tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro debbano essere affrontati nell'ambito della contrattazione e secondo le sue regole.

La stessa riduzione dell'età pensionabile, opportuna in sé, dovrebbe essere affrontata con gradualità, prevedendo dei correttivi rispetto agli attuali meccanismi di contribuzione previdenziale a tutela dei medici che accedono con ritardo alla professione, ed evitando che la contemporanea uscita obbligatoria dalla professione di numerose classi crei gravi problemi gestionali agli enti previdenziali.

Per quanto riguarda infine le disposizioni di cui all'articolo 9 relative ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, si raccomanda di valutare i tempi di attuazione della nuova normativa in relazione all'effettiva realizzazione dei livelli uniformi essenziali di assistenza. In ogni caso è opportuno disciplinare i Fondi integrativi senza mortificare le potenzialità di questa risorsa, che attualmente contribuisce in modo rilevante ad alleggerire la pressione della domanda sul Servizio sanitario nazionale.

Un'ulteriore osservazione riguarda la disciplina degli istituti centrali. Sarebbe in proposito auspicabile innovare radicalmente il modello vigente, prevedendo anche l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la salute, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, nella quale confluiscono l'Istituto Superiore di Sanità e l'ISPESL e che eserciti, nell'ambito del riordino del Ministero della sanità, i compiti e le funzioni tecnico-scientifiche e di coordinamento attribuiti a questi istituti».

Il senatore TOMASSINI dà lettura e rinuncia ad illustrare la seguente proposta di parere, da lui presentata insieme ai senatori De Anna e Pianetta:

«Premesso che:

il provvedimento in esame nel suo complesso appare ispirato ad una visione burocratica e accentrata della funzione amministrativa, che è in conflitto con l'indirizzo governativo in materia di federalismo e semplificazione amministrativa;

lo schema di decreto delegato è incostituzionale in quanto delinea un rapporto gerarchico tra Ministero della sanità e le Regioni, violando l'autonomia regionale costituzionalmente garantita dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Tali vizi si riscontrano in molte norme quali:

a) Art. 1, comma 15, che prevede la nomina di commissari *ad acta* per dare attuazione nelle regioni al Piano sanitario nazionale, in caso di inerzia delle stesse;

b) Art. 2-*bis*, *ter*, *quater* che disciplinano la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale, organo di consulenza interno della regione;

c) Art. 2- *octies* che prevede la nomina di un commissario *ad acta* in assenza di determinazione degli obiettivi da parte della regione ai direttori generali delle aziende USL;

d) Art. 4, comma 1-*quinquies* che prevede che il Ministro della sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, individui gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera sottraendo tale compito alla regione;

e) Art. 5-*bis*, comma 3, che prevede controlli sostitutivi per le ristrutturazioni edilizie e di ammodernamento tecnologico nei confronti delle regioni, delle USL e degli ospedali o di qualsiasi ente partecipante;

f) Art. 8-*quater* che fissa le modalità di esercizio dei controlli e delle sanzioni che le Regioni devono adottare in materia di requisiti di accreditamento;

l'impianto dello schema è centralistico e pertanto si riscontra una violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 419 del 1998. Quest'ultima, infatti, all'articolo 2, lettera b) prevedeva la regionalizzazione del Servizio. Di contro, le norme degli articoli 8-*bis*, *ter*, *quater* disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, gli accordi contrattuali e le tariffe lasciando alle Regioni una funzione meramente applicativa di decisioni prese al centro in evidente violazione della competenza regionale in materia di programmazione sanitaria;

altro principio e criterio direttivo della legge delega suddetta era (articolo 2, comma 1, lettera d) la libera scelta dell'assistito. Con la fissazione di volumi massimi di attività per funzione specialistica e di livelli invalicabili di finanziamento globale per ciascuna struttura, questa libertà è sostanzialmente negata al cittadino nel momento del suo concreto esercizio. Infatti, le strutture migliori non potranno per legge o per contratto accettare pazienti in eccedenza ai contingenti stabiliti;

lo schema di decreto delegato, inoltre, discrimina tra strutture pubbliche, strutture private non lucrative e strutture private commerciali (articolo 8-*quater*). I contratti devono essere stipulati prima con le strutture pubbliche e con le strutture private non lucrative e poi con le strutture private commerciali (articolo 8-*quinquies*). Poiché le Regioni possono mettere a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto un volume di attività non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programma-

zione nazionale, è evidente che alle strutture private commerciali rimarrà solo la parte residuale di fabbisogno non soddisfatto. Inoltre, i requisiti di accreditamento sono gli stessi per le strutture pubbliche e per quelle private, introdurre discriminazioni che non riguardano le caratteristiche strutturali o funzionali del servizio reso, ma la natura giuridica degli enti erogatori, è contrario alla logica e all'interesse stesso del servizio pubblico;

lo schema di decreto confligge altresì con la necessità, imposta da accordi a livello europeo, al contenimento della spesa pubblica, in quanto dilata il pagamento in base al costo dei fattori produttivi (c.d. funzioni assistenziali non tariffabili), anziché in base alle prestazioni rese ai cittadini;

viene delineato un sistema di vincoli alla produzione dei servizi e impedita la concorrenza tra erogatori. In tal modo viene peggiorata la qualità del servizio e si aumentano le liste di attesa;

viene considerata una serie di provvedimenti che esulano i poteri conferiti lo scorso anno dalla legge delega e viceversa vengono ignorate alcune problematiche che dovevano essere regolamentate;

valutato inoltre che:

non sono stati considerati gli effetti economici e di bilancio provocati dalla legge;

vengono completamente rivoluzionati temi di specifica competenza degli accordi contrattuali di categoria;

non si rispettano molti diritti acquisiti dai lavoratori, dimenticando di operare con gradualità;

considerato che:

benché si siano pubblicamente affermate disponibilità ad emendamenti, il testo è rimasto quello della presentazione iniziale, con uno sviluppo burocratico asfissiante;

tale testo appare di difficile completa applicazione nel calendario dei decreti attuativi proposti;

infine, non è possibile accettare una riforma fatta esclusivamente di ordini e divieti che umilia gli operatori, che complica il diritto alla salute dei cittadini, che produce vistosi danni di bilancio;

si esprime alla luce delle suddette premesse un parere negativo».

Il senatore Michele DE LUCA sottolinea come la disciplina dei fondi integrativi costituisca uno dei punti critici dello schema di decreto, come del resto riconosciuto anche dal relatore. Al riguardo deve essere rilevato che tale disciplina sembra animata dall'intento di mortificare le scelte operate in sede di contrattazione, giacché vengono autoritativamente individuate le prestazioni erogabili dai fondi e che possono essere incentivate, con modalità tali da rendere legittimo il sospetto secondo cui ad essere incentivato è il Servizio sanitario nazionale e non i fondi integrativi. È invece evidente che la strada maestra per intervenire nel settore è quella di rinviare alle fonti istitutive dei fondi, vale a dire i contratti, l'identificazione delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle es-

senziali assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Analoghe critiche di invasività ed eccessivo dettaglio possono essere rivolte alla disciplina dell'ordinamento dei fondi integrativi, che viene demandata ad un regolamento governativo che non potrà non mortificare l'autonomia delle parti sociali. In conclusione il senatore Michele De Luca rileva come la disciplina in oggetto, avendo come conseguenza inevitabile quella di restringere l'ambito dei fondi integrativi beneficiati, si ponga in contrasto con un indirizzo di ordine generale che ha trovato recente applicazione nella normativa di sostegno fiscale ai fondi pensionistici.

Il senatore PELELLA condivide pienamente la raccomandazione espressa dal relatore di attuare la riduzione dell'età pensionistica dei dirigenti sanitari con criteri di gradualità che siano volti, da un lato, a non creare problemi alla continuità del servizio prestato dai medici del Servizio sanitario nazionale e, dall'altro, a salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali, senza comportare insostenibili aumenti delle aliquote contributive. Tali obiettivi possono essere conseguiti soltanto attraverso un opportuno scaglionamento nel tempo del pensionamento delle classi interessate dall'applicazione di un principio – quello della tendenziale omologazione dell'età di collocamento a riposo – che deve però essere applicato tenendo conto delle specificità del caso: appare pertanto opportuno inserire tale precisazione nella proposta di parere presentata dal senatore Di Orio.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0060<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA avverte che, tenuto conto dell'esigenza di approvare nel termine fissato il parere sullo schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale», la Commissione è convocata questa sera alle ore 21, ferma restando la convocazione per domani alle ore 8.30. Nella seduta di domani, in particolare, dovrebbe essere discusso in sede deliberante il documento di proroga della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**251<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*indi del Vice Presidente*

MONTELEONE

*indi del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Bindi.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA comunica alla Commissione che il ministro Bindi ha trasmesso il testo di una serie di modifiche allo schema di decreto legislativo proposte da talune organizzazioni sindacali dei medici, in sede di confronto con l'Esecutivo e con i rappresentanti delle Regioni, che il Governo si è impegnato a valutare positivamente in sede di emanazione del decreto legislativo.

Interviene il ministro BINDI precisando di aver voluto far conoscere al Senato i risultati di questo confronto, in base ai quali le organizzazioni sindacali hanno oltretutto revocato uno sciopero già indetto, nella convinzione che sia corretto che il parere parlamentare arrivi a conclusione di tutti gli altri pareri previsti, e sulla base della conoscenza di questi, e ciò al fine di valorizzarne la completezza, l'efficacia e l'autorità. Il Ministro assicura quindi che, ove la Commissione intenda disporre un rinvio per l'espressione del parere, ella non avrà difficoltà ad attendere la prossima settimana per l'elaborazione dello schema definitivo da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare il Ministro per la sua disponibilità, ritiene peraltro che la Commissione debba pronunciarsi sullo schema di decreto, così come approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento, che è l'unico atto formale. In proposito egli ricorda di essere stato addirittura contrario allo svolgimento delle audizioni informali, in quanto riteneva che le parti sociali avessero già un loro tavolo istituzionale di confronto col Governo e che a quest'ultimo, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, spetta elaborare il decreto legislativo sulla base di tutti i pareri che, autonomamente, i soggetti istituzionali ed esponenziali coinvolti esprimono sullo schema di decreto.

Il relatore DI ORIO concorda con la posizione assunta dal Presidente osservando che la Commissione ha, a suo parere opportunamente, ascoltato in audizione informale le posizioni dei vari soggetti sociali e ha anche preso visione del parere della Conferenza unificata. Ciò non toglie ovviamente che oggetto del parere deve essere lo schema in quanto tale, e che la Commissione non può e non deve tenere conto dell'evoluzione del dibattito tra il Governo ed altri soggetti istituzionali e sociali. Gli stessi sindacati medici che hanno raggiunto l'accordo con il Ministro, ad esempio, avevano espresso in audizione l'opinione, condivisa dall'intera Commissione, che taluni aspetti concernenti le problematiche della professione dovessero essere sottratti alla legge e trasferiti alla contrattazione. La Commissione può certamente prendere atto del fatto che l'opinione dei sindacati su questo punto sia mutata, ma non è certo tenuta di conseguenza a mutare o comunque a ridiscutere la propria.

Concordano il senatore MANARA e il senatore CAMPUS.

Il senatore CÒ ritiene invece opportuno il rinvio ipotizzato dal Ministro. Egli fa presente infatti che la questione posta alla Commissione dall'accordo raggiunto tra il Governo e le organizzazioni sindacali non è procedurale ma politica. Si tratta infatti di evitare che il parere venga espresso senza tener conto di un fatto politico rilevante come un accordo che è destinato a modificare il testo dello schema così come conosciuto dalla Commissione.

Il senatore TOMASSINI ritiene che, come ha già avuto modo di affermare in discussione generale, sarebbe corretto che la Commissione si esprimesse sul testo definitivo. Non potendo invece valutare le varie modificazioni che vengono proposte *in itinere* sulla base dei pareri o degli accordi intercorsi tra il Governo ed i soggetti più vari, egli ritiene corretto pronunciarsi sull'originario schema trasmesso al Parlamento.

Il ministro BINDI fa presente che il testo definitivo del decreto non può essere oggetto di un ulteriore parere, e del resto non è certo possibile sapere con anticipo quale sarà, dal momento che il Consiglio dei ministri potrebbe addirittura modificare lo schema proposto dal Ministro della sanità.

Ella assicura comunque che terrà nel massimo conto il parere espresso dalle Commissioni parlamentari.

Il senatore PAPINI concorda con la proposta del Presidente di proseguire nell'esame e nella votazione del parere.

Il senatore CAMPUS illustra la seguente proposta di parere:

«premesso che per motivi regolamentari e di scelte procedurali non è stato possibile valutare e proporre modifiche particolareggiate dell'articolato;

l'ampiezza e la complessità del testo rende peraltro impossibile esprimere un parere organico, data la molteplicità degli argomenti e la necessità di innumerevoli modificazioni;

si ritiene di dover esprimere un parere globalmente negativo su tutto lo schema di decreto in esame, sottolineando peraltro come esso sia interamente improntato ad una effettiva regressione rispetto all'evoluzione che il sistema sanità ha sviluppato nel corso degli anni su tutto il territorio nazionale.

In particolare si evidenzia la gravità di un processo di anacronistica centralizzazione da parte del Ministro della sanità che, associata ad una eccessiva parcellizzazione e politicizzazione nel territorio di numerosi e contrastanti livelli decisionali, esecutivi e di controllo, oltre che indebolire gravemente l'autonomia delle regioni renderanno di fatto ingestibili la sanità in ambito periferico. Appare inoltre di particolare gravità la sistematica violazione da parte del Ministero dei limiti espressi nella legge delega del 30 novembre 1998, n. 419, in molteplici punti dello schema di decreto, tra i quali:

– i protocolli d'intesa tra regione, università e strutture del Servizio sanitario nazionale, ove viene fatto riferimento alla individuazione delle strutture per la formazione specialistica ed i diplomi universitari;

– la programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea, espressamente espunta dall'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge delega;

– le sperimentazioni gestionali tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, non indicate in alcun punto della legge delega;

– la ricerca biomedica ove si determina una evidente violazione dei limiti della delega che imponeva interventi solo d'intesa con i Ministeri interessati e non certo al suo totale assoggettamento al controllo del Ministro della sanità;

– le sperimentazioni cliniche di medicinali o dispositivi medici non previste dalla legge delega;

– la formazione continua del personale sanitario ove i precisi e limitati indirizzi della delega sono stati ampiamente superati;

– l'istituzione della dirigenza infermieristica, non espressa specificamente in alcun punto della legge delega.

Né pare di minore importanza sottolineare, d'altro canto, la mancata applicazione della legge delega in merito alla destinazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ove non viene richiamata nello schema di decreto la necessità ed urgenza della realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti; come pure la mancata applicazione di strumenti normativi volti a rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alla funzione di programmazione e valutazione nell'ambito delle aziende; ed ancora la mancata realizzazione di una effettiva ed efficace partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari nella programmazione e nella valutazione dei servizi.

Si ritiene infine di dover rimarcare ancora una volta la inutilità e la destabilizzante pericolosità per l'attuale sistema sanitario, di una eccessiva accelerazione dei processi di modificazione del rapporto di lavoro della dirigenza medica sia in termini di esclusività che di età pensionabile di cessazione dei rapporti convenzionali. Una ragionevole gradualità ed una maggiore applicazione del principio della concertazione con i rappresentanti delle categorie, in sede di contrattazione collettiva nazionale, avrebbero evitato sia il manifestarsi di una grave conflittualità tra Ministero e soggetti interessati, sia il prevedibile determinarsi di un danno ai cittadini per la drastica e repentina perdita di elevate e comprovate professionalità.

Alla luce di quanto espresso e data la molteplicità degli aspetti assolutamente non condivisibili e totalmente contrastanti con i principi di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e la piena realizzazione del diritto alla salute dei cittadini non si può che confermare un giudizio globalmente negativo per tutto lo schema di decreto in esame».

Si passa alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI, a nome del Gruppo Forza Italia, esprime una valutazione oltremodo positiva del lavoro compiuto dal relatore Di Orio, che nel parere proposto ha sintetizzato molti dei punti critici del provvedimento emersi dagli interventi delle opposizioni e dalle audizioni delle parti sociali. Egli ritiene peraltro incontestabile il giudizio globalmente positivo che viene dato sull'impianto dello schema di decreto legislativo ed annuncia pertanto l'astensione del Gruppo Forza Italia sul parere proposto dal senatore Di Orio.

Annuncia invece voto favorevole, oltre che naturalmente sullo schema di parere da lui illustrato, anche su quello illustrato dal senatore Campus, che contiene molte utili integrazioni rispetto alla proposta dei senatori di Forza Italia.

Il senatore CAMPUS, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, nell'associarsi alle valutazioni positive del senatore Tomassini sullo sforzo compiuto dal relatore per mettere in rilievo gli elementi più gravi dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, ritiene peraltro di dover esprimere voto contrario in quanto la proposta

di parere del senatore Di Orio non solo compie una valutazione politica positiva dello schema che la sua parte ritiene inaccettabile, ma anche nel merito sorvola su taluni elementi preoccupanti, in quanto ad esempio non mette in rilievo tutti gli eccessi di delega contenuti nello schema di decreto.

Nel preannunciare il voto favorevole invece sui pareri proposti da Forza Italia e da Alleanza Nazionale, il senatore Campus raccomanda comunque al Ministro di non sottovalutare l'importanza delle critiche emerse nel corso del dibattito in Commissione, che raccolgono le proteste ed i timori di gran parte degli operatori e dei fruitori del Servizio sanitario nazionale, e di tenerne conto nella consapevolezza che il decreto legislativo è destinato ad incidere significativamente sul funzionamento del sistema sanitario per gli anni a venire.

Il senatore MANARA, nel ribadire la sua contrarietà allo schema di decreto legislativo in esame e alla legge delega che ne costituisce la fonte, osserva come per il sistema sanitario nazionale, organizzato dalla legge n. 833 del 1978 secondo il modello statalistico che è sostanzialmente fallito, si era avviata con il decreto legislativo n. 502 del 1992 un processo di trasformazione che era però rimasto, ad un tempo, incompleto e inattuato.

La legge n. 419 del 1998 ha interrotto questa evoluzione favorendo il ritorno ad un modello centralistico; pertanto il voto del Gruppo Lega Nord non può che essere contrario al parere favorevole proposto dal relatore, mentre sarà di astensione sui pareri proposti dal Polo.

Il senatore ZILIO esprime il voto favorevole ed il più vivo apprezzamento dei popolari sul parere illustrato dal senatore Di Orio. In particolare egli rileva con favore l'attenzione dedicata alle problematiche della prevenzione e condivide i rilievi che sono stati formulati circa l'organizzazione dei servizi veterinari, nonché l'attenzione che il parere riserva alla problematica del ruolo del privato *no profit*.

Il senatore PAPINI ringrazia il relatore per il difficile lavoro svolto ed esprime il più vivo apprezzamento per lo schema di parere, che recepisce oltretutto le sue osservazioni in tema di programmazione degli accessi ai corsi di laurea. Il senatore coglie l'occasione per ribadire la sua opinione circa l'inidoneità del sistema della libera professione intramuraria ad assicurare nel modo più razionale l'esclusività del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale, e ribadisce che il modello preferibile dovrebbe essere quello del professionista che può anche lavorare al di fuori dell'azienda ma solo in nome e per conto di questa.

Il senatore CÒ annuncia il suo voto contrario agli schemi di parere proposti dall'opposizione e la sua astensione sullo schema proposto dal relatore.

Se infatti egli può dividerne alcuni punti qualificanti, quali i rilievi anche per motivi di eccesso di delega sulla questione della pro-

grammazione degli accessi alle università e le osservazioni circa l'insufficienza della partecipazione dei cittadini, su molti altri punti non può che esprimere una valutazione contraria. Ciò vale in particolare per la questione del ruolo dei comuni, che a suo parere dovrebbero essere ben più direttamente coinvolti nella programmazione sanitaria, per quella relativa ai criteri per il riconoscimento o la conferma delle aziende ospedaliere – che non sono a suo parere troppo rigorosi, ma al contrario troppo larghi, essendo opportuno che solo pochi grandissimi ospedali siano costituiti in azienda e che la gran parte del sistema ospedaliero sia attribuita in qualità di presidio alle aziende sanitarie locali – nonché per i fondi integrativi, sulla cui funzione il giudizio di Rifondazione Comunista non può che essere decisamente contrario.

La senatrice BERNASCONI annuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra al parere del senatore Di Orio, mettendo in rilievo in primo luogo gli importanti elementi di innovazione e di razionalizzazione che vengono riconosciuti da tale documento allo schema di decreto legislativo.

Ella osserva poi che le osservazioni critiche contenute nel parere proposto dal relatore vogliono essere un contributo positivo alla redazione del testo definitivo del decreto legislativo. In proposito ritiene in primo luogo essenziale che il Governo, così da evitare i rischi di un contenzioso anche costituzionale, tenga nel massimo conto le osservazioni relativi agli elementi di eccesso di delega.

Ella sottolinea inoltre che l'adozione di criteri più rigorosi per la conferma o il riconoscimento di una azienda ospedaliera, mentre prende le mosse da un intento ampiamente condivisibile che è quello di porre rimedio a interpretazioni quanto mai discutibili del decreto legislativo n. 502 del 1992, non può essere portata però agli estremi, così da impedire il riconoscimento quali aziende di ospedali di grande rilievo regionale.

Il presidente CARELLA annuncia il voto favorevole dei Verdi al parere proposto dal relatore ed esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro produttivo e proficuo compiuto dalla Commissione.

Rende noto poi che il senatore Baldassare Lauria, non potendo partecipare al voto, gli ha comunicato la posizione contraria del Gruppo UdeurR alla proposta di parere del relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato, a maggioranza, al senatore Di Orio a redigere un parere nei termini da lui illustrati.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(Doc. XXII, nn. 5-7-bis) TOMASSINI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»*

(Discussione e approvazione)

(R162 000, C12ª, 0002ª)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE.

In data 30 aprile 1997 il Senato ha deliberato l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Tale istituzione era stata ritenuta necessaria al fine di non disperdere il lavoro compiuto nel corso della XII legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario istituita con delibera del 4 ottobre 1994.

In sede di esame della proposta di istituzione della nuova Commissione, inoltre, ne erano stati più puntualmente definiti i compiti e gli ambiti di operatività, identificando in particolare quale oggetto dell'inchiesta le condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture pubbliche e private e precisando, attraverso la definizione di 14 profili di valutazione, i criteri che avrebbero dovuto presiedere all'analisi di questi obiettivi.

La Commissione d'inchiesta, insediatasi il 24 giugno del 1997 sotto la presidenza del senatore Tomassini, nella consapevolezza della complessità del lavoro da svolgere ha deciso di articolare i propri lavori in cinque aree, ciascuna delle quali comprendeva più temi. La prima area, che afferiva ai temi già istruiti ma non ancora completati dalla Commissione d'inchiesta della precedente legislatura, riguardava i rapporti tra Servizio sanitario e università, le strutture incompiute, le liste di attesa; la seconda area concerne il modello produttivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché le emergenze e la sicurezza delle strutture sanitarie, e in questo ambito, accanto allo specifico tema degli IRCCS, sono venuti in rilievo alcuni temi collegati a fatti di cronaca e ad eventi rilevanti, quale la situazione delle Camere iperbariche, i fenomeni di epatite nel reparto di ematologia di Pesaro, la risposta del Servizio sanitario ai problemi determinati dal terremoto nelle Marche e nell'Umbria e all'emergenza determinata dall'alluvione di Sarno.

Vi erano poi un'area della gestione, relativa alla verifica delle responsabilità gestionali delle aziende sanitarie locali e dello stato di aziendalizzazione, un'area delle cure relative allo stato di attuazione dei Servizi di emergenza, alla verifica dei rendimenti di qualità della medicina generale e alle aziende ospedaliere, nonché un'area delle garanzie, concernente lo stato di attuazione della Carta dei Servizi e degli altri strumenti di tutela.

Come si vede, si tratta di un ambito di indagine particolarmente vasto che la Commissione, nonostante i pressanti impegni istituzionali che gravano sui suoi componenti come su tutti i senatori e nonostante taluni ritardi nel completamento dello staff organizzativo, ha in buona parte concluso; tuttavia rimangono da completare i lavori relativi ai rapporti tra Servizio sanitario e università, alla verifica di rendimento e qualità della medicina generale, allo stato di attuazione della Carta dei servizi e alle aziende ospedaliere. Inoltre la Commissione ha deliberato anche, nella consapevolezza della delicatezza di tale problema, un'inchiesta sui dipartimenti di igiene pubblica e sulla organizzazione del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori.

Infine va anche considerato che, nelle more dei lavori della Commissione sono intervenute importanti novità nel quadro normativo che coinvolgono sicuramente le materie oggetto dell'inchiesta.

È pertanto opportuno approvare la proposta di proroga in discussione che rinvia di un anno il termine ultimo per la scadenza della Commissione.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori DI ORIO, PIANETTA, ZILIO, CÒ, CAMPUS e CARELLA, il documento, posto ai voti nel suo articolo unico, è approvato con l'astensione del senatore Manara.

*La seduta termina alle ore 22,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1397-B****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 1. – 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande».

**1.1**

BERNASCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità delle farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

3. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande».

**1.2**

MONTELEONE, MULAS

*All'emendamento 1.2, al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».*

*Conseguentemente al comma 2 aggiungere il seguente periodo:*

«Il periodo di cinque anni di gestione di cui al comma che precede è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria dei servizi prestati in qualità di direttore o collaboratore di farmacia con interruzioni non superiori al semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il farmacista gestisca in via continuativa la farmacia da almeno tre anni».

**1.2/1**

IULIANO, CARCARINO

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «ferma restando la validità delle graduatorie provinciali, per titoli ed esami, ancora utili».*

**1.3**

ERROI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano altresì esclusi dall'applicazione della presente legge i farmacisti che abbiano trasferito la titolarità ad altra farmacia nonché quelli che abbiano già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie».

**1.4**

MULAS

*Al comma 2, dopo le parole: «per l'intero ambito regionale o provinciale» inserire le altre: «e da espletarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di indizione».*

**1.5**

MANARA

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma che precede è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria dei servizi prestati in qualità di direttore o collaboratore di farmacia con interruzioni non superiori al semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il farmacista gestisca in via continuativa la farmacia da almeno un anno».*

**1.6**

ZILIO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite di età previsto dalla citata disposizione».*

**1.7**

CAMPUS, CASTELLANI Carla

*Al comma 4 sopprimere la lettera c).*

**1.8**

CAMPUS, CASTELLANI Carla

*Sopprimere il comma 10.*

**1.9**

CAMPUS, CASTELLANI Carla

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**313<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

*indi del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi e per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(580) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(988) CARCARINO.** – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

**(1182) CAMO ed altri.** – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

**(1874) MANFREDI ed altri.** – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

**(3756) SPECCHIA ed altri.** – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

**(3762) CAPALDI ed altri.** – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

**(3787) GIOVANELLI ed altri.** – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Il relatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.5 e si riserva di presentare una ulteriore proposta emendativa volta a tener conto della particolare situazione delle province autonome di Trento e Bolzano. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 1.4.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3, parere favorevole sull'emendamento 1.5 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1.

Il senatore VELTRI annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 1.1.

Il senatore MANFREDI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.1.

Il presidente CARCARINO, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 1.1 che viene respinto.

Il senatore MANFREDI auspica che la Commissione voglia approvare l'emendamento 1.2 volto a precisare che fra le finalità principali del provvedimento rientra la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'emendamento 1.2 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MANFREDI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.3, con il quale si intende chiarire che la lotta agli incendi deve essere effettuata anche con la tempestiva utilizzazione dei mezzi aerei.

Il senatore BORTOLOTTI annuncia che voterà contro l'emendamento 1.3 nella considerazione che i principi in esso contenuti dovrebbero essere semmai introdotti nella normativa generale sulla protezione civile.

Dopo un annuncio di voto contrario del senatore RESCAGLIO, l'emendamento 1.3 viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.5.

La votazione dell'articolo 1 viene quindi accantonata in attesa che venga presentato l'emendamento preannunciato dal relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 del testo unificato.

Il relatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3.

Il relatore CARCARINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.2, identico all'emendamento 2.1, parere contrario sull'emendamento 2.4 e si rimette al Governo sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, parere contrario sull'emendamento 2.4 ed invita i presentatori a riformulare l'emendamento 2.3 aggiungendovi, in fine, il riferimento agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, viene quindi approvato.

Il senatore MANFREDI non accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

I senatori BORTOLOTTO e SPECCHIA invitano il relatore a presentare un emendamento che recepisca la proposta avanzata dal sottosegretario Barberi.

Il senatore VELTRI annuncia che i senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra voteranno contro l'emendamento 2.3, e sarebbero contrari anche qualora l'emendamento venisse riformulato secondo quanto proposto dal rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.3 e 2.4, con separate votazioni, vengono quindi respinti.

L'articolo 2, nel testo emendato, viene poi approvato.

Il senatore RIZZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.1, anche in considerazione del fatto che su di esso deve esprimersi la Commissione bilancio.

Il senatore MANFREDI fa presente che non intende ritirare l'emendamento 2.0.1.

L'emendamento 2.0.1 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del testo unificato.

Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.1, 3.8, 3.13 e 3.17. Invita quindi il senatore MAGGI a trasformare l'emendamento 3.5 in un subemendamento all'emendamento 3.1.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 3.3.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.6, 3.10, 3.15 e 3.16. Trasforma quindi l'emendamento 3.5 in un subemendamento all'emendamento 3.1.

Il presidente CARCARINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12 e 3.14.

Il senatore VELTRI invita il relatore a presentare un nuovo testo dell'emendamento 3.8 allo scopo di precisare che le attività di emergenza per lo spegnimento devono essere programmate anche a livello interprovinciale.

Il relatore CARCARINO presenta un nuovo testo dell'emendamento 3.8 accogliendo il suggerimento del senatore Veltri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente: «Semplificazione e modifica della normativa per il completamento della ricostruzione e dello sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 483 del 1998» (n. 463)**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1998, n. 483: non espresso)

(R139 b00, C13<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il presidente GIOVANELLI osserva innanzitutto come lo schema di decreto legislativo sia stato assegnato alla Commissione soltanto lunedì scorso, quando il termine per l'esercizio della delega scade il 28 maggio prossimo. La Commissione non ha quindi avuto la possibilità di approfondire in modo adeguato la normativa in questione; inoltre, non è stato trasmesso dal Governo il parere delle regioni Basilicata e Campania prescritto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 483 del 1998.

Il relatore PAROLA riferisce sullo schema di decreto legislativo, volto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1998, n. 483, contenente deleghe al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per completare l'opera di ricostruzione e favorire lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. L'articolo 1 della citata legge ha stabilito altresì che l'esercizio della delega non comporti ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, peraltro, il CIPE ha assegnato la somma di lire 500 milioni al Ministero dei lavori pubblici per spese di funzionamento connesse agli interventi in questione. Fra i criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione vi sono la semplificazione dell'azione amministrativa, la definizione di disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente, la ridelimitazione degli ambiti territoriali degli interventi.

Nello schema di decreto vengono demandate al CIPE le funzioni principali ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione della normativa vigente, relativamente ai profili concernenti i soggetti aventi titolo al finanziamento, all'unicità dell'abitazione, alle opere strutturali condominiali, potendosi derogare alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 398 del 1993. Peraltro, si pone un problema per quanto riguarda la competenza degli enti locali, il cui ruolo appare un po' compresso.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'articolato dello schema di decreto legislativo, il relatore Parola ribadisce quanto rilevato dal presidente GIOVANELLI e fa presente che la Commissione, piuttosto che esprimere un parere senza aver potuto adeguatamente esaminare il testo del provvedimento che, oltretutto, non è accompagnato dai prescritti pareri delle regioni Basilicata e Campania, potrebbe evitare di pronunciarsi, lasciando al Governo il compito di presentare un eventuale disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore MICELE, nell'esprimere apprezzamento per la relazione del senatore Parola, sottolinea innanzitutto come l'articolo 1 della legge n. 483 del 1998 sia stato disatteso per quanto riguarda l'espressione del parere delle regioni Basilicata e Campania. Oltretutto, alla Camera dei deputati era stato presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale si impegnava quest'ultimo - in sede di predisposizione di decreto legislativo - a tener conto delle aspettative e delle esigenze delle regioni e degli enti locali. Peraltro, il testo normativo in esame sembra essersi discostato dai criteri fissati nella legge di delegazione.

In particolare, con l'articolo 1, comma 3, si affida al CIPE il compito di provvedere, con propria deliberazione, all'attuazione delle disposizioni del decreto disciplinando l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia, relativamente ai profili concernenti i soggetti aventi titolo al finanziamento, all'unicità dell'abitazione, alle opere strutturali condominiali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 398 del 1993. In tal modo, nella

sostanza, viene rinviata *sine die* la definizione della disciplina di attuazione del decreto, oltretutto senza prevedere alcuna concertazione con le regioni interessate e senza fissare alcun termine per l'adozione della deliberazione del CIPE.

Con l'articolo 8, comma 3, si prevede poi che il CIPE provvede alla revoca delle assegnazioni finanziarie effettuate ai comuni ai sensi della legge di finanziamento per gli interventi nelle aree terremotate ancora giacenti nelle rispettive contabilità speciali, senza alcuna seria analisi della materia.

Perplessità destano infine anche gli articoli 3, 4 e 5 dello schema di decreto, che abbisognerebbero di alcune modifiche allo scopo di conseguire effettivamente l'obiettivo di snellire le procedure. È auspicabile pertanto che il Governo ponga mano al testo del provvedimento per apportarvi le necessarie correzioni.

Il senatore RIZZI protesta vivamente contro un modo di procedere che vede la Commissione, ancora una volta, nella impossibilità di esaminare con la necessaria attenzione un provvedimento così delicato. Una richiesta di parere su uno schema di decreto legislativo pervenuta appena quattro giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega ha il sapore di un vero e proprio ricatto. Oltretutto, sarebbe stato opportuno fissare l'esame del provvedimento già nella giornata di ieri, in modo da dare ai Senatori almeno un giorno in più di riflessione. Pertanto, i senatori di Forza Italia propongono di non esprimere alcun parere sul provvedimento.

Il presidente GIOVANELLI comprende il disappunto del senatore Rizzi, ma fa presente che nella seduta di ieri era prevista la discussione delle proposte di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'acquedotto pugliese e che, comunque, occorreva far trascorrere le quarantotto ore prescritte per la convocazione della Commissione, dal momento dell'assegnazione.

Ad avviso del senatore IULIANO un parere sul merito del decreto legislativo non può essere espresso in mancanza del parere delle regioni Basilicata e Campania, e in considerazione dello scarsissimo tempo a disposizione della Commissione. Il testo normativo, oltretutto, non ha provveduto alla ridelimitazione degli ambiti territoriali, mentre la norma di cui all'articolo 4, comma 5, non mancherà di produrre un elevato contenzioso. In ultima analisi le finalità alla base della legge di delegazione sono state sostanzialmente disattese.

Il senatore BORTOLOTTI condivide quanto affermato dai senatori intervenuti e osserva che, oltre ad essere stata attribuita eccessiva competenza al CIPE, si è registrata l'assegnazione di 500 milioni di lire al Ministero dei lavori pubblici, quando l'articolo 1 della legge di delegazione aveva stabilito che l'esercizio della delega non avrebbe dovuto comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Appare pertanto opportuno approfondire l'esame del provvedimento, deliberando even-

tualmente l'audizione dei rappresentanti delle regioni che non hanno espresso il prescritto parere.

Il senatore CARCARINO ritiene che non debba essere espresso alcun parere, mancando l'avviso delle regioni Basilicata e Campania. Il Governo dovrebbe pertanto mettere allo studio l'ipotesi di presentare un provvedimento volto a prorogare il termine per l'esercizio della delega.

Anche ad avviso del senatore POLIDORO non vi sono le condizioni per l'espressione di un parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore MAGGI propone che le considerazioni esposte dai senatori intervenuti vengano tradotte in un documento scritto.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che l'*iter* di adozione del decreto legislativo in esame è stato alquanto travagliato, anche per via delle lunghe consultazioni con gli enti locali. A questo punto, sarebbe probabilmente necessario presentare un disegno di legge volto a prorogare il termine per l'esercizio della delega. Ad ogni modo però, ferma restando l'opportunità di tale proroga, sarebbe forse preferibile se la Commissione esprimesse comunque un parere, così da dar modo al Governo di tener conto degli indirizzi manifestati in Parlamento.

Il presidente GIOVANELLI osserva a questo punto che sarebbe forse opportuno incaricare la Presidenza della Commissione di inviare al Presidente del Senato ed al Ministro dei lavori pubblici una lettera nella quale rappresentare le ragioni per le quali si è deciso di non esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo, invitando nel contempo l'Esecutivo a presentare un disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega.

Il senatore VELTRI, pur apprezzando le considerazioni del sottosegretario Bargone, ritiene che non vi siano le condizioni per l'espressione di un parere sul merito del testo normativo.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore PAROLA ribadisce che, in considerazione della ristrettezza dei tempi necessari a dare una valutazione approfondita del provvedimento e tenendo conto del fatto che le regioni Basilicata e Campania non sono state messe in condizione di esprimere il prescritto parere, non vi è la possibilità di esprimere un parere meditato sullo schema di decreto. Il Governo dovrebbe quindi prendere le opportune iniziative per conseguire un nuovo termine per l'esercizio della delega, in modo da poter acquisire l'avviso delle regioni ed un meditato parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del relatore di non esprimere un parere dando mandato al presidente Giovanelli di rappresentare al Presidente del Senato ed al Ministro dei lavori pubblici le ragioni per le quali non si ritiene di esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo e si invita il Governo a presentare un disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 580 E CONNESSI**

**Art. 1.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coltivato e paesaggistico nazionale quale bene insostituibile della qualità della vita».

**1.1**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «le» a: «hanno», con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge sono relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e hanno».*

**1.2**

MANFREDI, RIZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La lotta agli incendi di vegetazione deve essere basata sui seguenti principi fondamentali:

a) promozione nella scuola e sui mezzi d'informazione della coscienza di protezione civile e dell'educazione alla difesa dell'ambiente;

b) preminenza delle attività connesse con la prevenzione e con la dissuasione dei comportamenti dolosi;

c) organizzazione accurata delle attività connesse con lo spegnimento, privilegiando l'osservazione, l'allarme e la tempestività degli interventi dal cielo».

**1.3**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 3, dopo le parole: «attività di previsione, prevenzione», aggiungere le seguenti: «, organizzazione territoriale diffusa».*

**1.4**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Al comma 4, dopo le parole: «di principio della presente legge entro», inserire le seguenti: «e non oltre».*

1.5

IL RELATORE

## Art. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: «su terreni coltivati o incolti», aggiungere le seguenti: «e pascoli».*

2.1

CARCARINO

*Al comma 1, dopo le parole: «su terreni coltivati o incolti», aggiungere le seguenti: «e pascoli».*

2.2

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le attività di cui alla presente legge costituiscono attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225».

2.3

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «protezione civile», aggiungere le seguenti: «finalizzate anche alla protezione della natura e dell'ambiente ai sensi degli articoli 69, 70 e 74 del medesimo decreto legislativo».*

2.4

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

### «Art. 2-bis.

*(Competenze del Dipartimento della protezione civile)*

1. Il Dipartimento della protezione civile è competente per:

a) le relazioni al Parlamento, con frequenza almeno annuale, in merito all'attuazione della presente legge;

b) l'emanazione di linee guida e di direttive annuali per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;

c) di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e per le risorse agricole, alimentari e forestali, la promozione informativa ed educativa, a livello nazionale, in merito alle finalità e ai contenuti della presente legge;

d) la pianificazione e condotta dell'attività di spegnimento di incendi boschivi e colture con mezzi aerei con carico liquido estinguente o ritardante superiore ai duemila litri (aeromobili pesanti), e inoltre per il coordinamento delle attività di volo comunque effettuate ai fini della presente legge;

e) il potenziamento e l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, mediante acquisto, noleggio, affitto o convenzione con altra Amministrazione dello Stato, allo scopo di assicurare, nei periodi a rischio di incendi di boschi e colture, adeguata copertura aerea per l'osservazione e l'intervento attivo su tutto il territorio nazionale;

f) l'impiego dei predetti mezzi aerei per esigenze antincendio all'estero, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 2-ter.**

*(Competenze della Regione, della Provincia autonoma e delle Amministrazioni locali)*

1. Le Regioni e le Province autonome sono competenti con eccezione per le aree naturali protette nazionali, per:

a) la programmazione delle attività di previsione degli incendi di boschi e colture e, in particolare, la redazione di carte tematiche riportanti le delimitazioni, i periodi e gli indici di pericolosità delle aree a rischio;

b) la pianificazione e la condotta di spegnimento degli incendi di vegetazione, con personale e mezzi da terra e con mezzi aerei con carico estinguente o ritardante inferiore ai duemila litri (aeromobili leggeri).

2. Le Province, le Comunità montane e i comuni concorrono alle attività di competenza delle Regioni e Province autonome previste dalla presente legge, secondo la ripartizione delle attribuzioni stabilita da ogni singola Regione.

#### **Art. 2-quater.**

*(Competenze del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. Il Corpo forestale dello Stato, ai fini della presente legge, è competente per:

a) il concorso alle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, in particolare per quanto riguarda la previsione e la prevenzione degli incendi di vegetazione;

b) la pianificazione e l'attuazione degli interventi di spegnimento da terra di incendi di vegetazione, nelle aree protette nazionali, di cui all'articolo 9;

c) l'effettuazione di controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli e delle prescrizioni, di cui all'articolo 10, e lo svolgimento di attività investigativa preventiva e di indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale, in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della presente legge, è competente per:

a) il concorso alle Regioni e Province autonome, sulla base di accordi di programma o convenzioni, nelle attività di pianificazione e condotta delle attività di spegnimento da terra degli incendi di vegetazione;

b) l'intervento diretto nei casi di pericolo per la vita umana e per i beni mobili e immobili;

c) la pianificazione e la condotta dell'attività di spegnimento da terra di incendi di vegetazione, a titolo sussidiario, in caso di inadempimento da parte dei soggetti competenti in via ordinaria.».

**2.0.1**

MANFREDI, RIZZI

### **Art. 3.**

*All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**3.1/1**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I consigli regionali, sulla base di linee guida predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata redigono, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale comprendente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», con le seguenti: «Le giunte regionali».*

**3.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», con le seguenti: «Le regioni».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dei consigli regionali», con le seguenti: «delle regioni».*

**3.3**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «consigli regionali redigono», aggiungere le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

**3.4**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Al comma 1, dopo le parole: «consigli regionali redigono», aggiungere le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**3.5**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Al comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente».*

**3.6**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali il Corpo forestale dello Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche, predispone ai piani di emergenza per lo spegnimento d'intesa con gli ispettori regionali dei Vigili del fuoco».

**3.7**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli Ispettori regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, d'intesa con la provincia e le comunità montane territorialmente competenti, programmano le attività di emergenza per lo spegnimento».

**3.8**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettori regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, d'intesa con le province e le comunità montane territorialmente competenti, programmano anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento».

**3.8** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «dei consigli regionali» con le seguenti: «delle giunte regionali».*

**3.9**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la provincia e le comunità montane territorialmente competenti».*

**3.10**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 2, dopo le parole: «sentito l'ispettorato regionale» aggiungere le seguenti: «e il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato».*

**3.11**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, dopo la parola: «spegnimento», aggiungere le seguenti: «, che sono approvati dal Ministro delegato alla Protezione civile».*

**3.12**

IULIANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «I piani, sottoposti a revisione annuale, individuano:» con le seguenti: «Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:».*

**3.13**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «tematica», aggiungere le seguenti: «in scala 1:5000».*

**3.14**

IULIANO

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «delle risorse umane», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'organizzazione sul territorio del Corpo forestale dello Stato e alla presenza di tecnici forestali».*

**3.15**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) le operazioni di manutenzione e di gestione del bosco con la previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».*

**3.16**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Alla rubrica, sostituire le parole: «Piani regionali» con le seguenti: «Piano regionale».*

**3.17**

IL RELATORE

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

47<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
SCOPELLITI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia,  
Scoca.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi**

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Ha la parola il senatore CAMERINI il quale, premesso di ritenere che per affrontare un tema delicato come quello delle adozioni sono necessarie competenze sia di natura giuridica che psicologica, osserva preliminarmente che, al di là delle differenti opinioni che si possono registrare in merito, deve essere chiaro in ogni caso che ciò che occorre preminentemente tutelare sono i diritti dei minori, non gli interessi degli adulti. Dopo avere osservato che nei rapporti tra figli e genitori devono essere privilegiati i legami affettivi e lo stabilimento di armoniche relazioni, sollecita l'attenzione delle forze politiche sulle legittime preoccupazioni espresse da singoli e associazioni molto impegnate sui temi dell'affidamento e delle adozioni. Se obiettivo comune è quello di varare una normativa migliore possibile, occorre anche dedicare la dovuta attenzione al miglioramento della qualità dei servizi sociali. In particolare, l'affidamento non può che essere definito come una serie di interventi intesi a consentire a genitori che si trovano in temporanea difficoltà, il superamento di tali contingenze. L'articolo 1 del testo proposto dal relatore sottolinea pressochè esclusivamente le condizioni di povertà dei genitori, a favore dei quali sono disposti interventi di sostegno; se questo è senz'altro opportuno, bisogna tener conto anche di altri fattori che spesso si accompagnano a situazioni di indigenza, quali la povertà culturale e quella affettiva. Dalle audizioni finora svolte, è emerso con chiarezza che nessun tribunale dichiara adottabili i minori, soltanto a causa delle condizioni di povertà della famiglia. L'articolo 2 parla di «adeguata assistenza familiare», ma a suo avviso più opportuno sarebbe parlare di carenze nell'assistenza stessa. Non ritiene né opportuna, né comprensibile l'esclusione di *singles* dall'istituto dell'affidamento ed è altresì critico sui contenuti dell'articolo 4 che stabilisce che l'affidamento è competenza del giudice tutelare, anziché, come previsto dalla legge n. 184 del 1983, del servizio locale. Il quarto comma dello stesso articolo 4 prevede una durata dell'affidamento che non può essere superiore a tre anni: non ritiene ragionevole definire limiti così precisi, tutt'al più si potrebbe pensare a un tempo congruo che permetta al nucleo familiare in difficoltà di risollevarsi. Il comma 2 dell'articolo 5 introduce l'opera di sostegno del servizio sociale solo su richiesta, mentre la definizione dei rapporti tra famiglia d'origine e affidatari dovrebbe essere - a suo avviso - competenza pressochè esclusiva del servizio sociale stesso. L'articolo 6 consente l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; a questo proposito ritiene che ci dovrebbe essere una maggiore elasticità nel valutare la stabilità affettiva della coppia. L'arti-

colo 8 propone una nuova formulazione circa le condizioni per procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità. Ritiene che assieme al concetto di abbandono, debbasi introdurre il concetto di incapacità genitoriale con conseguenze distruttive per la personalità del minore. Nello stesso articolo è altresì previsto che il procedimento di adottabilità debba svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore, tale previsione lo lascia alquanto perplesso, così come la prevista presenza dei genitori e dei parenti entro il quarto grado in tutti gli accertamenti compiuti. Teme infatti che la loro presenza in tutti gli atti istruttori finisca con lo snaturare il procedimento stesso. Esprime un giudizio critico anche riguardo ai tempi previsti dal comma 3 dell'articolo 22 per le indagini nei confronti dei coniugi che intendono adottare. Occorre a suo avviso, aumentare i sessanta giorni previsti, per evitare che insufficienti approfondimenti nelle indagini siano all'origine di fallimenti nelle adozioni. Per quanto riguarda infine la previsione di cui all'articolo 28 circa la possibilità per l'adottato maggiorenne di conoscere le proprie origini, si dichiara d'accordo su tale previsione solo e in presenza di motivi gravi e fondati, non alimentati dalla mera curiosità. Se dovesse verificarsi un conflitto tra il diritto del maggiorenne a conoscere le proprie origini e il diritto alla riservatezza della madre che, all'atto di partorire, ha chiesto esplicitamente di non essere menzionata, la prevalenza andrebbe data a suo avviso a quest'ultimo.

Quindi il presidente SCOPELLITI fa presente l'opportunità – così come emerso nella seduta di ieri – di concludere la discussione generale entro la prossima settimana, in modo da fissare una data, alla ripresa dei lavori dopo la pausa dovuta alle elezioni europee, per la presentazione degli emendamenti. Concorda la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**153ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI  
COMUNITARI (COSAC)  
(A008 000, C23ª, 0016º)*

Il presidente BEDIN comunica che dal 31 maggio al 1º giugno si svolgerà a Berlino la XX Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) cui prenderà parte con i senatori Daniele Galdi e Mungari, che sostituiranno, rispettivamente, i Vice Presidenti Tapparo e Bettamio. All'ordine del giorno della riunione figurano i seguenti argomenti, che sono stati già oggetto di approfondimento da parte della Giunta: le riforme istituzionali dopo il Trattato di Amsterdam; le relazioni esterne dell'Unione europea, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed alle relazioni commerciali con Stati Uniti, America Latina ed Asia; la revisione del Regolamento della COSAC, in relazione alla quale è prevista la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, ed il funzionamento del suo sito Internet; l'attività svolta dalla presidenza tedesca e gli sviluppi che riguardano l'Agenda 2000 e l'allargamento.

L'oratore rileva inoltre che da parte del Parlamento finlandese è pervenuto l'invito alla prossima COSAC, che si terrà ad Helsinki dal 10 al 12 ottobre 1999, che potrebbe essere dedicata al Consiglio europeo straordinario di Tampere sul terzo pilastro, alle prospettive dell'allargamento, alle relazioni tra l'Unione europea e la Russia e, nuovamente, alla riforma del Regolamento della COSAC. Il Presidente della Commissione omologa della Giunta, la cosiddetta «Grande Commissione», Esko Aho, ha tuttavia invitato gli altri Parlamenti a formulare eventuali proposte affinché l'ordine del giorno possa essere definito prima dell'avvio della presidenza di turno finlandese, il prossimo primo luglio.

A tale proposito il presidente Bedin prospetta la possibilità di includere nell'ordine del giorno temi quali la politica euromediterranea e la PESC, con particolare riguardo alla crisi nei Balcani che, anche dopo la conclusione del conflitto militare, dovrà costituire oggetto di attenzione da parte dell'Unione. In relazione alle riforme istituzionali sarà inoltre opportuno approfondire la questione della legittimità democratica, che è stata ampiamente dibattuta nella Giunta. L'oratore sottolinea altresì l'utilità del procedimento che fu a suo tempo seguito dalla presidenza lussemburghese - che fece precedere la riunione plenaria della COSAC da una riunione della Troika allargata ai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che consentì di risolvere una serie di questioni procedurali che altrimenti avrebbero assorbito i lavori della Conferenza - e propone infine di formulare su tali temi delle proposte da inviare al Parlamento finlandese.

Il senatore BORTOLOTTO rileva come il conflitto nei Balcani dimostri l'attualità di una revisione delle norme sul diritto d'asilo previste dalla Convenzione di Ginevra. Le disposizioni vigenti, improntate essenzialmente sulla questione delle domande provenienti un tempo da parte di cittadini del blocco sovietico, che prevedono una complessa procedura di valutazione delle situazioni individuali, non sono infatti più adeguate a far fronte all'afflusso di intere popolazioni provenienti dalle zone di guerra, cui non può essere negato il diritto d'asilo. Tale problematica potrebbe essere oggetto di approfondimento da parte della COSAC affinché l'Unione europea si doti di una nuova normativa.

L'oratore propone altresì di segnalare, fra i temi meritevoli di attenzione, la questione dell'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia. Le sentenze di condanna concernenti leggi nazionali incompatibili con il diritto comunitario determinano infatti delle situazioni di eccessiva incertezza, in quanto talora non producono effetti immediati, rendendo i procedimenti giurisdizionali comunitari eccessivamente complessi perché i cittadini europei possano farvi effettivamente ricorso.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda sulle considerazioni del senatore Bortolotto e, soprattutto, su quelle del presidente Bedin, in quanto ravvisa una stretta connessione fra la politica mediterranea e la politica dell'immigrazione, in ordine alla quale sarebbe opportuno svolgere anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei paesi dell'Europa settentrionale.

L'oratore condivide inoltre le preoccupazioni che sono state espresse in merito ai ritardi con cui l'Italia adempie agli obblighi comunitari.

Il senatore BETTAMIO rileva l'opportunità di inserire il diritto d'asilo fra gli argomenti oggetto di attenzione da parte della COSAC ed esprime tuttavia le proprie perplessità sulla proposta di investire tale Conferenza di un problema, quale l'efficacia e la tempestività dell'applicazione delle sentenze, che concerne essenzialmente il diritto nazionale. Riguardano infatti direttamente gli Stati sia le sentenze di condanna per

il mancato recepimento delle direttive sia le cosiddette sentenze pregiudiziali, inerenti alle pronunce interpretative della Corte sulla compatibilità di norme interne con il diritto comunitario.

La Giunta conviene, infine, sulla proposta del PRESIDENTE di rivolgere al Parlamento finlandese delle specifiche proposte in merito all'organizzazione della prossima COSAC in relazione alle considerazioni che sono emerse.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0051<sup>o</sup>)

Il presidente BEDIN, tenendo conto dell'approfondito dibattito che si è svolto nella Giunta lo scorso 12 maggio, in ordine alla relazione del senatore Tapparo sul disegno di legge n. 3903, sulla navigazione satellitare, propone di approfondire ulteriormente i profili industriali, tecnologici e di politica estera e di sicurezza della materia, come sollecitato, fra gli altri, dal senatore Manzi, attivando le procedure che consentono l'esame dei progetti di atti normativi e degli atti di indirizzo comunitari connessi.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La senatrice SQUARCIALUPI raccomanda una calendarizzazione più dettagliata dei provvedimenti all'esame della Giunta.

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo, recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (n. 435)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli condizionate a proposte di modifica alla 1<sup>a</sup> Commissione)  
(R144 003, C01<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

La relatrice SQUARCIALUPI illustra il provvedimento in titolo che è volto a recepire i rilievi espressi dalla Commissione europea con una procedura di infrazione avviata in merito all'inesatto recepimento delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/26/CEE, che ha sostituito la direttiva 90/366/CEE, concernenti il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. Il testo dello schema di decreto legislativo in titolo consta, in particolare, di un unico articolo volto a modificare, a tale proposito, gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1965, come modificato dal decreto legislativo n. 470 del 1992. Il nuovo articolo 5-bis precisa i requisiti connessi all'acquisizione del diritto di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea, che abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro, e per i loro congiunti, con riferimento all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o alla titolarità di una polizza assicurati-

va sanitaria, e alla disponibilità di un reddito non inferiore all'assegno sociale, corrispondente a lire 6.340.000 annue. Tale reddito deve essere doppio, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, o triplo, del suddetto importo, se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Il principio cui è improntata la normativa comunitaria è infatti quello secondo cui i cittadini che richiedono il diritto di soggiorno non gravino sull'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Il nuovo articolo 5-ter reca analoghe disposizioni per garantire il diritto di soggiorno agli studenti cittadini dell'Unione europea mentre l'articolo 5-quater definisce le condizioni per l'accesso alle attività lavorative dei familiari dei beneficiari del diritto di soggiorno, cui si applicano le stesse disposizioni vigenti per i cittadini italiani, salvo quelli inerenti al pubblico impiego.

L'oratore illustra altresì la formulazione del nuovo articolo 5-quinquies, che disciplina le procedure per il rilascio della carta di soggiorno. In particolare, i cittadini europei devono presentare un documento di iscrizione al Servizio sanitario, ovvero copia della polizza assicurativa, nonché la documentazione attestante il possesso del reddito richiesto, anche mediante dichiarazione resa davanti a pubblico ufficiale.

Soffermandosi sui profili di compatibilità del provvedimento in titolo con il diritto comunitario, la relatrice dichiara di condividere le osservazioni formulate, tra gli altri, dal senatore Besostri nel dibattito che si è svolto nella Commissione di merito. In tale ambito è stata infatti sottolineata la difformità di trattamento che si verrebbe a configurare tra i cittadini extracomunitari – cui, dopo i primi cinque anni, viene riconosciuto il diritto di soggiorno a tempo indeterminato – ed i cittadini dell'Unione europea, per i quali il permesso ha la durata di dieci anni. Tra i requisiti richiesti figura inoltre l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o una polizza di assicurazione sanitaria ma non l'iscrizione al Servizio sanitario del paese d'origine. Non si consente pertanto ai cittadini europei residenti in Italia di avvalersi delle prestazioni sanitarie più favorevoli, come invece è consentito dall'ordinamento di altri Stati membri ai cittadini italiani ivi residenti.

L'oratore sottolinea infine come il provvedimento in titolo sembri improntato ad una logica che non tiene conto di principi quali la libera circolazione, l'eliminazione delle frontiere e l'istituzione della cittadinanza europea, di tal che, le condizioni previste per i cittadini dell'Unione talora appaiono più sfavorevoli di quelle riconosciute ai cittadini extracomunitari.

Il senatore BORTOLOTTI ringrazia la relatrice per la chiarezza dell'esposizione, che evidenzia talune differenze di trattamento tra i cittadini extracomunitari e quelli dell'Unione europea. Il contenzioso connesso alla materia dimostra peraltro la validità delle considerazioni già espresse in ordine all'efficacia delle sentenze della Corte. Non è infatti accettabile che una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee non produca effetti *erga omnes*, essendo a tal fine necessari dei provvedimenti interni di recepimento.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Squarcialupi.

Il senatore BESOSTRI, relatore sul provvedimento in titolo nella Commissione di merito, pur ravvisando l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia – in quanto l'Unione europea ha concluso un accordo con la Svizzera sul diritto di soggiorno che consente la facoltà di optare fra il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante e quello del paese di origine solamente ai congiunti non residenti nello Stato ospitante – ritiene opportuno confermare le osservazioni che sono state espresse in merito alla mancata inclusione, fra i requisiti, dell'iscrizione nel sistema sanitario del paese d'origine. Considerando che altri Stati membri consentono di esercitare tale opzione ai cittadini italiani ivi residenti, il decreto legislativo in titolo potrebbe essere modificato consentendo l'esercizio di una facoltà di opzione per il sistema più favorevole, a condizione di reciprocità con il paese di provenienza.

Benché la normativa comunitaria consenta di limitare la durata di permesso di soggiorno a cinque anni, l'oratore ravvisa inoltre una palese contraddizione, con le norme dei Trattati sulla cittadinanza europea, nelle disposizioni che discriminano i cittadini dei paesi membri rispetto a quelli extracomunitari.

L'oratore aggiunge altresì che i dati sui cittadini di altri Stati membri iscritti nelle liste elettorali italiane sono risibili, a dimostrazione delle difficoltà che permangono nell'acquisire il diritto di residenza. La procedura, al riguardo, è resa più complessa dal fatto che anche i cittadini dell'Unione europea devono rivolgersi all'Ufficio stranieri mentre sarebbe opportuno consentire, a condizione di reciprocità, di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno da un interlocutore amministrativo unico, senza doversi rivolgere alle autorità di polizia. Una tale norma produrrebbe il duplice effetto di non offrire ai cittadini europei residenti in Italia condizioni peggiori di quelle che, talora, i loro paesi d'origine riconoscono ai cittadini italiani e di indurre, nel contempo, gli altri Stati membri ad offrire condizioni analoghe ai cittadini italiani ivi residenti.

Il senatore BETTAMIO rileva che il requisito dell'iscrizione al Sistema sanitario nazionale ovvero della titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria costituisce una sostanziale limitazione della libertà di circolazione.

Il senatore LO CURZIO condivide le considerazioni del senatore Besostri e sottolinea come il provvedimento in titolo non possa essere ritenuto accettabile senza il recepimento delle suddette osservazioni.

La relatrice SQUARCIALUPI osserva che – mentre la Francia offre un trattamento fiscale che favorisce l'accoglienza di nuovi residenti – l'Italia oppone vincoli e difficoltà burocratici che dissuadono i cittadini di altri Stati membri dal richiedere la residenza. Un atteggiamento di maggiore apertura potrebbe invece comportare dei benefici anche in termini di investimenti turistici, come avviene ad

esempio in Spagna, dove vi sono zone residenziali ristrutturate da cittadini olandesi.

Il presidente BEDIN sottolinea il rischio di perdere una preziosa occasione per introdurre nell'ordinamento interno la nozione di cittadinanza europea e ravvisa nel provvedimento in titolo un chiaro esempio della mancata percezione, da parte della burocrazia italiana, dell'affermazione di tale nozione. La norma di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, che prevede la traduzione della documentazione in lingua italiana a cura del richiedente, conferma peraltro una tradizione che vede i cittadini trattati alla stregua di sudditi. Sarebbe invece opportuno che la Pubblica amministrazione prendesse atto dell'esigenza di trattare con una comunità multilingue facendosi carico dei relativi oneri.

L'oratore non ritiene inoltre accettabili, anche sotto il profilo della politica sanitaria nazionale, le disposizioni che equiparano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con la titolarità di una polizza assicurativa ma non con l'iscrizione al Servizio sanitario del paese d'origine. A tale proposito sarebbe opportuno introdurre disposizioni che istituiscano, eventualmente con carattere di reciprocità, un meccanismo di compensazione con i sistemi sanitari di altri Stati membri, analogo a quello attualmente vigente, sul piano interno, nei rapporti fra le varie regioni italiane.

La Giunta, verificata dal Presidente la presenza del numero legale, conferisce quindi mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli condizionate alle proposte di modifica emerse nel dibattito.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(3230) MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense**

(Parere all'11<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Il senatore MAGNALBÒ, relatore sul provvedimento in titolo, preannuncia la presentazione di una nota esplicativa sui profili comunitari che, considerando la concomitanza con gli impegni dell'Assemblea, propone di esporre nella prossima seduta.

La Giunta conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono Mario Sai, coordinatore del dipartimento per le politiche di coesione e del Mezzogiorno della CGIL; Enzo Canettieri, responsabile per le attività produttive della UIL e Massimo Albisetti, funzionario del servizio del pubblico impiego della UIL; Paolo Segarelli, segretario confederale della UGL, e Roberto Avena, responsabile dell'ufficio politiche attive e di sviluppo della UGL.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse**

**Audizione di delegazioni di CGIL, UIL, UGL**

(Ai sensi dell'articolo 144, del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>) (R048 000, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Prendono successivamente la parola sui temi dell'audizione Mario SAI, *coordinatore del dipartimento per le politiche di coesione e del Mezzogiorno della CGIL*, Enzo CANETTIERI, *responsabile per le attività produttive della UIL*, e Roberto AVENA, *responsabile dell'ufficio politiche attive e di sviluppo della UGL*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il Presidente Mario PEPE e il senatore Giuseppe TURINI (AN).

Risponde Enzo CANETTIERI.

Dopo un ulteriore intervento di precisazioni del senatore Giuseppe TURINI (AN), il Presidente Mario PEPE ringrazia i rappresentanti sindacali e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati: conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (C. 6028 Governo).*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15,15.  
(R029 000, B60<sup>a</sup>, 0021<sup>a</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**GRUPPO DI LAVORO SULLE PROBLEMATICHE CONCERNENTI I  
TRAFFICI ILLECITI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RELAZIO-  
NE ALLO SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI**  
(coordinatore Presidente Massimo Scalia).

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,45.  
(A007 000, B37<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANTICA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari**

(Esame ed approvazione della proposta di documento conclusivo)  
(R048 000, B62ª, 0002ª)

Il Presidente MANTICA informa che l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto, raccogliendo una raccomandazione venuta direttamente dal Ministro Visco, di imprimere una accelerazione alla conclusione dei lavori dell'indagine conoscitiva, anche in considerazione del fatto che la Telecom, di cui fa parte la società Finsiel proprietaria delle azioni della SOGEI, è transitata nel gruppo Olivetti. Naturalmente un altro importante stimolo per l'accelerazione dei lavori è rappresentato dalla preparazione dei decreti legislativi di riforma del Ministero delle Finanze. Il Presidente informa altresì di aver avuto un incontro con i Presidenti delle Commissioni Finanze di Senato e Camera sen. Angius e onorevole Benvenuto, ai quali ha sottoposto le linee del documento conclusivo, e di aver anche ricevuto dal Ministro un giudizio che esprime un orientamento positivo.

Il deputato Gabriella PISTONE vuole manifestare soddisfazione per il lavoro ad ampio raggio svolto dalla Commissione che è meritorio perché porta a conoscenza non solo dei parlamentari ma della più larga opinione un complesso di elementi informativi i quali permettono di acquisire un giudizio più maturo ed aggiornato sulla situazione in cui versa l'anagrafe tributaria nel nostro Paese, confrontata a quella dei paesi più evoluti.

Ritiene che sia da condividere l'indicazione conclusiva del documento nella parte in cui si pronuncia per il «passaggio della concessio-

itaria sotto il controllo o influenza dominante del Ministero delle Finanze»; tanto più condivisibile l'indicazione nel momento in cui la proprietà della SOGEI è transitata nell'orbita di altro gruppo privato.

Esprime inoltre la preoccupazione perché nel documento siano riportate con giusto equilibrio le considerazioni relative allo svolgimento da parte della società concessionaria delle attività istituzionali, che devono osservare regole molto rigide, ed allo svolgimento delle attività non istituzionali, quelle che nel documento vengono annoverate sotto la dizione di «fiscaltà allargata»; queste ultime è opportuno siano sottoposte ad un confronto serrato con le attività di carattere privato, in modo da aprire per questa via uno spazio di competizione che valga anche a misurare i livelli di efficienza per il complesso delle attività informative svolte dalla società concessionaria.

L'onorevole PISTONE raccomanda infine di sottoporre le conclusioni della presente indagine conoscitiva alle Commissioni di merito di Camera e Senato, dal momento che le Commissioni speciali come quella presieduta dall'onorevole Cerulli Irelli sono interessate istituzionalmente a profili temporali del tipo di quelli che si riconnettono alla introduzione di riforme che toccano la P.A. in quanto tale.

Il Presidente MANTICA condivide questa valutazione, tanto più opportuna dal momento che le modifiche suggerite dalla Commissione si collocano in un quadro normativo che è specificamente proprio del Ministero delle Finanze ed in più concernono rapporti con le altre amministrazioni come gli enti locali. Nella stessa ottica si colloca la considerazione che le questioni relative per esempio alla remunerazione del capitale della società concessionaria toccano aspetti del rapporto tra Ministero e società che non sono confrontabili con altre questioni relative agli assetti istituzionali dei Ministeri.

Il vicepresidente VANNONI sostiene che le indicazioni desumibili dal documento sono sufficientemente robuste perché si ponga un problema di accelerazione dei tempi presso le Commissioni di merito. Sostiene anche lui che la questione di come si intersechi l'informatica con la riforma della Pubblica Amministrazione, tenendo presente che il Ministero delle Finanze ha una sua specificità, costituisce materia di esame presso le Commissioni di merito anziché presso Commissioni che sono state costituite per approfondire gli aspetti istituzionali relativi al passaggio da una disciplina a un'altra.

In conclusione l'onorevole VANNONI ritiene che la Commissione si accinge a licenziare un buon prodotto, che va certamente arricchito ma è già da adesso spendibile in quanto da esso sono ricavabili linee operative ben precise.

Il Presidente MANTICA mette quindi ai voti il documento che, anche a seguito delle osservazioni che sono venute nel corso del dibattito e nei giorni precedenti, risulta del seguente tenore:

### ***Introduzione***

Alla Commissione non spetta, in sede di indagine conoscitiva ed ai sensi dei regolamenti di Senato e Camera, «di esercitare alcun sindacato

politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazione di responsabilità» ma solo di «acquisire notizie, informazioni e documentazioni». D'altra parte se l'indagine si risolvesse in esercitazione teorica o, peggio, nella elencazione di norme e fatti che ricalchino e dunque tendano a ribadire l'esistente non avrebbe alcuna utilità: è necessario che da essa emergano con chiarezza linee operative. Spetterà poi al Parlamento ed al governo assumere la responsabilità della scelta secondo i livelli decisionali che competono in quelle sedi.

Sempre con riguardo alla concretezza e operatività delle conclusioni, l'indagine si svolge a legislazione invariata, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 431 che prevede l'affidamento in concessione delle attività connesse al sistema informativo – considerato strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e della segretezza – a società aventi comprovata esperienza pluriennale in materia di sistemi informativi complessi. A giudizio del Ministro, e la Commissione non ha motivi per discostarsi da questa interpretazione, la disposizione di legge vale a statuire la peculiare collocazione pubblicistica dell'Anagrafe Tributaria, per modificare la quale sarebbe pertanto «necessario un nuovo intervento legislativo».

La interpretazione appena richiamata permette di cogliere un profilo alto, e non reversibile, della recente «storia informatica» del Ministero delle Finanze, che con il passaggio dal sistema dell'appalto a quello delle concessioni ha visto un progressivo ampliamento dei poteri discrezionali della società affidataria, man mano che i compiti si sono affrancati da quelli iniziali, quando la società specializzata aveva il compito predeterminato di attribuire il codice fiscale a tutti i contribuenti ed impiantare e realizzare nuove procedure di base per gli uffici.

Una volta soddisfatti questi adempimenti la società affidataria – vuoi per lo stimolo riveniente dal vivo confronto con il mercato dell'informatica vuoi, sul lato opposto, per l'esperienza acquisita nel riconvertirsi a compiti intensamente pubblicistici (come quello della lotta all'evasione fiscale) – ha accumulato un patrimonio di specializzazioni e professionalità che, secondo il riconoscimento che viene anche dall'esterno dell'amministrazione finanziaria, non è almeno a breve termine sostituibile.

L'*excursus* appena tratteggiato, per i molteplici aspetti e le convenienze che in esso si riassumono, porta a considerare in una luce diversa, più critica ed oggettiva, l'alternativa rappresentata dalla possibilità – che la normativa vigente, stando almeno alla lettera delle disposizioni, consentirebbe in astratto di utilizzare – di rivolgersi per la selezione della ditta affidataria al sistema dell'asta pubblica, come quello che offre, in situazioni di normale avvicendamento caratterizzate da molteplicità degli operatori, le maggiori garanzie per «l'abbattimento dei costi». Ma non è certo questa la situazione in cui versa il mercato dell'anagrafe tributaria; sarebbe pertanto irrealistico, proprio per l'altissima concentrazione che si manifesta dal lato dell'offerta, dare per scontato che il regime complessivo dei costi, comprensivo di quelli successivi all'aggiudicazione, si risolva in economie di gestione.

Tra l'altro difficilmente si risolverebbe l'attuale problema che vede la società affidataria SOGEI, da non molto transitata insieme alla Società detentrica della maggioranza delle azioni (FINSIEL) nel gruppo privato della TELECOM, operare ovviamente come tutte le società private, nel senso che essa non opera esclusivamente per l'anagrafe tributaria, i suoi utili netti si collocano in una curva ascendente rispetto alle altre società partecipate dalla FINSIEL ed è tenuta a devolverne (sottraendoli al reinvestimento per il necessario ammodernamento tecnologico, che incessantemente si impone per il settore dell'informatica) una larga parte alla stessa FINSIEL.

Le argomentazioni invocate dall'Amministratore delegato della FINSIEL non sono sembrate fornire elementi significativi al riguardo.

Il presidente dell'AIPA Rey, anche sulla scorta delle considerazioni che precedono, ha prospettato una diversa linea operativa che fa leva sulla opportunità-necessità che le pubbliche amministrazioni ritrovino una loro unità attraverso una rete di sistemi informativi integrati, unità che a suo giudizio non comprometterebbe e, anzi faciliterebbe un uso flessibile delle informazioni permettendo inoltre anche un loro continuo riutilizzo nell'ottica di evitare la duplicazione e la dispersione dei dati. A questo fine egli ha sostenuto, nel corso della seconda audizione in data 3 febbraio 1999, l'urgenza di procedere in tempi ragionevolmente stretti alla preparazione di un nucleo di dirigenti amministrativi, e non solo informatici, in grado di assumere funzioni di vera e propria direzione complessiva dei processi (amministrativi e informatici). La opzione indicata è pertanto quella della cosiddetta «unità dedicata» in seno all'amministrazione (struttura interna o esterna, al limite anche una società di proprietà del Ministero), la quale deve essere in grado di decidere a monte dei processi «se fare o comprare», perché solo una volta soddisfatta questa condizione di base sarà poi possibile affrontare i rimanenti problemi di carattere esecutivo.

Viene fatto però osservare da parte della Commissione che il problema della formazione, in seno al corpo dirigenziale del Ministero, di una specifica professionalità nel campo dell'informatica – in astratto condivisibile – sia essenzialmente imputabile alla difficoltà, pressoché insormontabile, di riconvertire una cultura prevalentemente giuridica in una cultura manageriale in grado di intervenire ed orientare processi che si svolgono rapidamente, per di più in settori qualitativamente diversi da quelli finora oggetto di applicazione prevalente da parte dei dirigenti amministrativi. Né si può disconoscere l'ulteriore problema della promiscuità dei livelli retributivi, dal momento che è difficile pensare, che i livelli retributivi non tengano conto, su un piano competitivo con i settori privati, del nuovo carico di funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere.

La scadenza della concessione, giugno 2001, la riforma del Ministro delle Finanze, con decreto legislativo in attuazione della delega Bassanini, e la riforma in atto nel settore tributario hanno rappresentato le coincidenze di opportunità politica che hanno indotto

la Commissione ad avviare un'indagine conoscitiva al fine di indicare ipotesi di linee operative diverse per l'Anagrafe tributaria.

Questo documento – che configura un rapporto con l'Anagrafe che a giudizio della Commissione dovrà risultare radicalmente innovato rispetto all'attuale ed ovviamente coniugarsi con le altre due importanti riforme in atto – costituisce la sintesi del lavoro svolto e viene presentato alle Commissioni di merito di Camera e Senato per verificarne l'impianto in modo da offrire a Parlamento e Governo elementi per le decisioni che dovranno assumere nelle competenti sedi.

## **2. Sintesi delle audizioni**

Nel periodo settembre 98 – aprile 99 l'attività conoscitiva della Commissione ha riguardato il funzionamento dell'anagrafe tributaria in altri Paesi, con particolare riferimento ai Paesi della Comunità Europea, e ai modelli che altre amministrazioni italiane hanno approvato nell'ambito dell'applicazione dell'information technology ai loro processi e obiettivi.

Qui di seguito si riporta una sintesi delle audizioni che, insieme alla relazione del luglio scorso, costituisce il quadro conoscitivo a disposizione della Commissione per redigere il documento conclusivo dell'indagine.

Nel corso dell'audizione del settembre u.s., il ministro delle Finanze Vincenzo Visco, raccordandosi alla relazione base predisposta dalla Commissione nel luglio scorso (allegato 4), ha posto l'accento sulla «rilevanza strategica» che nel disegno riformatore dell'Amministrazione «rivestono la modernizzazione, il potenziamento e il continuo aggiornamento degli strumenti operativi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali quelli informatici sono senza dubbio tra i più potenti e incisivi». Il ministro, dopo aver ricordato che la riforma fiscale del '97 «sta dispiegando positivi risultati e ha costituito il banco di prova importante per Sogei e per saggiarne le capacità di operare in partnership con l'Amministrazione Finanziaria», ha dato atto sia al rinnovato vertice dell'amministrazione sia al nuovo management di Sogei di «aver impresso un vitale impulso al cambiamento» e al raggiungimento degli importanti obiettivi fissati dalla riforma.

È comunque opinione del Ministro, così come emerso anche in altre audizioni, che nel corso degli anni si sia venuto configurando di fatto tra l'Amministrazione finanziaria e Sogei un vero e proprio rapporto di outsourcing «sempre più pervasivo, rispetto al quale sempre meno l'Amministrazione è risultata all'altezza di esercitare la sua funzione di guida e di controllo». Sogei quindi, a parere del ministro delle Finanze, è venuta progressivamente «a svolgere anche compiti di progettualità e proposta e, in assenza di stimoli da parte dell'Amministrazione, si è sostituita all'Amministrazione stessa nell'elaborazione delle strategie e dei programmi operativi, mentre la quasi totalità delle risorse sono patrimonio dell'amministrazione finanziaria».

Riferendosi poi in particolare alla prossima scadenza della concessione e ai possibili scenari e opzioni che si pongono al riguardo, il mini-

stro ritiene che la soluzione dovrà essere ricercata in modo da «assicurare che l'intero Sistema informativo del settore tributario si sviluppi secondo un'architettura unitaria che integri strettamente i sottosistemi facenti capo alle diverse banche operative del Ministero (inclusa la Guardia di Finanza) il cui governo strategico risponda pienamente al corretto esercizio dei poteri di indirizzo politico di amministrazione e di controllo istituzionalmente previsti». In questa logica va considerata anche la necessità di evitare, nell'attuazione del federalismo fiscale, duplicazioni e mantenere un quadro di insieme dei flussi informativi.

Per quanto attiene il ricorso allo strumento delle gare, il ministro mette in evidenza i rischi che un cambio di gestione radicale dell'anagrafe tributaria potrebbe generare in termini di disfunzioni e arresti nel processo riformatore in atto, anche se ritiene probabile che lo strumento delle gare possa consentire almeno in origine economie di gestione; a questo proposito, nella scelta tra le soluzioni possibili, il ministro ritiene che occorrerà considerare che l'attuale fornitura di servizi all'Amministrazione finanziaria da parte della concessionaria è caratterizzato da una forte attività di consulenza.

Il presidente dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) prof. Guido Rey – ascoltato dalla Commissione nel mese di febbraio – ritiene che tra le competenze dell'organismo da lui presieduto vi sia anche quella di svolgere un'attenta analisi dei costi – benefici nel rapporto tra amministrazione e fornitori di servizi informatici. Ha inoltre sollecitato la Commissione sull'ipotesi che l'Amministrazione si doti rapidamente di un nucleo di alta professionalità per la direzione dei processi informatici e che «si debba porre in essere una vera e propria unità dedicata a funzioni di comando per l'informatica con interfaccia nelle singole direzioni generali o agenzie». Concludendo il suo intervento in Commissione, il prof. Rey ha affermato di ritenere inopportuna la ipotesi di delegare a strutture esterne o ad agenzie la direzione strategica dell'informatica che è invece propria dell'amministrazione centrale.

Il dott. Romano, Direttore generale delle Entrate del Ministero delle Finanze – ascoltato nel febbraio scorso nel corso dell'audizione di una delegazione del comitato centrale di coordinamento dell'informatica del Ministero – ha concordato con quanto emerso in altre audizioni in merito al fatto che per il futuro occorra ricondurre l'azione strategica sull'informazione all'interno del Ministero delle Finanze. Ha inoltre individuato nella stabilità, nell'alta professionalità e nella capacità di compenetrarsi negli obiettivi strategici dell'Amministrazione i requisiti del partner informatico dell'Amministrazione, auspicando che si ricorra invece al libero mercato per quanto attiene le attività a contenuto esecutivo.

La Commissione ha ritenuto utile integrare l'indagine conoscitiva assumendo elementi anche su altri modelli in essere, sia in Italia sia all'estero, confrontare con queste esperienze lo schema di rapporti vigente tra l'Amministrazione finanziaria e Sogei e completarne l'approfondimento di alcuni aspetti con una seconda audizione dei vertici della Concessionaria.

Si sono quindi svolti sopralluoghi della Commissione presso le amministrazioni tedesca, olandese e spagnola e sono stati ascoltati lo scorso mese di marzo il presidente della Consip, dott. Luigi Scimia e l'amministratore delegato della Sogei, dott. Gilberto Ricci.

Il dott. Scimia ha ricordato le motivazioni e le vicende che hanno portato alla costituzione di Consip; l'amministrazione del Tesoro con la scelta effettuata ha voluto rispondere all'obiettivo «di affidare ad una società che potesse agire secondo regole privatistiche ma con obiettivi pubblici». Lo schema di relazione intercorrente tra amministrazione del Tesoro e Consip si basa sull'affidamento della attuazione «a fornitori esterni, mentre la società del Tesoro avrebbe il compito di monitorare e controllare i tempi e i modi di realizzazione» cercando un equilibrio tra capacità di governo e confronto sul mercato e tra le opposte tendenze all'insourcing e outsourcing.

Il dott. Ricci – la cui audizione ha concluso la indagine da parte della Commissione – ha sottolineato il ruolo che l'azienda sta svolgendo nel processo di evoluzione dell'amministrazione finanziaria; quest'ultima, «messa in grado di utilizzare in un più ampio raggio le risorse della tecnologia, si predispone ad assumere una fisionomia completamente diversa dall'attuale» e «a misurarsi sulla capacità di raccogliere, gestire e restituire informazioni e offrire servizi innovativi».

Il dott. Ricci ritiene che i risultati raggiunti nell'attuazione della riforma fiscale siano essenzialmente dovuti al fatto che Sogei «opera come un modello flessibile ... e che potrà certo migliorare con il mantenimento di forti indirizzi politici e manageriali e con il recupero di una maggiore visione strategica da parte dell'amministrazione finanziaria». Il dott. Ricci non ritiene pertanto applicabile al sistema tributario, caratterizzato da forte variabilità e interazione con i cittadini e imprese la soluzione applicata nel Ministero del Tesoro, tanto più che Sogei sta supportando «l'Amministrazione finanziaria nel passaggio da una situazione caratterizzata da processi di automazione in grado di generare cambiamenti incrementali ad una situazione caratterizzata da processi in grado di generare cambiamenti radicali». La carta vincente del processo di riforma dell'Amministrazione è, a parere dell'amministratore delegato di Sogei, «l'uso strategico della tecnologia che interviene nei processi di produzione dell'Amministrazione, nella riorganizzazione dei suoi servizi facilitando e accelerando il riposizionamento dell'Amministrazione nei confronti del cittadino, delle imprese ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Amministrazione finanziaria del governo». A suo giudizio, riprendendo quanto in parte espresso dal dott. Romano, «l'Amministrazione ha bisogno non di un partner tecnologico qualsiasi, ma di un partner in grado di avere una «visione» comune, che sia in grado di compenetrarsi con gli obiettivi dell'Amministrazione, abbia leadership manageriale ed una elevata competenza in materia tributaria unita ad una profonda conoscenza della macchina fiscale italiana e disponga di una adeguata capacità di gestione e innovazione». In tale linea non è quindi a suo parere auspicabile «tenere distinte l'informatica e le strategie dell'amministrazione dal momento che l'una e le altre beneficiano di una stretta e continua integrazione».

Nei mesi di gennaio e di aprile una delegazione della Commissione si è recata in Germania, Olanda e Spagna. Questo ha consentito di acquisire utili elementi di confronto per quanto riguarda: gli obiettivi strategici su cui queste Amministrazioni stanno basando la propria attività, ivi compresi il rapporto centro - periferia; i modelli organizzativi prescelti; il grado e il livello di utilizzazione dell'ICT nell'organizzazione e nella strategia del settore fiscale.

Per quanto riguarda la Germania, in cui la competenza legislativa e di coordinamento in materia fiscale e la competenza della gestione diretta delle imposte sono rispettivamente affidate a livello federale e la seconda alle amministrazioni dei Länder, la tendenza registrata è quella di svolgere interamente al proprio interno tutte le operazioni necessarie al funzionamento del sistema fiscale.

In questo Paese la gestione delle tecnologie è compiuta direttamente dagli uffici della Amministrazione ed il coinvolgimento delle aziende o operatori esterni è limitata alla fornitura di taluni prodotti informatici. La rete informatica impiegata dall'Amministrazione federale e dalle Amministrazioni dei Länder si presenta tuttavia non unificata e dal punto di vista tecnologico obsoleta, tanto che si è reso necessario il varo del progetto «Fiscus» per il coordinamento, entro il 2003, dei sistemi informatici fiscali dei Länder attraverso la realizzazione di un software unico e di un collegamento stabile tra le diverse banche dati.

L'Amministrazione olandese è organizzata, al contrario di quella tedesca, secondo criteri di forte accentramento, ma anche qui c'è una forte tendenza a svolgere interamente al proprio interno tutte le operazioni connesse alla gestione del sistema fiscale.

In Spagna nel 1991 è stata creata l'Agenzia statale di amministrazione finanziaria (AEAT), operativa dal 1992 con 27.000 dipendenti.

Missione dell'agenzia è l'applicazione dei tributi statali e doganali e la gestione del sistema di riscossione. Tra gli obiettivi, quello di realizzare un'amministrazione al servizio del cittadino e volta ad incrementare la adesione volontaria agli obblighi fiscali.

L'Agenzia, ente di diritto pubblico istituito per rendere più flessibile l'amministrazione e favorire una maggiore agilità decisionale degli organi periferici, gode di notevole autonomia in tutti i settori operativi, dalla gestione al rapporto con i contribuenti; è articolata in dipartimenti, tra cui il dipartimento per l'informatica tributaria (2.500 persone) che partecipa al processo decisionale ed è rappresentato nel comitato di direzione dell'Agenzia.

In tutte le amministrazioni visitate appare evidente il ruolo che le tecnologie ricoprono nell'organizzazione dell'amministrazione e la loro centralità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'amministrazione fiscale.

La Commissione a conclusione della indagine conoscitiva ritiene opportuno sottolineare come non si possa prescindere dall'esperienza maturata negli oltre venti anni in cui l'Amministrazione, con la collaborazione della società concessionaria della gestione e sviluppo del sistema informativo, Sogei, ha costruito il sistema fiscale del Paese. Quest'esperienza ha visto Amministrazione e Concessionaria assestare nel

tempo i rispettivi ruoli per peso e modalità in modo variabile in funzione degli aspetti che di volta in volta hanno caratterizzato la politica nel settore fiscale, dal passaggio – negli anni settanta – ad una fiscalità di massa (codice fiscale) all'odierna realizzazione della telematizzazione del fisco, passando attraverso gli impatti operativi della normativa fiscale d'emergenza, propria degli anni ottanta (condoni ecc.).

Il passaggio alla concessione ha di fatto rafforzato la compenetrazione tra Sogei e Ministero e ha reso l'azienda qualcosa di diverso e di più di un'impresa di outsourcing.

I meccanismi convenzionali del rapporto di concessione hanno contribuito a definire un contesto nel quale la Società ha assunto indiscutibilmente il ruolo di «braccio operativo» dell'Amministrazione finanziaria nel settore dell'informatica, tanto che è possibile affermare che l'intensità della relazione configura una ipotesi di biunivocità all'interno della quale Sogei svolge una vera e propria «missione» mediante l'esercizio di una pubblica funzione caratterizzata tra l'altro dalla necessità di garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati oggetto di elaborazione e di gestione.

Questo processo di compenetrazione ha consentito a Sogei di assorbire e patrimonializzare robuste quote di know how su temi quali la normativa fiscale, l'organizzazione, i processi amministrativi, che sono le competenze distintive della sua offerta e sono tuttora elementi di successo per l'azienda. A questo non è peraltro sempre corrisposto un trasferimento di conoscenza da parte della società in favore dell'amministrazione, anche se si sono effettuati investimenti in formazione, di cui è tra l'altro nota la difficoltà di misurare l'efficacia.

Appare dunque indubbio, e la Commissione ha potuto constatarlo direttamente, che Sogei sia un «serbatoio» di conoscenze particolarmente qualificato non solo grazie all'esperienza svolta nell'amministrazione fiscale, ma grazie anche ad esperienze maturate, nello svolgimento dell'incarico per l'amministrazione finanziaria, con i rapporti instaurati con altre amministrazioni ed enti di rilievo nel sistema delle entrate (Inps, Banca d'Italia, intermediari, sistema bancario ecc.), alle attività di benchmarking e ai rapporti intrattenuti sia con grandi amministrazioni finanziarie estere sia con grandi fornitori di software e hw.

### ***3. L'importanza del Sistema informativo e dell'IT nel processo di riforma del sistema fiscale***

La Commissione ravvisa con soddisfazione la scelta del Ministro di accostarsi al problema dell'ammodernamento del settore fiscale in modo globale e progettuale, intervenendo simultaneamente e coerentemente non solo sul piano delle norme, ma anche su quello dell'organizzazione, del modello manageriale e degli strumenti operativi di supporto. Aver collegato gli uni e gli altri in un progetto determinato e monitorato ed aver quindi riconosciuto la indissolubilità concettuale ed operativa che lega l'efficienza della macchina amministrativa e l'utilità degli interventi di politica fiscale è probabilmente alla base del conseguimento, in questo ramo dell'Amministrazione, di risultati con tempi assolutamente inusitati per l'esperienza italiana.

È del pari da sottolineare positivamente in questo quadro l'aver chiesto al Fondo Monetario Internazionale (FMI) un parere sulle linee strategiche della riforma.

Il parere espresso dal Fondo Monetario Internazionale nel suo documento del settembre u.s., che la Commissione ha avuto in visione, suggerisce all'Amministrazione di considerare che la prevista riorganizzazione per Agenzie uno strumento che «aumenterà l'efficacia dell'amministrazione solo se accompagnata da cambiamenti orientati verso una semplificazione del sistema fiscale e ad un miglioramento complessivo nei metodi e nelle procedure dell'amministrazione finanziaria».

Sulla base delle esperienze raccolte all'estero, la Commissione condivide quest'avviso ritenendo che il processo possa avviarsi e compiersi nei suoi obiettivi solo con l'ausilio delle nuove tecnologie e con un loro uso strategico nel processo produttivo della fiscalità.

Fra le premesse la Commissione riprende il fondamentale concetto di «unità dedicata all'interno del Ministero per il Governo della informatica» alla luce del decreto legislativo di riforma ministeriale che prevede per il Ministero delle Finanze un'articolazione su quattro agenzie:

- Entrate
- Dogane
- Catasto
- Demanio

Tali agenzie sono previste come enti di diritto pubblico non economico, con personalità giuridica, dotate quindi di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione sottolinea che nel sistema organizzativo informatico dell'Amministrazione finanziaria, pur con le sue specifiche caratteristiche, va considerata una quinta agenzia:

- Guardia di finanza

In questo contesto organizzativo l'unità di governo dell'informatica va inserita considerando da un lato l'ipotesi di creare strutture centralizzate o comunque esterne alle agenzie per il governo dell'informatica significherebbe sottrarre al management una leva decisiva per l'attuazione delle strategie complessive; d'altro canto va evidenziata l'esigenza di un'unità di governo d'informatica ai massimi livelli dell'amministrazione, capace di qualificare le esigenze delle agenzie e di fornire indirizzi strategici e di controllo unitari.

Nel definire, invece, la relazione tra amministrazione finanziaria e concessionaria è da accogliere inoltre la valutazione espressa dal Ministro, laddove egli richiama l'attenzione sulla «delicatezza e la complessità dei compiti relativi al governo del sistema informativo che fa capo all'anagrafe tributaria. Il problema non riguarda soltanto l'ovvia esigenza di un radicamento nell'espletamento delle funzioni del Ministero delle finanze delle tecnologie informatiche e di un loro costante aggiornamento..., ma soprattutto il dovere e la responsabilità di tenere costantemente presente che in esse risiede l'informazione riguardante l'intera mappa dei dati relativi al settore economico, produttivo e sociale del

Paese; ....l'anagrafe tributaria è diventata oggi molto più di un semplice fornitore di servizi informatici ...tra Anagrafe tributaria e amministrazione c'è adesso una reciproca compenetrazione di culture e di capacità operativa che attengono all'accezione più alta del servizio pubblico.»

Il dibattito sviluppatosi in sede di Commissione ha fatto emergere a questo proposito con chiarezza alcuni capisaldi su cui andrà ancorato il nuovo rapporto:

Assicurare all'Amministrazione finanziaria la continuità e il miglioramento del servizio offerto, nella garanzia assoluta della riservatezza e sicurezza dei dati;

Assicurare il soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione sia in situazioni di routine sia in situazioni in cui è richiesto il ricorso a soluzioni a grande contenuto innovativo;

Assicurare la capacità operativa per il tempestivo adeguamento del sistema informatico al contesto normativo e alle esigenze di un settore in cui l'intervento pubblico è caratterizzato da forte e frequente variabilità, da intensa interazione con i cittadini e imprese e da forte risonanza sull'opinione pubblica;

Garantire un servizio aderente all'evoluzione del settore delle entrate pubbliche caratterizzato dall'ingresso di un sempre più ampio numero di soggetti con ruoli istituzionalizzati e rafforzati dal ridisegno del sistema fiscale;

Adeguare l'azione ad un sistema fiscale non più concentrato esclusivamente sull'Amministrazione centrale, ma diffuso sul territorio e esteso ad altri soggetti e organismi (ad es., enti previdenziali, associazioni di categoria e ordini professionali);

Evitare che l'attuazione del federalismo fiscale comporti sotto l'aspetto informativo duplicazioni mantenendo un quadro di insieme dei flussi informativi e l'autonomia degli enti e organismi coinvolti (regioni, ecc...).

Ciò premesso, le linee guida per individuare le funzioni a contenuto più o meno operativo dei soggetti coinvolti e per disegnare il nuovo rapporto devono, a parere della Commissione, soddisfare alcune esigenze insopprimibili che si possono riassumere nella direttiva di ricondurre l'azione strategica sull'informatica all'interno del Ministero delle finanze e garantire che l'amministrazione finanziaria eserciti la funzione di indirizzo, guida e controllo che le è propria.

Vanno individuate le soluzioni più idonee atte a consentire all'Amministrazione di esercitare nel settore informatico un ruolo propositivo e di indirizzo. In particolare il Ministero deve poter svolgere una azione di governo del processo di informatizzazione.

Si ipotizza a questo scopo che il ministero si doti di una propria «unità dedicata» che dovrà essere snella e dotata di elevate professionalità. Per quanto concerne il ruolo, l'unità sarà deputata a svolgere attività di indirizzo e programmazione e l'attività di pianificazione e controllo. Obiettivo precipuo anche se non esclusivo sarà quello di migliorare e monitorare efficienza, l'efficacia e l'economicità del Sistema informativo, nonché sviluppare e promuovere le risorse umane.

Le attività di pianificazione e controllo dovrebbero consistere nel monitoraggio e nel controllo della spesa informatica e essere altresì riferite alla valutazione della sicurezza e della riservatezza del Sistema.

Attenersi costantemente al principio che l'information technology nell'amministrazione moderna non È più solo strumento dell'azione amministrativa, ma è piuttosto elemento per conseguire i propri obiettivi strategici. Obiettivi che sono:

«Assicurare che l'intero Sistema informativo del settore tributario si sviluppi secondo un'architettura unitaria che integri strettamente i sottosistemi facenti capo alle diverse banche operative del Ministero (inclusa la Guardia di Finanza) il cui governo strategico risponda pienamente al corretto esercizio dei poteri di indirizzo politico, di amministrazione e di controllo istituzionalmente previsti» (v. audizione ministro Visco, 30 settembre 1998);

Garantire al massimo la produttività degli investimenti fino ad oggi attuati dallo Stato nel settore della informatica tributaria;

Sviluppare l'integrazione tra i sistemi delle diverse Amministrazioni;

Adeguare il Sistema informativo alle specifiche esigenze di ciascun dipartimento dell'amministrazione finanziaria nell'ambito di criteri di coerenza e omogeneità complessive;

Garantire all'Amministrazione la patrimonializzazione del know how e l'adeguamento della progettualità alle migliori scelte tecnologiche;

Ricorrere al libero mercato, salvo specifiche esigenze dettate dai tempi, dalla sicurezza e riservatezza dei dati, per quanto attiene le attività informatiche a contenuto esecutivo.

La Commissione ritiene inoltre utile e doveroso richiamare i soggetti, coinvolti a vario titolo e responsabilità, sulla necessità che tali linee operative siano applicate consentendo, pur nel rispetto del principio di economicità e di efficienza, il mantenimento dei livelli occupazionali e l'eventuale sviluppo in linea con l'evoluzione tecnologica e l'introduzione di servizi innovativi.

La Commissione intende precisare che nel disegno qui individuato di un nuovo rapporto con la SOGEI si intende una SOGEI ricondotta al «core business» dell'informatica per l'Amministrazione finanziaria. Le funzioni e le relative strutture di «servizi», di fiscalità allargata, di consulenza per gli studi di settore vanno analizzate in maniera specifica e per ognuna di esse va trovata una allocazione organizzativa e societaria che la Commissione in questa sede non ha volutamente considerato.

#### **4. L'ipotesi individuata**

Fissati i principi cardine, la Commissione ritiene che la soluzione da adottare dovrà assicurare una struttura di Governo che consenta la separazione tra responsabilità di indirizzo e di controllo da un lato e responsabilità di progettazione e attuazione dall'altro, inserendo nel pro-

cesso decisionale dell'amministrazione fiscale la componente informativa come elemento di pari livello rispetto ad altre funzioni, attraverso una «unità dedicata» all'interno della struttura del Ministero.

Tale unità eserciterà anche il controllo sullo strumento preposto allo sviluppo ed alla gestione dell'informatica.

La natura giuridica dello strumento informatico deve essere tale da consentire ad esso un rapporto di affidamento diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria e la necessaria integrazione dei singoli sistemi in un contesto di massima affidabilità.

La Commissione non può non tener presente inoltre quanto espresso dal Ministro Visco nella sua audizione, non solo, come già riportato in precedenza, a proposito delle ripercussioni che un radicale cambio di gestione dell'Anagrafe tributaria avrebbe sul processo di riforma in atto, ma anche laddove il Ministro riconosce che «l'attuale struttura del Ministero delle finanze è tale da rendere molto difficile la rinuncia ad uno strumento operativo pluridimensionale» quale è Sogei il cui «patrimonio professionale e di esperienza è assolutamente vitale per il funzionamento ordinario del Ministero».

D'altro canto il passaggio della SOGEI al regime di concessione con la legge 413/91, concessione che scadrà il 13 maggio 2001, ha di fatto rafforzato la compenetrazione tra SOGEI e Ministero, rendendo la società qualcosa di diverso e di più di un'impresa di outsourcing.

Il limite del sistema concessorio è peraltro rappresentato dall'azzeramento alla scadenza di tale peculiare rapporto, atteso che per vincolo normativo, di fonte comunitaria, non è consentita la possibilità dell'automatico rinnovo, dovendosi comunque procedere per la scelta del nuovo concessionario alle ordinarie procedure di gara (aperte o ristrette ma mai negoziate) che come tali non possono garantire l'aggiudicazione al vecchio concessionario; dall'altro dall'inevitabile affievolimento, all'approssimarsi della scadenza della concessione, del rapporto di compenetrazione instauratosi nella vigenza di tale regime. Ogni concessione, prima o poi, è destinata ad esaurirsi alla scadenza e quest'ultima, ineludibilmente, reca in sé inquietudini che contrastano con l'esigenza di una continuità, elemento necessario ed indispensabile per una funzione così strategica. Ciò induce ad una riflessione sulla utilità dell'ulteriore ricorso allo strumento concessorio elaborato dalla dottrina pubblicistica italiana, così poco accreditato e praticato presso i nostri partner comunitari, che hanno sempre visto quest'ultimo con sospetto, avendo sull'argomento realizzato altre esperienze e conclusioni in punto di diritto.

A questo punto si tratta di individuare lo strumento più idoneo a coniugare l'esperienza acquisita dalla SOGEI e di far salva la realizzata compenetrazione tra quest'ultima ed il Ministero delle Finanze.

Appare in sostanza acquisito, e in un certo qual modo indilazionabile, il passaggio della concessionaria sotto il controllo, o influenza dominante del Ministero delle finanze.

In questo contesto va parimenti affermato in via pregiudiziale che le caratteristiche dell'attività da svolgere impongono che la società concessionaria sia fuori dal mercato nella sua attività operativa.

L'affidamento in concessione dell'attività in tale quadro sarebbe compatibile con la norma comunitaria.

A questo riguardo la Commissione osserva che questo obiettivo può essere conseguito alternativamente:

attraverso un sistema di norme interne che condizionino le modalità di azione dell'azienda agli interessi dell'Amministrazione a legislazione vigente;

attraverso un mutamento dell'assetto azionario, ma in tal caso occorre una norma legislativa apposita.

La prima alternativa consiste nel ricondurre la concessionaria sotto il controllo o l'influenza dominante del Ministero operando all'interno dell'attuale configurazione dei rapporti proprietari, che non preclude un più pervasivo condizionamento delle scelte aziendali.

Questa ipotesi avrebbe il vantaggio di essere percorribile con un iter più semplice e quindi permette di pervenire ad una soluzione in tempi ravvicinati. Infatti questa soluzione non richiederebbe interventi da parte del legislatore in quanto l'acquisizione avverrebbe a seguito di modifiche dello statuto e dell'atto concessorio.

La Convenzione in essere tra il Ministero e Sogei ne contiene inoltre alcuni presupposti (necessità dell'autorizzazione ministeriale per il trasferimento a terzi del 51% del capitale; designazione da parte dell'Amministrazione della maggioranza dei componenti il collegio sindacale).

Si tratterebbe quindi di sviluppare, quella posizione di controllo e di influenza dominante di cui si è detto.

La seconda ipotesi è più problematica sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del partner e dei tempi. Ove si ritenesse preferibile questa strada, l'iter parlamentare più opportuno per l'inserimento delle relative previsioni non può che iniziare con la discussione sulla riforma del Ministero delle Finanze, della quale la destinazione di SOGEI a più incisive funzioni di governo come partner dell'amministrazione finanziaria sarebbe un logico corollario.

Va considerato, peraltro, che la norma dovrebbe essere scritta in modo da richiamare preliminarmente le ragioni che giustificano la riserva allo Stato di talune attività specifiche informatiche da individuare con adeguata puntualità e che a questo riguardo sicuramente si può invocare il carattere di riservatezza di talune attività in materia tributaria, come pure l'esigenza di assicurare sicurezza e continuità, mentre l'individuazione può essere circoscritta nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali.

Va inoltre osservato che nel disegno legislativo occorre porre attenzione al ruolo che la SOGEI andrà a svolgere in funzione del federalismo fiscale, quale è stato delineato dal legislatore. La Commissione ritiene che sia da escludere un suo coinvolgimento diretto con le funzioni tributarie che il sistema delle autonomie locali è chiamato ad esercitare.

La dedizione esclusiva, al servizio dello Stato, delle attività consentite alla società e la puntuale identificazione delle stesse nello schema del disegno architettonico, che comunque lasciano all'Amministrazione l'intelligenza dell'intero sistema, portano a ritenere che debba escludersi un coinvolgimento della società nelle funzioni tributarie di competenza delle autonomie locali, se non nel ristretto ambito delle attività di indirizzo e di controllo, assegnate dal legislatore all'Amministrazione finanziaria.

La Commissione approva unanime la proposta di documento conclusivo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sui lavori della Commissione**  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettere in data 19 maggio 1999, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè lo

schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 20 maggio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione, che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 19 giugno 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso altresì, con lettera in data 21 maggio 1999, lo schema di decreto legislativo recante riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo Da Vinci» in fondazione.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 24 maggio 1999 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 1999.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31\*, 0028°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 18 maggio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti emendamenti (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata dal relatore (vedi allegato 1). Aggiunge che è stata presentata una proposta di parere alternativo (vedi allegato 3).

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) intervenendo sul complesso degli emendamenti non condivide la proposta di parere depositata dal relatore che non apporta alcun miglioramento allo schema di decreto presentato dal Governo che mantiene comunque il riconoscimento dell'autonomia della ricerca scientifica. Fa presente che nella proposta di parere depositata si riconducono al potere politico le nomine degli organi dell'Istituto. Inoltre permane il vincolo dell'Esecutivo sull'approvazione di ogni piano dell'Istituto. Ritiene pertanto che non venga così rispettato il principio dell'autogoverno della ricerca scientifica pur nell'ambito di piani prestabiliti.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) fa presente di non aver presentato emendamenti alla proposta di parere del relatore ritenendola inemendabile non perchè condivisibile ma in quanto espressione di una tendenza accentratrice relativamente alla istituzione dell'INAF. Reputa inopportuno rompere il rapporto esistente fra le università e gli osservatori astronomici. Non condivide pertanto il testo del

provvedimento in esame che concentra in un unico ente le competenze che oggi sono articolate tra più soggetti.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) richiamando quanto sostenuto dal sottosegretario Cuffaro nelle precedenti sedute e ritenendo non condivisibile la proposta di parere del relatore, propone di invitare il relatore a riconsiderare le osservazioni inserite nella proposta depositata.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che il testo depositato dall'onorevole Di Bisceglie è una proposta di parere. La Commissione è chiamata a valutarla e discuterla anche al fine di apportarvi le integrazioni necessarie.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, precisa che nella redazione della proposta di parere ha tenuto presente l'esigenza di garantire una uniformità rispetto agli altri enti di ricerca il cui riordino è stato già esaminato dalla Commissione. Aggiunge che in sede di discussione generale è emersa la opportunità della creazione dell'Istituto nazionale per l'astrofisica al fine anche di consentire una efficace presenza dell'Italia nel settore della ricerca a livello europeo. Relativamente poi ai singoli aspetti del provvedimento, fa presente la disponibilità a migliorare la proposta di parere depositata per consentire all'INAF di avere al suo interno una maggiore rappresentanza del settore scientifico e per garantire allo stesso un migliore funzionamento sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che il relatore nella seduta odierna esprima il parere sugli emendamenti e si proceda alla discussione sugli stessi rinviando alla successiva seduta le deliberazioni sugli emendamenti medesimi e la deliberazione del parere nel suo complesso.

La Commissione consente.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, si riserva di proporre alla Commissione una riformulazione dell'emendamento Gubert 1 che ne accolga la prima parte.

Invita al ritiro dell'emendamento Lubrano di Ricco 2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonatesta 3 e Bonatesta 4. Relativamente agli emendamenti Lubrano di Ricco 5, Mazzocchin 5-bis, Gubert 6, Marchetti 7 e Giaretta 8 che affrontano la questione della sede dell'Istituto, fa presente che appare preferibile la formulazione proposta dall'emendamento Giaretta 8 a cui occorrerebbe aggiungere la previsione secondo cui il consiglio direttivo determina anche la diversa strutturazione dell'Istituto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che occorre decidere in via generale se lasciare alla fonte legislativa

o a quella statutaria la deliberazione sulla sede degli enti sottoposti al riordino.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) evidenziando gli aspetti negativi connessi all'accentramento in Roma di diversi centri direzionali, si dichiara favorevole alla formulazione dell'emendamento Giaretta 8.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che occorre distinguere la sede legale dalla sede operativa degli enti. Considerando che la sede legale è fissata in sede statutaria, le perplessità riguardano solo la sede operativa.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) evidenziando che l'INAF è un ente nuovo, fa presente la necessità di stabilire sia la sede legale sia la sede operativa con riferimento alle esigenze dell'Istituto. Ritiene pertanto preferibile che la deliberazione sulla sede diversa rispetto a quella prevista dal decreto sia demandata allo statuto più che al Consiglio direttivo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di prevedere nel provvedimento che la sede legale è stabilita dallo statuto mentre la sede operativa e la strutturazione dell'Istituto sono fissate dal consiglio direttivo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni emerse si riserva di riformulare gli emendamenti Lubrano di Ricco 5, Mazzocchin 5-*bis*, Gubert 6, Marchetti 7 e Giaretta 8. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Gubert 9 visto che al momento dell'approvazione dei regolamenti dell'Istituto gli osservatori astronomici confluiscono nell'Istituto medesimo e pertanto non possono ritenersi a quello associati. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 10. Relativamente agli emendamenti Gubert 11, Gubert 12, Mazzocchin 12-*bis*, Lubrano di Ricco 13, Marchetti 14 che affrontano la questione della composizione del consiglio direttivo dell'INAF propone di accogliere la formulazione della seconda parte dell'emendamento Marchetti 14. Il consiglio direttivo risulterebbe così composto dal presidente, da due membri designati dal consiglio scientifico nazionale dell'area scientifica corrispondente, da un membro designato dalla Conferenza unificata e da due membri nominati dal Ministro.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) richiamando quanto indicato nella proposta di parere del relatore secondo cui non solo il presidente ma anche i membri del consiglio direttivo vengono nominati dal ministro, fa presente l'opportunità di tutelare l'autonomia scientifica. Propone pertanto di prevedere che il presidente dell'Istituto sia eletto dal consiglio direttivo.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) si dichiara contrario alla designa-

zione da parte della Conferenza unificata di un membro del consiglio direttivo.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) premettendo di essere favorevole a qualsiasi proposta sulla composizione del consiglio direttivo, fa presente la necessità di chiarire la categoria a cui devono appartenere i membri del medesimo consiglio.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) fa presente la inopportunità del ricorso all'analogia fra l'INAF e altri enti di ricerca. A tal proposito osserva che l'INAF ha una sua specificità rispetto ad altri enti come possono essere l'ASI o l'ENEA. Aggiunge che non comprende il motivo per cui la Conferenza unificata – secondo quanto previsto nella proposta di parere – debba designare un membro del consiglio direttivo: se così fosse, analoga previsione dovrebbe estendersi agli altri enti di ricerca. Relativamente alla composizione del consiglio direttivo fa presente di condividere l'emendamento Mazzocchin 12-*bis* secondo cui all'interno del consiglio si distinguono i membri di nomina politica dai membri eletti dal mondo scientifico a cui però andrebbe demandata la scelta sulla figura professionale (professore ordinario o associato, astronomo ordinario o astronomo straordinario) da designare come membro del consiglio direttivo.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI (DS-U) ritiene condivisibile la proposta del deputato Bracco. Aggiunge che la previsione della nomina di due membri del consiglio direttivo da parte del Ministro – secondo quanto previsto dall'emendamento Mazzocchin 12-*bis* – consente di riequilibrare la composizione dell'organo tenendo presente la natura elettiva di una parte dello stesso.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni emerse, si riserva di riformulare gli emendamenti Gubert 11, Gubert 12, Mazzocchin 12-*bis*, Lubrano di Ricco 13 e Marchetti 14. Si riserva infine una riformulazione dell'emendamento Giaretta 15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lubrano di Ricco 16 e sugli emendamenti di identico contenuto Lubrano di Ricco 17, Giaretta 18 e Gubert 19. Invita al ritiro dell'emendamento Lubrano di Ricco 20, avendo espresso parere favorevole sull'emendamento Marchetti 10 che prevede il comitato di consulenza scientifica quale organo dell'Istituto. Relativamente agli emendamenti Bonatesta 21, Gubert 22, Gubert 23 e Marchetti 24 relativi alla composizione del comitato di consulenza scientifica, si riserva di proporre una riformulazione in modo da garantire all'interno del comitato medesimo la presenza delle diverse figure per ogni settore di ricerca.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) illustrando il suo emendamento 22 fa presente la necessità della nomina di un comitato di consulenza scientifica da parte del presidente previa

designazione del consiglio direttivo al fine di tutelare i principi di pluralismo e libertà della ricerca.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che la previsione del comitato di consulenza scientifica quale organo dell'istituto rende opportuno che lo stesso non sia di esclusiva nomina del presidente dell'Istituto.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 25 ritenendo opportuna una verifica dell'Esecutivo sul piano di attività dell'Istituto. Ritiene che in tal modo non possa reputarsi lesa la libertà di ricerca.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) fa presente la necessità di un controllo politico solo sul programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Reputa quindi inopportuno il controllo del Ministro sul piano di attività dell'INAF.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che all'articolo 6 del decreto non si fa riferimento ai singoli programmi ma al piano di attività che viene aggiornato annualmente. Relativamente poi ai progetti che ciascun osservatorio gestisce autonomamente, il comitato di consulenza scientifica si limiterà ad una valutazione esprimendo un parere obbligatorio solo sul piano generale di attività dell'INAF.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Lubrano di Ricco 26. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 27 precisando che il mantenimento della previsione di organi collegiali di consulenza delle direzioni dei dipartimenti consentirebbe di garantire un maggiore grado di coinvolgimento di tutte le figure professionali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che la previsione di organi collegiali di consulenza dei dipartimenti e delle strutture rischia di moltiplicare gli organi di consulenza scientifica. Condivide pertanto l'emendamento Marchetti 27. In alternativa propone di prevedere solo la facoltà della costituzione di organi collegiali di dipartimento.

Il deputato DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, si riserva di riformulare l'emendamento Marchetti 27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giarretta 28. Invita al ritiro dell'emendamento Lubrano di Ricco 29. Relativamente agli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31 che invitano a precisare l'autonomia amministrativa degli osservatori astronomici per i finanziamenti ricevuti dalle regioni, si riserva di proporre alla Commissione una riformulazione rinviando ai regolamenti dell'Istituto la specificazione su tale aspetto.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che l'autonomia di ciascun osservatorio può derivare da due diversi tipi di risorse finanziarie: le prime provenienti dal territorio, le seconde derivanti dalla distribuzione delle risorse a seguito dell'approvazione del piano di attività dell'Istituto. Precisa che ciascun osservatorio è chiamato ad utilizzare le risorse finanziarie nei limiti del piano approvato.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 32 e Gubert 33. Invita al ritiro degli emendamenti Lubrano di Ricco 34 e Lubrano di Ricco 35. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 36. Invita al ritiro dell'emendamento Lubrano di Ricco 37. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 38 visto che nella proposta di parere depositata è stato sostituito il consiglio direttivo con l'organo collegiale del dipartimento di coordinamento degli osservatori astronomici astrofisici che appare corrispondente al consiglio di facoltà nella struttura universitaria.

Invita al ritiro degli emendamenti Marchetti 39, Lubrano di Ricco 40, Gubert 41 in relazione al quale fa presente la necessità di considerare i vincoli di bilancio. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 42. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 43 visto che la disposizione dell'articolo 12, comma 3, è prevista anche per enti di ricerca quali il CNR. Invita al ritiro degli emendamenti Lubrano di Ricco 44 e Gubert 45. Relativamente all'emendamento Marchetti 46, propone di accoglierne la prima parte ritenendo eccessivamente complessa la composizione del comitato come proposta nell'emendamento medesimo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) si dichiara contrario alla proposta del relatore ritenendo che in tal modo si escluderebbe la possibilità di una rappresentanza del mondo scientifico nel comitato chiamato ad operare nel periodo transitorio.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO richiamando le norme transitorie previste nel decreto legislativo di riordino del CNR fa notare che in quel caso l'elezione dei componenti del comitato è stata rapida e ha garantito la rappresentanza dei diversi settori scientifici.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) non condivide la proposta di riformulazione del suo emendamento ritenendo che in tal modo si riconosca eccessiva discrezionalità al Ministro sulla scelta dei componenti del comitato. Fa presente la opportunità di un momento elettivo anche per la composizione del comitato soprattutto se si garantiscono tempi brevi per le elezioni medesime.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni emerse fa presente la opportunità di eliminare il periodo transitorio e prevedere entro tempi brevi la costituzione del consiglio direttivo e la nomina del presidente. Si riserva a tal proposito una riformulazione dell'emendamento Marchetti 46. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 47. Esprime parere contrario sull'emendamen-

to Gubert 48. Si riserva di riformulare, accogliendone lo spirito l'emendamento Mazzocchin 49.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta le deliberazioni sui singoli emendamenti e sulle riformulazioni che il relatore si è riservato di proporre.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Relazione semestrale sullo stato delle riforme  
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO ANTONIO DI BISCEGLIE, RELATORE**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano;

preso atto che esso dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata la necessità di mettere la ricerca astronomica italiana nelle condizioni di poter operare nella sua attività fondamentale con strutture adeguate atte a gestire grandi progetti nazionali, europei ed internazionali e partecipare alla gestione di essi;

tenuto altresì conto della necessità stessa di determinare una sinergia con altri enti rilevanti nella ricerca astronomica italiana per arrivare ad una forma aggregata e ad una struttura unica;

notato che la forma organizzativa prevista dallo schema di decreto è analoga a quella presente in altri Paesi europei permettendo così l'interfaccia positivo;

valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità, autonomia e tendendo comunque ad una uniformità di normativa ed di trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, comma 3 sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione «Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da cinque membri, di cui uno designato dalla Conferenza Unificata, nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità specializzate nel settore di interesse dell'Istituto e rappresentative delle diverse figure professionali del predetto settore». Sostituire le parole «confermati una sola volta» con le parole «confermati solo due volte»;

2) all'articolo 4, comma 6, eliminare le parole «rinnovabile una sola volta»;

3) all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma «Il presidente può nominare, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel settore dell'Istituto assicurando la presenza di tutte le figure della comunità scientifica del predetto settore»;

4) all'articolo 7, comma 2, aggiungere la seguente lettera d): «la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni dei dipartimenti e delle strutture di cui all'articolo 8»;

5) all'articolo 8 dopo le parole «come strutture» aggiungere le seguenti «con propria denominazione». Aggiungere infine il seguente comma «Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere finanziamenti e contributi da parte delle regioni per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione»;

6) all'articolo 9, lettera b), eliminare la parola «eventuali». Aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera e): «contributi e finanziamenti delle regioni»;

7) all'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente «Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6»;

8) all'articolo 11, comma 4, lettera d), sostituire le parole «dal consiglio direttivo» con le parole «dall'organo collegiale del dipartimento di coordinamento degli osservatori astronomici ed astrofisici previsto all'articolo 7, comma 2, lettera d)»;

9) all'articolo 11, comma 5, sostituire le parole «nell'ambito del 2 per cento dell'organico di ricerca» con le parole «nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7»;

10) all'articolo 12, comma 2, aggiungere dopo le parole «attività di ricerca» le parole «e didattica»;

11) all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente «In sede di prima attuazione il consiglio direttivo predispone e delibera i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture nonché di amministrazione, contabilità e finanza, come previsto dall'articolo 4, comma 3». Sopprimere i commi 2 e 3. Al comma 4 sopprimere dalle parole «A seguito» fino alle parole «presidente dell'Istituto.» e sostituire le parole da «di entrata in vigore» fino alle parole «secondo periodo» con le seguenti «di approvazione dei regolamenti». Sopprimere il comma 5. Inserire il seguente comma «Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori

come previsto dalla legge n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7»;

12) all'articolo 14, comma 1 aggiungere il seguente periodo «Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive a valere sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

13) si propone lo stralcio dell'articolo 15.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**EMENDAMENTI**

*Nelle premesse, alla fine, sostituire le parole: «e comunque ad una uniformità di normativa e di trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca» con le seguenti: «tenendo conto del rapporto che essi hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e la natura principalmente di base della ricerca da essi svolta».*

1

GUBERT

*Nel testo del parere del relatore, nonchè nello schema di decreto legislativo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «consiglio direttivo» con «consiglio scientifico».*

2

LUBRANO DI RICCO

*La Commissione, tenuto conto della necessità di salvaguardare l'autonomia e la specificità della ricerca scientifica, ritiene opportuno che il riordino degli osservatori astronomici non avvenga attraverso un istituto nazionale, ma nell'ambito dell'ordinamento universitario secondo le competenze territoriali».*

3

BONATESTA, MAGNALBÒ

*La Commissione, valutando positivamente la costituzione di un circuito per una maggior efficienza nella gestione dei fondi per la ricerca e maggior trasparenza e correttezza nell'assegnazione dei finanziamenti agli osservatori astronomici, valuta positivamente l'istituzione dell'ANFA (Agenzia Nazionale per il finanziamento dell'astronomia), anche al fine di svolgere attività di consulenza e fornire un supporto tecnico scientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta.*

4

BONATESTA, MAGNALBÒ

*Prima del punto 1 inserire il seguente punto: «All'articolo 1, comma 1, del decreto» sopprimere le seguenti parole: «con sede in Roma».*

5

LUBRANO DI RICCO

*Prima della osservazione 1) introdurre la osservazione: «Art. 1), comma 1» sopprimere le parole: «con sede in Roma».*

5-bis

MAZZOCCHIN

*Premettere all'osservazione 1) la seguente:*

«0) All'articolo 1 comma 1, si sostituiscano le parole: «con sede in Roma» *con le seguenti:* «con sede provvisoria in Roma fino a che non decida in merito lo Statuto dell'istituto».

6

GUBERT

*Premettere al punto 1 il seguente:*

«01) All'articolo 1, dopo le parole: «con sede in Roma» *inserire le seguenti:* «e con sezioni distribuite sul territorio».

7

MARCHETTI

*Inserire il seguente punto:*

«Al comma 1, dell'articolo 1 aggiungere dopo: «in Roma» *le seguenti parole:* «salvo facoltà del Consiglio Direttivo di determinare la sede in altra città italiana».

8

GIARETTA

*Premettere all'osservazione 1) la seguente:*

«0) All'articolo 1, comma 1, si sostituiscano le parole: «nel quale confluiscono» *con le seguenti:* «al quale si associano».

9

GUBERT

*Premettere al punto 1 il seguente:*

«02) All'articolo 4, al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

*b-bis) il comitato di consulenza scientifica».*

10

MARCHETTI

*Inserire prima del punto 1) il seguente:*

«All'articolo 4, comma 2, prevedere che il Presidente sia eletto dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta dei componenti e alla eventuale terza votazione con ballottaggio al fine di salvaguardare l'autonomia e la libertà di ricerca da condizionamenti politici».

11

GUBERT

*Sopprimere l'osservazione 1) in quanto volta ad aumentare il peso della direzione politica della ricerca scientifica.*

12

GUBERT

*L'osservazione 1) del relatore va sostituita dalla seguente:*

«Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti tra gli astronomi ordinari o straordinari, dagli astronomi ordinari, straordinari, associati e ricercatori in servizio presso gli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti tra i professori universitari ordinari e straordinari, dai professori ordinari, straordinari e associati inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica e dai ricercatori universitari dello stesso settore, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i ricercatori del settore operanti presso altri enti italiani o stranieri».

12-bis

MAZZOCHIN

*Al punto 1 del parere sostituire le parole da: «cinque» fino a: «settore» con il conseguente periodo: «sei membri, di cui due eletti tra gli astronomi ordinati, due tra gli astronomi associati e due tra gli astronomi ricercatori».*

13

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 1 sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sei membri» e alla fine del primo periodo inserire le seguenti: «, due dei quali designati dal Consiglio Scientifico nazionale dell'area scientifica corrispondente».*

14

MARCHETTI

*Al punto 1 sostituire la parola: «specializzate» con le seguenti: «di alta qualificazione scientifica»; le parole: «delle diverse figure professionali» con le seguenti: «degli astronomi e dei professori universitari delle varie aree di ricerca».*

15

GIARETTA

*Al punto 1 del parere sopprimere l'ultimo capoverso.*

16

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto n. 2 del parere.*

17

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 2.*

18

GIARETTA

*Sopprimere l'osservazione 2) in quanto volta a mantenere cristallizzate posizioni dominanti; permanendo il limite al rinnovo per presidente e membri del consiglio direttivo, il direttore amministrativo assumerebbe di fatto il ruolo di figura dominante e la sua conferma potrebbe essere condizione posta politicamente dal Ministro per la nomina del Presidente.*

19

GUBERT

*Sopprimere il punto n. 3 del parere.*

20

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«Il presidente presiede e nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato scientifico, composto da: un rappresentante scientifico per ogni Osservatorio astronomico; un rappresentante per ogni settore di ricerca (solare e planetario, stellare e galattico, extragalattico e cosmologico, tecnologico); un direttore di un istituto di astronomia del CNR, un rappresentante dei dipartimenti universitari di astronomia o di fisica. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere con-

fermati una sola volta. Tale Comitato è organo dell'Inaf a tutti gli effetti, conseguentemente, va modificato il comma 1 dell'articolo 4 aggiungendo dopo la lettera *b*) la seguente:

“c) il comitato scientifico”».

21

BONATESTA, MAGNALBÒ

*All'osservazione 3) prevedere che il Comitato di consulenza scientifica sia nominato dal presidente previa designazione da parte del Consiglio direttivo con voto limitato a un quinto dei componenti del Comitato da costituire, al fine di meno ledere i principi di pluralismo e di libertà della ricerca.*

22

GUBERT

*All'osservazione 3) chiarire cosa significhi: «tutte le figure della comunità scientifica», il riferimento è alle branche disciplinari o allo stato giuridico e di carriera del personale di ricerca? È ovvio che solo il riferimento alle diverse discipline scientifiche ha senso scientifico e non solo sindacal-corporativo.*

23

GUBERT

*Sostituire il punto 3) con il seguente:*

«3) all'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis) Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. Il comitato è costituito da 5 componenti eletti dagli astronomi ordinari, associati e ricercatori dell'Istituto e da un pari numero di componenti eletti dai professori universitari ordinari, associati e dai ricercatori universitari, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e di astrofisica. Sono eletti i candidati che ottengono, sul rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato”».

24

MARCHETTI

*Dopo l'osservazione 3), inserire la seguente:*

«3-bis) all'articolo 6 siano soppressi il terzo, il quarto e il quinto periodo, in quanto il ruolo politico del Ministro dovrebbe fermarsi al programma nazionale della ricerca citato nel primo periodo. Tutt'al più la procedura prevista nei tre suddetti periodi dovrebbe valere non per l'intero piano, ma solo per le parti in esso che coinvolgono impegni finanziari dello Stato. Peraltro una volta da questo fissato l'ammontare di risorse disponibili, le scelte di ricerca dovrebbero essere di competenza dell'Istituto, riservando ai Ministri interessati il solo compito di controllo circa la buona amministrazione dei fondi».

25

GUBERT

*Sopprimere il punto n. 4 del parere.*

26

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 4 sopprimere le parole: «dei dipartimenti e».*

27

MARCHETTI

*Al punto 4 aggiungere dopo: «all'articolo 8» le seguenti parole: «prevedendo idonee forme di consultazione del personale».*

28

GIARETTA

*Al punto n. 5 del parere, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente periodo:*

«All'articolo 8 della bozza di decreto legislativo sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "La gestione degli osservatori astronomici è equiparata a quella dei dipartimenti universitari. Ogni osservatorio è composto da un direttore, un consiglio scientifico e una giunta. Il direttore viene eletto da tutto il personale scientifico, tra gli astronomi ordinari, straordinari ed associati, e non può ottenere più di due mandati consecutivi. Il consiglio scientifico è costituito da tutto il personale di ricerca (astronomi ordinari e straordinari, astronomi associati, ricercatori astronomi) e da due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. La giunta è costituita da 2 astronomi ordinari, 2 astronomi associati, 2 ricercatori astronomi, dal direttore e dal segretario amministrativo».

29

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 5) delle osservazioni, dopo la parola: «ricevere» inserire le seguenti parole: «ed autonomamente amministrare».*

30

GUBERT

*Aggiungere, alla fine, dell'osservazione 5) il periodo seguente: «Tale autonomia amministrativa, organizzativa e scientifica dovrà essere simile e comunque non inferiore a quella della quale gode il dipartimento dell'Università nei confronti dell'amministrazione centrale dell'università».*

31

GUBERT

*Dopo l'osservazione 5) aggiungere la seguente:*

*«5-bis) al primo periodo dell'articolo 8 si sostituiscano le parole: «coordinamento degli osservatori» con le seguenti parole: «coordinamento con gli osservatori». Si sopprima, quindi, di conseguenza il secondo periodo, non essendo gli osservatori assorbiti nell'INAF e ad esso subordinati».*

32

GUBERT

*Dopo l'osservazione 6) inserire la seguente:*

*«6-bis) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 sostituire le parole: «dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici» con le seguenti: «dalla parte di organi degli osservatori astronomici e astrofisici che i medesimi ritengono di dover impegnare nell'Istituto per ricerche comuni di portata nazionale, internazionale o sovranazionale». Modificare di conseguenza anche il comma 3 relativo al personale tecnico e amministrativo e il comma 4, primo periodo, relativo al personale di ricerca, applicando quanto previsti solo per la quota parte di personale assegnato all'INAF».*

33

GUBERT

*Al punto 7 del parere, prima della modifica suggerita dal relatore, aggiungere il seguente periodo: «all'articolo 11, comma 1, del decreto sostituire dalle parole» «dal decreto» fino al punto, con la seguente espressione: «dalle norme vigenti per il personale universitario».*

34

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 7 del parere sostituire da: «del personale» fino a: «contrattuali» con le seguenti parole: «e le assunzioni del personale».*

35

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'osservazione 7) inserire la seguente: «All'articolo 11, sostituire il comma 3» con il seguente: «Il personale di ricerca tecnico ed amministrativo degli osservatori astronomici viene mantenuto negli attuali ruoli di appartenenza. Ad esso si applica la stessa normativa relativa al personale universitario».*

36

BONATESTA, MAGNALBÒ

*Sopprimere il punto n. 8 del parere.*

37

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere l'osservazione 8) in quanto mirante a declassare ad una struttura di consulenza e di coordinamento, non si sa come composta, il livello di decisioni di assoluto rilievo come la deliberazione di bandi di concorso per l'assunzione di personale.*

38

GUBERT

*Sostituire il punto 8 con il seguente:*

*«8) all'articolo 11, comma 4 lettera d), dopo le parole: «dal Consiglio direttivo» inserire le seguenti: «sentito il Comitato di consulenza scientifica».*

39

MARCHETTI

*Sopprimere il punto n. 9 del parere.*

40

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere l'osservazione 9), in quanto, se recepita, consentirebbe senza limiti l'assunzione di personale evitando le procedure concorsuali con le connesse garanzie nelle procedure selettive. Il 2 per cento previsto dallo schema già consente derighe che possono prestarsi, come già nelle università, ad operazioni clientelari se non truffaldine, quando si spaccia per «corrispondenti» qualifiche straniere che sono di tutt'altro che tali.*

41

GUBERT

*Dopo l'osservazione 9), inserire la seguente:*

«All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: “tra università e INAF”, con le seguenti: “tra Università e Osservatori”».

42

BONATESTA, MAGNALBÒ

*Dopo l'osservazione 10), inserire la seguente:*

«All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, si precisi che l'esonero parziale o totale di professori e ricercatori universitari dai carichi didattici è previsto solo in analogia con quanto accade in Università (ricoprire ruoli di responsabilità direttiva); in caso contrario si assisterebbe ad una penalizzazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono ricerca in Università».

43

GUBERT

*Sopprimere il punto n. 11 del parere.*

44

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere l'osservazione 11), in quanto dà al consiglio direttivo, proposto di nomina solo ministeriale, una serie enorme di poteri, nel testo dello schema lasciati invece ad un comitato a prevalente espressione elettiva della comunità scientifica.*

45

GUBERT

*Sostituire il punto 11 con il seguente:*

«11) all'articolo 13, il comma 1, è sostituito dal seguente:

“In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, con apposito comitato, composto dal presidente, nominato con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e da sei membri esperti di alta qualificazione scientifica, due dei quali eletti dagli astronomi ordinari o straordinari, associati e ricercatori, componenti dei Consigli direttivi degli Osservatori astronomici e astrofisici. Il presidente del comitato lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno”. Al comma 3, sostituire le parole “nove mesi”, con le seguenti: “quattro mesi”».

46

MARCHETTI

*Sostituire l'osservazione 11) con le parole seguenti:*

«all'articolo 13 si sopprime il comma 3, che dà al Ministro non potere eccessivo solo per mancato rispetto di un termine, che può avere cause non imputabili ad inattività del comitato».

47

GUBERT

*Sostituire l'osservazione 11) con la seguente:*

«Si sopprime il quarto periodo, in quanto gli osservatori continuano ad operare come enti autonomi, non incorporati bensì associati all'INAF».

48

GUBERT

*Alla fine della osservazione 11) dopo le parole: «all'articolo 7)» aggiungere: «e predisporre quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto».*

49

MAZZOCCHIN

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO**

Premesso che:

ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza della ricerca scientifica nelle discipline astrofisiche risulta utile un'istituzione di ricerca che sappia curare progetti di ricerca di portata nazionale e internazionale nonchè essere principale strumento della partecipazione scientifica italiana a progetti di ricerca sovranazionali;

la ricerca astrofisica ha in Italia (ma non solo) prevalente natura di ricerca fondamentale di base, il cui luogo privilegiato è e deve rimanere l'università, dotata di autonomia costituzionalmente garantita, non solo al fine di rendere massima la libertà della ricerca, ma anche di rendere feconda l'attività didattica, che solo da uno stretto rapporto con la ricerca trae il suo carattere tipicamente universitario, criticamente rapportato alla produzione di avanzamento della conoscenza;

gli Osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici sorti in Italia a partire dal 18° secolo la cui prima disciplina unitaria nel regio decreto n. 1592 del 1933 e le successive modificazioni nelle leggi n. 1145 del 1942, n. 312 del 1980, n. 270 del 1981, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 hanno sempre mantenuto legame ed equiparazione con le istituzioni universitarie. Il Senato, nel 1979, aveva anzi approvato il 26 maggio nell'ambito del disegno di legge di riforma universitaria del senatore Codignola un emendamento (n. 79.02) che prevedeva che gli osservatori astronomici e vulcanologico venissero a far parte dell'ordinamento universitario, inseriti nei dipartimenti delle Università stesse;

il carattere multidisciplinare delle problematiche astronomiche rende proficui più stretti rapporti con la ricerca in altre discipline, rapporti meglio realizzabili in una struttura di ricerca quale il dipartimento universitario, dotato tra l'altro di strutture di autogoverno di natura democratica in grado di offrire sufficienti garanzie di libertà della ricerca;

i soggetti interessati a progetti di livello nazionale, internazionale e sovranazionale che richiedono efficiente coordinamento in Italia non sono solo gli Osservatori, bensì anche CNR e Università;

considerato che:

la riforma degli Osservatori dovrebbe coerentemente, quindi, rispondere a due esigenze di fondo, cui si risponde da un lato integrando

gli osservatori (con il relativo personale) nelle Università territorialmente e storicamente competenti e dall'altro incentivando la creazione di un Centro nazionale di ricerca astrofisica che coinvolga in progetti di portata nazionale, internazionale e sovranazionale tutti i soggetti interessati;

la creazione di tale Centro risulta possibile secondo le normative attuali, analogamente a quanto fatto per la ricerca scientifica in altra discipline (come ad esempio recentemente per la ricerca sociologica con la creazione del CIRS, che coinvolge in un centro nazionale per progetti di ricerca di grande portata i dipartimenti ed altri istituti interessati alla ricerca sociologica), garantendo efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse in un quadro di piena garanzia di autogoverno della ricerca scientifica;

lo schema di decreto legislativo in esame propone, al contrario, una completa centralizzazione in un unico istituto della ricerca astrofisica condotta negli osservatori, avvicinandone l'organizzazione a quella di enti di ricerca applicata politicamente diretta; prevede un diretto controllo del Ministro sui piani triennali di ricerca (e loro aggiornamenti annuali) (articolo 6); prevede che il Ministro nomini il Presidente dell'istituto con poteri di rappresentanza legale e di convocazione dell'organo direttivo (articolo 4), rendendo in tal modo non più garantita (anche se non necessariamente violata) la libertà di ricerca, la possibilità di perseguire specifici progetti di ricerca curati da osservatori di piccola dimensione, la possibilità di perseguire progetti di ricerca che interessano minoranze di scienziati o scienziati eterodossi, tutte le possibilità da salvaguardare particolarmente nel campo della ricerca fondamentale o di base;

lo statuto del personale rimane nello schema di decreto in ogni caso equivoco, non assimilabile a quello degli altri enti di ricerca ma neppure pienamente simile a quello del personale universitario, con difficoltà evidenziate nelle audizioni dalle organizzazioni sindacali; identicamente particolare rispetto a quello di altri enti di ricerca rimane nello schema di decreto il rapporto dell'istituto e del suo personale con le università, prefigurando sia per lo statuto del personale che per i rapporti con l'università un «terzo genere», non certo consono ai principi di semplificazione istituzionale richiesti dalla legge delega nè tanto meno risolvibile con la piena equiparazione agli altri istituti nazionali del comparto ricerca, essendo invece più consono e più coerente con la tradizione semmai la piena assimilazione alla situazione universitaria,

la commissione esprime parere negativo sullo schema di decreto;

e invita il Governo a riformularlo prevedendo un'integrazione degli osservatori nelle università e concendendo il proposto «istituto nazionale di astrofisica» non come assorbente gli osservatori stessi, ma come ente (meglio se ad iniziativa dei dipartimenti universitari e del CNR) che adempì ai compiti previsti all'articolo 2, per il cui svolgimento l'assorbimento degli osservatori non è necessario».

GUBERT, BONATESTA, MAGNALBÒ

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**GRUPPO DI LAVORO «MASS-MEDIA, DICHIARAZIONI GIUDIZIALI E  
MINORI»**

(coordinatore senatore Athos De Luca).

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 19,40 alle ore 22.  
(A007 000, B27<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

**Audizione del procuratore della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione**  
(A010 000, B33ª, 0001°)

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI comunica che il dottor Vecchione ha ritenuto di farsi accompagnare dai sostituti procuratori dottor Settembrino Nebbioso e dottor Pietro Catalani.

Dopo aver ricordato che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è attivato il circuito audiovisivo interno, il PRESIDENTE avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, la Commissione procederà in forma riservata.

Su invito del PRESIDENTE, il dottor VECCHIONE svolge un intervento introduttivo. Prende quindi la parola il dottor NEBBIOSO che riferisce sulle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dei responsabili della Federconsorzi per il periodo antecedente alla richiesta di concordato preventivo.

Il dottor CATALANI dà quindi conto dei pareri espressi dall'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale di Roma sull'ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo e sull'omologazione di quest'ultimo.

Intervengono ripetutamente per svolgere alcune considerazioni e porre domande i deputati MANCUSO, ABBATE, OCCHIONERO, ALOI, Gaetano VENETO e i senatori Antonino CARUSO, DE CAROLIS, PASQUINI, BORTOLOTTO e il presidente CIRAMI.

Replicano ai quesiti formulati il dottor NEBBIOSO e il dottor CATALANI che consegnano altresì una documentazione che la Commissione acquisisce agli atti.

Il PRESIDENTE rinnovato il ringraziamento ai dottori Vecchione Nebbioso e Catalani per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani giovedì 27 maggio 1999, alle ore 14,30, per definire il calendario delle prossime audizioni.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

138<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*(3869) Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA, ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*(447) UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

*(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1522) MINARDO.** – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1891) BOSI.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore MUNDI riferisce sul contenuto delle iniziative in titolo e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole sulle medesime.

Conviene la Sottocommissione.

**(1423) CARUSO Luigi.** – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI, ricordato il contenuto del provvedimento in esame, propone per quanto di competenza, la espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**(3500) Deputato MARTINI.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che, ricordato il contenuto degli emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecorario Scanio.

(Parere su emendamenti alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte non ostativo e in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, ricordato il contenuto degli emendamenti in titolo propone la formulazione di un parere non ostativo sui medesimi, osservando, con riferimento agli emendamenti 8.1 8.13 e 8.3, l'ingiustificata posizione di privilegio riservata ai consorzi di tutela ed agli organi di controllo ivi previsti, anche al di fuori delle attività istituzionali dei medesimi. Quanto al successivo emendamento 9.12, propone la formula-

zione di un parere non ostativo sempre che le attività ivi previste non vengano riservate in esclusiva ad un solo soggetto. Sull'emendamento 9.1 propone la formulazione di un parere favorevole, sempre che sia assicurata la pluralità degli organismi privati.

Concorda la Sottocommissione.

**(3946) DENTAMARO ed altri.** – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

**(3951) SPECCHIA ed altri.** – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

**(3972) SPECCHIA ed altri.** – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI, ricordato il contenuto dei disegni di legge in titolo, propone alla Sottocommissione la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(256) DI ORIO ed altri.** – *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

**(566) CURTO.** – *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

**(1329) DI IORIO e DANIELE GALDI.** – *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

**(1330) DI ORIO.** – *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

**(1505) DEL TURCO ed altri.** – *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

**(1789) SERENA.** – *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

**(1981) MARTELLI ed altri.** – *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

**(1998) CARELLA.** – *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

**(2044) TOMASSINI.** – *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

**(2182) SERENA.** – *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

**(2471) LAVAGNINI.** – *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

**(2992) TOMASSINI ed altri.** – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Parere su testo unificato alla 12<sup>a</sup> Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del testo unificato e propone alla Sottocommissione la formulazione di un parere non ostativo

osservando che l'articolo 1 reca disposizioni eccessivamente dettagliate e tali da investire materie di competenza regionale. Più in particolare, la previsione della necessaria istituzione, da parte di ogni regione, di un servizio per la farmacovigilanza, con una dettagliata definizione dei compiti, sembra incidere sull'autonomia organizzativa riconosciuta alle singole regioni. Quanto all'articolo 3, occorre evitare sovrapposizioni nei compiti delle due commissioni e, inoltre, l'incongruità della attribuzione, alla commissione per la valutazione dei medicinali, della funzione di formulare pareri vincolanti sulla qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali; funzione che più opportunamente dovrebbe essere attribuita alla commissione per la farmacosorveglianza.

Dopo un intervento del senatore PINGGERA, che richiama l'attenzione sulla opportunità di fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie oggetto del testo, la Sottocommissione concorda con la proposta del relatore integrata da quest'ultima osservazione.

**(1397-B) MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI, che propone la formulazione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti purchè siano garantiti i diritti quesiti di coloro che gestiscono farmacie in seguito a superamento di concorso o grazie alla utilizzazione delle relative graduatorie.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

**198<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(580) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(3756) SPECCHIA ed altri.** – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

**(3762) CAPALDI ed altri.** – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

**(3787) GIOVANELLI ed altri.** – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su emendamenti al testo unificato: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti al testo unificato in materia di incendi boschivi, sul quale la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere. Per quanto di competenza, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Tesoro in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi recati dall'emendamento 4.10, nonché agli effetti finanziari degli emendamenti 8.6, 8.11 e 12.5. Si osserva, altresì, che l'emendamento 8.0.1 reca oneri non quantificati e non coperti e che l'emendamento 10.9 fa gravare la copertura sull'accantonamento di parte corrente del Tesoro che attualmente non ha disponibilità. È successivamente pervenuto un emendamento (2.11) che sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 12 nel senso di prevedere per il funzionamento della sezione investigativa e di controllo antincendi del NOE l'assunzione di personale da collocare in sovrannumero nei ruoli organici dell'Arma dei Carabinieri, quantificando il relativo onere in 4 miliardi di lire a decorrere dal 1999: sarebbe opportuna l'acquisizione di dati per confermare la correttezza di tale quantificazione.

Il Presidente COVIELLO dà lettura delle osservazioni del Tesoro pervenute per iscritto secondo le quali sull'emendamento 4.10 non vi sono rilievi a condizione che la norma preveda la possibilità per gli enti locali di realizzare il catasto mediante l'utilizzo delle proprie risorse; sugli emendamenti 8.6 e 8.11 si rinvia alle valutazioni del Dipartimento per la protezione civile, sugli emendamenti 12.5 e 12.8 si fa presente che l'onere di lire 4 miliardi ha carattere continuativo per cui dovrebbe avere la stessa natura anche la relativa copertura, sull'emendamento 8.0.1 si esprime parere contrario. La valutazione dell'emendamento 10.9 è rimessa ad apprezzamenti di ordine politico, mentre non è considerato l'emendamento 2.11, sul quale invece sarebbe opportuno che il Tesoro si pronunciasse.

Il relatore FERRANTE, nel prendere atto che non tutti i rilievi da lui formulati trovano risposta nella nota del Tesoro, propone di rinviare l'emissione del parere.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 14*

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3,  
della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firarello (*Doc. IV, n. 4*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma.
-

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 14*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (4046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n.131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale (4021).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PADRINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di

attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).

- FASSONE ed altri. – Integrazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell’articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell’articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’acquisizione e la valutazione della prova (3810).

### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

### IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell’articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

### V. Esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

- Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
  - PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
  - Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
  - TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
  - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
  - SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
  - SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
  - MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
  - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 9 e 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*Sui lavori della Commissione*

- Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione.

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi» (n. 449).

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
  - Schema di decreto ministeriale per il riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» per il 1999 (n. 439).

- Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 440).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

III. Esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (884).
  - CARUSO Luigi. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell’area meccanica (1423).
  - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (1522).
  - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (1891).
- II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
- Deputato MARTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell’aviazione civile (3500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 15*

### *Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l’adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un’attività lavorativa in proprio.

### *In sede referente*

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell’IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
  - BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri. – Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 15*

Seguito dell'audizione della dottoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, nell'ambito del settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 13,30*

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati

- Audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome sul tema: «Attuali prospettive di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale».

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame della relazione sull'area di Pitelli (La Spezia).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 27 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato» ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito discussione e votazione della relazione semestrale al Parlamento sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.



